

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 8 ottobre 2011

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 23 agosto 2011, n. 31.

Organizzazione della formazione professionale... Pag. 3

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 agosto 2011, n. 0198/Pres.

Regolamento di cui all'articolo 18, comma 3, della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità) concernente i criteri per l'individuazione dei progetti delle associazioni familiari finanziabili nonché i criteri per l'ottenimento e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi... Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 agosto 2011, n. 0204/Pres.

LR 29/2007, capo III, art. 18. Regolamento recante disposizioni per l'insegnamento della lingua friulana nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia (Interventi nel settore dell'istruzione)... Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 agosto 2011, n. 0205/Pres.

LR 27/2007, art. 29, comma 6. Regolamento recante le modalità e i criteri di utilizzo dei mezzi finanziari assegnati per il sostegno di interventi di promozione e sviluppo della cooperazione a favore di enti, associazioni ed enti cooperativi non aderenti ad associazioni di rappresentanza cooperativa, (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo) Pag. 12

LEGGE REGIONALE 11 agosto 2011, n. 11.

Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007..... Pag. 24

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 5 agosto 2011, n. 40.

Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), alla legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche), alla legge regionale 8 maggio 2009, n. 24 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente) e alla legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti) Pag. 24



LEGGE REGIONALE 5 agosto 2011, n. 41.

Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati)...... Pag. 35

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 11 agosto 2011, n. 28.

Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche...... Pag. 38

LEGGE REGIONALE 11 agosto 2011, n. 29.

Razionalizzazione e rideterminazione dei Servizi di Sviluppo Agricolo..... Pag. 43

LEGGE REGIONALE 23 agosto 2011, n. 30.

Soppressione dell'Azienda di Promozione Turistica della Regione Abruzzo (APTR)...... Pag. 44

LEGGE REGIONALE 23 agosto 2011, n. 31.

Concorso Remo Gaspari...... Pag. 45

LEGGE REGIONALE 23 agosto 2011, n. 32.

Soppressione dell'Ente Strumentale Regionale Abruzzo Lavoro..... Pag. 46

LEGGE REGIONALE 23 agosto 2011, n. 33.

Modifica e integrazione alla L.R. 10.1.2011, n. 2 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 – bilancio pluriennale 2011 – 2013"..... Pag. 47



REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 23 agosto 2011, n. 31.

Organizzazione della formazione professionale.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 36/I-II del 6 settembre 2011)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1089 del 18 luglio 2011;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. In esecuzione dell'art. 14, commi 2 e 6, della legge provinciale 23 dicembre 2010, n. 15, e dell'art. 1, comma 2, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, sono istituite le aree «Formazione professionale tedesca» e «Formazione professionale italiana» che fanno capo rispettivamente al Dipartimento istruzione e formazione tedesca e al Dipartimento istruzione e formazione italiana.

2. Sono di competenza delle aree di cui al comma 1 la formazione al lavoro, l'apprendistato, la formazione continua sul lavoro e l'orientamento alla formazione professionale previste dalla legislazione vigente.

Art. 2.

Competenze dell'area «Formazione professionale tedesca»

1. L'area «Formazione professionale tedesca» provvede:

alla programmazione, alla realizzazione e al controllo delle attività, dirette ed indirette, della formazione al lavoro, di qualificazione professionale e riqualificazione degli adulti, dell'apprendistato e della formazione continua sul lavoro e delle relative strutture;

alla formazione iniziale e continua degli insegnanti;

all'orientamento alla formazione professionale in cooperazione con i servizi di orientamento scolastico e professionale;

all'ordinamento dell'apprendistato;

alla formazione dei maestri artigiani.

Art. 3.

Competenze dell'area «Formazione professionale italiana»

1. L'area «Formazione professionale italiana» provvede:

alla programmazione, alla realizzazione e al controllo delle attività, dirette ed indirette, della formazione al lavoro, di qualificazione professionale e riqualificazione degli adulti, dell'apprendistato e della formazione continua sul lavoro e delle relative strutture;

alla formazione iniziale e continua degli insegnanti;

all'orientamento alla formazione professionale in cooperazione con i servizi di orientamento scolastico e professionale.

Art. 4.

Centro di responsabilità amministrativa

1. Le aree «Formazione professionale» sono centri di responsabilità amministrativa ai sensi dell'art. 11 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1; la distribuzione e l'impiego dei fondi assegnati avvengono nel rispetto degli indirizzi espressi dal direttore/dalla direttrice di dipartimento.

Art. 5.

Coordinamento dell'area

1. Al coordinatore/alla coordinatrice di area spetta il ruolo di diretto superiore delle direttrici e dei direttori delle scuole professionali e delle direttrici e dei direttori degli uffici attribuiti all'area.

Art. 6.

Funzioni dei coordinatori e delle coordinatrici di area

1. I coordinatori e le coordinatrici di area esercitano le loro funzioni sulla base degli indirizzi e degli obiettivi concordati con il direttore di dipartimento preposto o la direttrice di dipartimento preposta; essi esercitano inoltre le funzioni attribuite ai direttori/alle direttrici di ripartizione dagli articoli 10 e 13 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche.

Art. 7.

Responsabilità ed attività contrattuale dei coordinatori e delle coordinatrici di area

1. I coordinatori e le coordinatrici di area rispondono della legittimità dei provvedimenti da essi adottati e provvedono agli adempimenti contrattuali ai termini dell'art. 6 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

Art. 8.

Composizione dell'area «Formazione professionale tedesca»

1. L'area «Formazione professionale tedesca» è costituita da:

Ufficio amministrativo per la formazione professionale tedesca;

Ufficio apprendistato e maestro artigiano;

Scuola professionale provinciale di Silandro;

Scuola provinciale alberghiera «Kaiserhof» di Merano;

Scuola professionale provinciale alberghiera «Savoy» di Merano;

Scuola professionale provinciale per il commercio, l'artigianato e l'industria «Dipl. Ing. Luis Zuegg» di Merano;

Scuola professionale provinciale alberghiera ed alimentare «E. Hellenstainer» di Bressanone;

Scuola professionale provinciale per l'artigianato e l'industria di Bolzano;

Scuola professionale provinciale per il commercio e le arti grafiche «Johannes Gutenberg» di Bolzano;

Scuola professionale provinciale per il commercio, l'artigianato e l'industria «Chr. J. Tschuggmal» di Bressanone;

Centro di formazione professionale Brunico scuola professionale, scuola alberghiera, formazione sul lavoro;

Scuola professionale provinciale per le professioni sociali «H. Arendt» di Bolzano.



Art. 9.

*Composizione dell'area
«Formazione professionale italiana»*

1. L'area «Formazione professionale italiana» è costituita da:

Ufficio amministrazione e sviluppo della formazione professionale italiana;

Scuola provinciale per le professioni sociali «Emmanuel Lévinas» di Bolzano;

Scuola professionale provinciale per il commercio, turismo e i servizi «Luigi Einaudi» di Bolzano;

Scuola professionale provinciale per l'artigianato e l'industria «Luigi Einaudi» di Bolzano;

Scuola professionale provinciale alberghiera «Cesare Ritz» di Merano;

Scuola professionale provinciale per l'artigianato, l'industria e il commercio «Guglielmo Marconi» di Merano (comprensiva della sede distaccata di Laives - Scuola per la fruttivicoltura e il giardinaggio);

Scuola professionale provinciale per l'artigianato, l'industria e il commercio «Enrico Mattei» di Bressanone.

Art. 10.

Assegnazione del personale

1. Il personale insegnante e amministrativo in organico alla data del 31 agosto 2011 presso le disciolte Ripartizioni 20 e 21 è assegnato alle rispettive aree, ferme le previsioni di cui all'art. 6 comma 3, della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10.

Art. 11.

*Competenze dell'Ufficio amministrativo
per la formazione professionale tedesca*

1. Le competenze dell'Ufficio amministrativo per la formazione professionale tedesca sono le seguenti:

affari amministrativi inerenti alla formazione professionale tedesca;

istituzione e soppressione di scuole professionali;

finanziamenti per il funzionamento didattico ed amministrativo delle scuole;

bilanci di previsione, variazioni e conti consuntivi delle scuole;

calendario scolastico, attestati, diplomi e schede di valutazione;

iniziative parascolastiche;

programmi planivolumetrici per la costruzione o l'adattamento degli edifici scolastici;

accreditamento e certificazione delle istituzioni formative proprie.

Art. 12.

*Competenze dell'Ufficio Apprendistato
e maestro artigiano*

1. Le competenze dell'Ufficio Apprendistato e maestro artigiano sono le seguenti:

ordinamento dell'apprendistato;

provvidenze a favore dell'apprendistato;

vigilanza sull'addestramento in azienda;

esame di fine apprendistato;

formazione ed esame di maestro artigiano.

Art. 13.

*Competenze dell'Ufficio Amministrazione
e sviluppo della formazione professionale italiana*

1. Le competenze dell'Ufficio Amministrazione e sviluppo della formazione professionale italiana sono le seguenti:

affari amministrativi inerenti alla formazione professionale italiana;

programmi, pianificazione, diplomi e certificazione della formazione professionale;

sistema qualità ed accreditamento della formazione professionale;

servizi di contabilità e bilancio della formazione professionale;

assistenza tecnica ed amministrativa alle strutture formative ed ai progetti didattici;

finanziamento delle scuole;

biblioteca e documentazione;

attività extrascolastiche.

Art. 14.

Norma transitoria

1. In prima applicazione le funzionarie e i funzionari reggenti le direzioni delle ripartizioni alla formazione professionale sono incaricati del coordinamento delle aree di cui agli articoli 2 e 3.

Art. 15.

Controllo di legittimità

1. Questo decreto non è soggetto al controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, essendo stato emanato ai sensi dell'art. 1, comma 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, come da comunicazione n. 5 del 19 aprile 2011 della Corte dei conti, Sezione di controllo per la regione Trentino Alto Adige/Südtirol, Sede di Bolzano.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 23 agosto 2011

DURNWALDER

11R0462

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 agosto 2011, n. 0198/Pres.

Regolamento di cui all'articolo 18, comma 3, della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità) concernente i criteri per l'individuazione dei progetti delle associazioni familiari finanziabili nonché i criteri per l'ottenimento e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 34 del 24 agosto 2011)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 18 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità) che dispone, al fine di valorizzare le risorse di solidarietà e le iniziative delle famiglie, il sostegno regionale in favore dei progetti promossi e gestiti dalle associazioni iscritte nel registro di cui all'art. 17, comma 1-bis;



Atteso che, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, i criteri per l'individuazione dei progetti finanziabili, nonché le modalità di presentazione delle domande e di concessione ed erogazione dei contributi, sono determinati con regolamento;

Visto l'art. 56, comma 7, della legge regionale 24 maggio 2010, n. 7 (Modifiche alle leggi regionali n. 20/2005 e n. 11/2006, disciplina della funzione di garante dell'infanzia e dell'adolescenza, integrazione e modifica della legge regionale n. 15/1984 e altre disposizioni in materia di politiche sociali e per l'accesso a interventi agevolativi), secondo cui fino all'istituzione del registro dell'associazionismo familiare di cui all'art. 17, comma 1-bis, della legge regionale n. 11/2006, possono accedere ai contributi previsti dall'art. 18 le famiglie organizzate in forma cooperativistica o associazionistica;

Atteso che, in base all'art. 21 della legge regionale n. 11/2006, l'adozione del regolamento di cui trattasi è subordinata al parere della Consulta regionale della famiglia, istituita e disciplinata dall'art. 19 della medesima legge regionale n. 11/2006, e, quindi, al parere della Commissione consiliare competente;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 677 del 21 aprile 2011 con la quale è stato approvato in via preliminare il «Regolamento di cui all'art. 18, comma 3, della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), concernente i criteri per l'individuazione dei progetti delle associazioni familiari finanziabili nonché i criteri per l'ottenimento e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi»;

Preso atto che sia la Consulta regionale della famiglia, nella seduta del 13 giugno 2011, che la III Commissione consiliare permanente, nella seduta del 20 luglio 2011, hanno espresso parere favorevole;

Visto il testo del «Regolamento di cui all'art. 18, comma 3, della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), concernente i criteri per l'individuazione dei progetti delle associazioni familiari finanziabili nonché i criteri per l'ottenimento e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi», nel testo allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 28 luglio 2011, n. 1442 con la quale è stato approvato in via definitiva il «Regolamento di cui all'art. 18, comma 3, della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), concernente i criteri per l'individuazione dei progetti delle associazioni familiari finanziabili nonché i criteri per l'ottenimento e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi»;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di cui all'art. 18, comma 3, della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), concernente i criteri per l'individuazione dei progetti delle associazioni familiari finanziabili nonché i criteri per l'ottenimento e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

ALLEGATO

Regolamento di cui all'art. 18, comma 3, della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità) concernente i criteri per l'individuazione dei progetti delle associazioni familiari finanziabili nonché i criteri per l'ottenimento e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi.

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 18, comma 3, della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), i criteri per l'individuazione dei progetti delle associazioni familiari finanziabili nonché le modalità di concessione ed erogazione dei contributi e di presentazione delle domande.

Art. 2.

Criteri per l'individuazione dei progetti e per l'ottenimento dei contributi

1. L'amministrazione regionale provvede a valorizzare le risorse di solidarietà e le iniziative delle famiglie di cui all'art. 1 della legge regionale n. 11/2006 attraverso l'erogazione di contributi a sostegno di progetti presentati dai soggetti di cui all'art. 4 allo scopo di:

a) favorire l'auto-organizzazione di servizi a sostegno dei compiti familiari educativi e di cura;

b) promuovere la rete di scambio sociale tra le famiglie anche favorendo iniziative di mutuo aiuto e di gestioni associate per l'acquisto di beni e servizi per fini solidaristici.

2. Con deliberazione di Giunta regionale, sulla base delle risorse disponibili, vengono definiti annualmente gli ambiti prioritari di intervento per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1, da attuarsi sulla base dell'emanazione di uno o più bandi in cui sono stabiliti i requisiti specifici dei progetti finanziabili e l'importo massimo del contributo concedibile.

3. I progetti finanziabili devono:

a) rientrare negli ambiti prioritari di intervento annualmente definiti dalla deliberazione giuntale di cui al comma 2;

b) rivolgersi ad un numero di famiglie non inferiore a sette;

c) prevedere un cofinanziamento con fondi propri del proponente in misura non inferiore al 10 per cento del costo dell'iniziativa;

d) essere realizzati all'interno della regione Friuli-Venezia Giulia;

e) avere una durata di norma non superiore ai 12 mesi decorrenti dalla data di concessione del contributo.

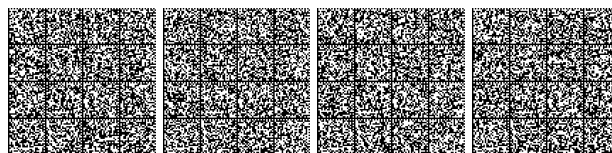
Art. 3.

Delega di funzioni amministrative

1. Con deliberazione di Giunta regionale ai sensi dell'art. 21-bis della legge regionale n. 11/2006 può essere individuato il soggetto cui delegare l'esercizio delle funzioni amministrative disciplinate dal presente regolamento, compresa l'emanazione del bando di cui all'art. 2, comma 2.

2. La deliberazione di cui al comma 1 individua le modalità con cui l'Amministrazione regionale concorre a sostenere i costi di gestione per le funzioni delegate, anche in misura forfetaria nella percentuale non superiore al 3 per cento del finanziamento destinato ai progetti di cui all'art. 1, nonché quelle relative al trasferimento dei fondi al soggetto delegato.

3. Il soggetto delegato provvede a rendicontare i fondi trasferiti nei termini stabiliti dalla deliberazione di cui al comma 1 e con le modalità disciplinate dal Capo III del Titolo II della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).



Art. 4.

Soggetti legittimati a presentare la domanda

1. La domanda di contributo è presentata da associazioni iscritte nel registro dell'associazionismo familiare di cui all'art. 17, comma 1-bis, della legge regionale n. 11/2006.

2. Ai sensi dell'art. 56, comma 7, della legge regionale 24 maggio 2010, n. 7 (Modifiche alle leggi regionali n. 20/2005 e n. 11/2006, disciplina della funzione di garante dell'infanzia e dell'adolescenza, integrazione e modifica della legge regionale n. 15/1984 e altre disposizioni in materia di politiche sociali e per l'accesso a interventi agevolativi), fino all'istituzione del registro di cui al comma 1, la domanda può essere presentata da famiglie organizzate nelle seguenti forme:

a) associazione riconosciuta o non riconosciuta, secondo la disciplina di cui ai capi II e III, Titolo II, del libro primo del codice civile che, alla data di scadenza per la presentazione della domanda, risulti formalmente costituita e le cui finalità istituzionali, previste dallo Statuto o Accordo tra gli aderenti, comprendano la gestione delle attività per cui viene richiesto il contributo. Per le associazioni non riconosciute è necessario che la costituzione risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata o da scrittura privata registrata e che sia stata chiesta l'attribuzione di codice fiscale;

b) società cooperativa regolarmente iscritta nel registro regionale delle cooperative e le cui finalità istituzionali, previste dallo Statuto, comprendano la gestione delle attività per cui viene richiesto il contributo.

3. I soggetti di cui al comma 2 devono avere la sede legale e operativa nel territorio regionale e devono risultare costituiti prima della presentazione della domanda di contributo regionale.

Art. 5.

Modalità e termini di presentazione della domanda

1. La domanda di contributo regionale è presentata con le modalità ed entro i termini stabiliti dal bando.

2. La domanda deve essere corredata da un elaborato illustrativo del progetto previsto, nonché da una dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, che attesti, a pena di esclusione:

a) il possesso in capo al soggetto richiedente dei requisiti di cui all'art. 4;

b) il numero di famiglie destinatarie del progetto, non inferiore a sette;

c) i dati economico-finanziari del progetto, con l'evidenza del preventivo di spesa, dell'importo dei fondi propri previsto a titolo di cofinanziamento, nel rispetto della percentuale minima stabilita nel bando, nonché con l'indicazione dell'entità del contributo richiesto entro il limite massimo stabilito dal bando stesso, e dell'importo di altri finanziamenti pubblici o privati;

d) l'ambito territoriale di realizzazione del progetto, all'interno della regione Friuli-Venezia Giulia;

e) la durata del progetto, la cui realizzazione di norma non è superiore ai 12 mesi decorrenti dalla data di concessione del contributo;

f) l'eventuale coinvolgimento di soggetti pubblici o del privato sociale nella realizzazione del progetto.

Art. 6.

Spese ammissibili e misura del contributo

1. Sono ammissibili a contributo le spese direttamente riferibili all'attuazione del progetto, rientranti nelle seguenti tipologie:

a) costi del personale interno ai soggetti di cui all'art. 4, da impiegare nella realizzazione dell'iniziativa, ivi comprese le attività di progettazione, promozione, organizzazione, documentazione e verifica;

b) consulenze e collaborazioni esterne, nella percentuale massima del 50% delle spese complessive;

c) affitto di locali, noleggio e acquisto di strumenti, attrezzature e materiali, specificamente utilizzati nella realizzazione dell'iniziativa.

2. Non sono ammissibili le spese per l'acquisto o la ristrutturazione di beni immobili e le spese per l'acquisto di beni mobili registrati.

3. L'entità del contributo è determinata proporzionalmente alle dimensioni del progetto, entro il limite massimo stabilito dal bando e tenuto conto degli altri finanziamenti eventualmente previsti a sostegno dell'iniziativa.

Art. 7.

Concessione ed erogazione

1. Contestualmente alla concessione del contributo, può essere disposta la liquidazione di un acconto pari al 60 per cento dell'importo complessivamente spettante.

2. Il saldo viene erogato a seguito della presentazione da parte del beneficiario della rendicontazione della spesa e della documentazione prevista all'art. 9.

Art. 8.

Criteri di valutazione dei progetti e variazioni di elementi progettuali o di voci di spesa

1. I parametri oggettivi di valutazione comparata dei progetti vengono stabiliti nel bando e considerano i seguenti criteri di valutazione:

a) la completezza e coerenza del progetto con l'oggetto dell'intervento ai sensi dell'art. 2 e con il bisogno cui si intende rispondere;

b) il grado di coinvolgimento della rete istituzionale locale pubblica o del privato sociale;

c) la sostenibilità del progetto nel tempo anche con riguardo alle risorse economiche attivabili da parte del proponente.

2. Con le modalità stabilite dal bando, possono essere consentite variazioni di singoli elementi progettuali o variazioni compensative delle singole voci di spesa indicate nel preventivo allegato alla domanda di contributo entro un limite percentuale massimo di scostamento del 20%, purché rimangano inalterate le caratteristiche fondamentali del progetto originario e la conformità alle disposizioni di cui al presente regolamento ed al bando.

Art. 9.

Rendicontazione

1. Entro il termine e con le modalità stabiliti dal bando, i beneficiari presentano, a titolo di rendiconto, e con le modalità disciplinate dal Capo III del Titolo II della legge regionale n. 7/2000, la documentazione giustificativa della spesa nonché una relazione finale sui risultati raggiunti e le schede di valutazione sulla qualità dell'iniziativa realizzata o del servizio erogato compilato da tutte le famiglie partecipanti o utenti.

2. Eventuali richieste di proroga per la presentazione della documentazione di cui al comma 1, per un periodo non superiore a sei mesi, possono essere accolte su istanza debitamente motivata.

3. Qualora la spesa rendicontata risulti inferiore al contributo concesso o non sia ammissibile, lo stesso viene corrispondentemente rideterminato nel rispetto della proporzionalità di cui all'art. 6, comma 3, comportando l'obbligo per il beneficiario di restituire l'eventuale eccedenza rispetto alla quota già erogata, maggiorata degli interessi dovuti come previsti dal Capo II del Titolo III della legge regionale n. 7/2000.

4. In sede di rendicontazione sono inoltre indicati, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, tutti gli altri contributi pubblici eventualmente ottenuti per le stesse finalità per le quali è stato concesso il contributo regionale. Qualora la somma dei contributi pubblici ricevuti superi l'ammontare dei costi effettivamente rimasti a carico del beneficiario, il contributo regionale viene proporzionalmente rideterminato.



Art. 10.

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni delle leggi vigenti e, in particolare, le disposizioni della legge regionale n. 7/2000.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

11R0426

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 agosto 2011, n. 0204/Pres.

LR 29/2007, capo III, art. 18. Regolamento recante disposizioni per l'insegnamento della lingua friulana nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia (Interventi nel settore dell'istruzione).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma del Friuli Venezia Giulia n. 36 del 7 settembre 2011)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), e in particolare la disciplina recata dal Capo III (Interventi nel settore dell'istruzione);

Viste in quest'ambito le disposizioni di cui agli articoli:

14, comma 2, che rinvia a successive norme regolamentari di attuazione, da emanare sentito l'Ufficio scolastico regionale, la definizione del piano applicativo di sistema per l'inserimento della lingua friulana nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e secondarie di primo grado situate nei Comuni delimitati ai sensi dell'art. 3 della legge medesima;

17, commi 4 e 5, che prevedono venga istituito dalla Regione, d'intesa con le autorità scolastiche, sentite le organizzazioni sindacali, un elenco degli insegnanti con competenze riconosciute per l'insegnamento della lingua friulana, e rinviano a successive norme regolamentari, da emanare di concerto con l'Ufficio scolastico regionale, la definizione delle modalità per l'accesso all'elenco suddetto e per l'utilizzo del personale docente ivi iscritto;

18, comma 6, che rinvia a successive norme regolamentari, da emanare previo parere della Commissione consiliare competente, la disciplina dei requisiti, delle modalità e dei criteri per l'attuazione degli interventi finanziari previsti dai commi da 1 a 4 dell'articolo medesimo per promuovere e sostenere l'insegnamento della lingua friulana nella regione;

Atteso che la Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione, in coerenza con quanto previsto dalla Giunta regionale come risultante da processo verbale n. 2190 dd. 30 settembre 2009, ha curato la redazione di uno schema di regolamento unitario nel quale si sono raccolte, per ragioni di sistematicità e coordinamento normativo, tutte le norme attuative da emanare ai sensi dei citati articoli 14, 17 e 18 della legge regionale 29/2007 e sono state disciplinate le correlate azioni ed interventi di competenza della Regione previsti dal Capo III della legge medesima;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 1083 del 9 giugno 2011 e n. 1509 del 5 agosto 2011 con le quali è stato approvato, rispettivamente in via preliminare e in via definitiva, il «Regolamento recante disposizioni per l'insegnamento della lingua friulana nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia in attuazione di quanto previsto dal Capo III (Interventi nel settore dell'istruzione) della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana)»;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 16, comma 1, lettera a);

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante disposizioni per l'insegnamento della lingua friulana nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia in attuazione di quanto previsto dal Capo III (Interventi nel settore dell'istruzione) della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana)», nel testo allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento, emanato ai sensi degli articoli 14, comma 2, 17, comma 5 e 18 comma 6, della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), di seguito denominata legge, reca le disposizioni per l'attuazione di quanto previsto dal Capo III (Interventi nel settore dell'istruzione) della legge, e in particolare dagli articoli 12, 14, commi 1 e 4, 15, 17, commi da 1 a 4 e 18, commi da 1 a 4 in materia di Piano applicativo di sistema per l'insegnamento della lingua friulana, in materia di accesso all'Elenco regionale degli insegnanti ed utilizzo degli stessi per l'insegnamento della lingua friulana e in materia di interventi di promozione dell'utilizzo della lingua friulana nel territorio regionale.

Art. 2.

Ambito di applicazione nel sistema scolastico regionale

1. Le azioni previste dalle disposizioni del presente regolamento per il sistema scolastico regionale sono rivolte alle scuole statali e alle scuole paritarie private e degli enti locali ai sensi dell'art. 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione).

CAPO II

PIANO APPLICATIVO DI SISTEMA PER L'INSEGNAMENTO DELLA LINGUA FRIULANA E SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE SCUOLE

Art. 3.

Finalità e criteri del Piano applicativo di sistema per l'insegnamento della lingua friulana

1. Il Piano applicativo di sistema per l'insegnamento della lingua friulana, di seguito denominato Piano, costituisce lo strumento che consente alla Regione di raccordare in maniera organica le esigenze formative, didattiche e organizzative, derivanti dalle opzioni effettuate dai genitori degli alunni con il Piano per l'offerta formativa delle scuole e con le azioni di verifica e valutazione delle attività svolte.

2. Il Piano è definito secondo i criteri di seguito elencati:

a) continuità: il processo di insegnamento e apprendimento della lingua friulana si attua prevedendo opportune forme di continuità tra i diversi gradi scolastici nell'ambito della scuola di base;



b) curricolo: le attività formative previste per l'insegnamento della lingua friulana si inseriscono organicamente all'interno della progettazione dell'orario curricolare complessivo;

c) opzione: al momento dell'iscrizione, conformemente a quanto previsto all'art. 4, comma 5 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), i genitori degli alunni comunicano all'istituzione scolastica se intendono avvalersi per i propri figli dell'insegnamento della lingua friulana; detta opzione, espressa per il primo anno è da intendersi valida rispettivamente per il triennio della scuola dell'infanzia, per il quinquennio della scuola primaria e per il triennio della scuola secondaria di primo grado, qualora i genitori non revochino l'opzione effettuata;

d) traguardi formativi: i traguardi formativi che l'allievo dovrà raggiungere alla conclusione del primo ciclo di istruzione, tenendo in considerazione la diversità dei contesti territoriali e le differenti competenze di ingresso possedute dagli allievi nella conoscenza della lingua friulana, nel rispetto dell'autonomia scolastica e delle indicazioni nazionali dei livelli formativi, sono differenziati dal Piano in relazione alla scuola dell'infanzia, alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado;

e) valutazione degli allievi: la valutazione degli allievi è effettuata dai docenti e comunicata alle famiglie.

3. Le singole istituzioni scolastiche, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59), approvano la programmazione curricolare per l'insegnamento della lingua friulana all'interno del proprio Piano per l'offerta formativa, tenendo conto delle indicazioni previste dal Piano.

Art. 4.

Approvazione del Piano

1. Il Piano è predisposto dalla Direzione centrale competente in materia di istruzione, di seguito denominata Direzione centrale, sentito l'Ufficio scolastico regionale e viene approvato dalla Giunta regionale. La Commissione permanente per l'insegnamento della lingua friulana è sentita al fine di assicurare la funzione di coordinamento di cui all'art. 13, comma 4 della legge.

Art. 5.

Contenuti del Piano

1. Il Piano definisce:

- a) le linee di indirizzo riferite ai diversi gradi scolastici;
- b) i traguardi formativi relativi al primo ciclo d'istruzione;
- c) le linee guida per la programmazione didattica e l'organizzazione interna delle istituzioni scolastiche finalizzata all'erogazione del servizio, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni medesime.

2. A garanzia dell'inserimento della lingua friulana nel sistema scolastico, per il coordinamento delle iniziative e per la costruzione di strategie comuni di sostegno e promozione, il Piano prevede, inoltre:

a) articolate collaborazioni interistituzionali e sociali da sviluppare mediante una rete stabile di relazioni con i seguenti soggetti:

- 1) Ufficio scolastico regionale;
- 2) istituzioni scolastiche;
- 3) Università degli studi della regione;
- 4) Agenzie regionali per le lingue furlane - Agenzia regionale per la lingua friulana, (ARLeF);

b) la stipula da parte della Regione di specifiche convenzioni con quelle istituzioni scolastiche che adottino modelli curricolari integrati e innovativi di particolare interesse anche per lo sviluppo del processo complessivo di sistema in una logica di continuità tra i segmenti formativi e che realizzino materiali documentali strutturati.

3. Il Piano può prevedere altresì collaborazioni con gli enti locali e le realtà associative di cui all'art. 24 della legge finalizzate al coordinamento delle iniziative.

4. Il Piano infine:

a) favorisce la costituzione di reti di scuole e l'individuazione di scuole polo sul territorio intese come modello organizzativo di riferimento per la realizzazione degli interventi di insegnamento della lingua friulana;

b) definisce le modalità per rilevare le esigenze riguardo alla formazione in servizio dei docenti quale supporto e sviluppo della riflessività professionale e di aggiornamento relativo a specifici ambiti di intervento;

c) individua modalità di sostegno e promozione delle scuole secondarie di secondo grado che intendano arricchire il proprio Piano dell'offerta formativa con itinerari di insegnamento e apprendimento di e in lingua friulana.

Art. 6.

Linee guida organizzative e metodologico – didattiche del Piano

1. Il Piano individua nel plurilinguismo la dimensione organizzativa e metodologico-didattica che risponde al riconoscimento della specificità della realtà culturale, sociale e linguistica della comunità territoriale. La presenza nel territorio della regione di lingue e di culture plurali costituisce un contesto privilegiato di formazione e di ricerca educativa che il sistema scolastico declina mediante l'assunzione del modello pluri/interlinguistico e pluri/interculturale.

2. Il plurilinguismo trova nell'art. 4 della legge valide possibilità di arricchimento nella comparazione, collaborazione e cooperazione con le minoranze linguistiche storiche presenti sul territorio regionale del Friuli Venezia Giulia, con le comunità ladine e le altre minoranze a livello nazionale, con le minoranze linguistiche riconosciute, a livello internazionale, anche attraverso la promozione di progetti transfrontalieri tendenti alla costruzione di curricoli integrati. Nel contesto internazionale, particolare rilievo assumono gli scambi con realtà scolastiche di Paesi ove siano presenti comunità di origine friulana.

3. Le linee guida per l'insegnamento e l'apprendimento della lingua friulana previste dal Piano si iscrivono all'interno della dimensione plurilingue in grado di raccordare le lingue di minoranza con la lingua italiana e con le lingue straniere, nel rispetto dei principi sanciti nei seguenti documenti:

a) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue delineato dal Consiglio d'Europa nel 2001;

b) raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente;

c) raccomandazione 23 aprile 2008 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente;

d) decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 31 luglio 2007 (Indicazioni per la scuola d'infanzia e del primo ciclo di istruzione indicazioni per il curricolo).

4. Il Piano prevede la possibilità di scelta dell'insegnamento della lingua friulana quale strumento per l'esercizio dei diritti-doveri di cittadinanza attiva anche in dimensione europea, consentendo lo sviluppo delle competenze di base e di cittadinanza di cui quella linguistico-comunicativa risulta centrale per lo sviluppo negli allievi di una coscienza identitaria e per la promozione di atteggiamenti di conoscenza, comprensione e rispetto nei confronti delle diversità, nonché per una convivenza democratica.

Art. 7.

Sostegno finanziario alle scuole

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 15, commi 1 e 2 della legge, la Regione trasferisce le risorse destinate al finanziamento delle spese da sostenere per i docenti impegnati sia nell'attività didattica che nell'organizzazione di quest'ultima:

a) alle scuole dell'infanzia, con esclusione delle sezioni sperimentali denominate "Sezioni Primavera", alle scuole primarie e alle scuole secondarie di primo grado, situate nei comuni delimitati ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge, che abbiano programmato l'insegnamento della lingua friulana per un numero complessivo di ore non inferiore a trenta per gruppo classe per anno scolastico;



b) alle scuole secondarie di secondo grado situate nei comuni delimitati ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge, che prevedono di realizzare iniziative di insegnamento della lingua friulana nell'ambito di progetti di arricchimento dell'offerta formativa per un numero complessivo di ore non inferiore a venti per gruppo classe per anno scolastico.

2. L'entità del finanziamento di cui al comma 1, lettera a) è determinata dalla somma:

a) di una quota, calcolata sulla base del costo orario per l'attività di docenza quale risultante dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, rapportato al numero delle ore di insegnamento programmate nell'orario curricolare complessivo, limitatamente al numero delle ore non rientranti nell'orario di servizio obbligatorio dei docenti, come previsto dal contratto collettivo medesimo;

b) di un'ulteriore quota pari al dieci per cento della quota di cui alla lettera a), per il sostegno degli oneri organizzativi rientranti nelle seguenti tipologie di spesa:

- 1) gestione amministrativo – contabile;
- 2) spese generali e di funzionamento;
- 3) acquisto e noleggio di materiali e attrezzature per uso didattico.

3. Nell'ipotesi in cui le scuole di cui al comma 1, lettera a) costituiscono, ai fini del coordinamento delle attività di insegnamento della lingua friulana, delle reti formate da almeno tre scuole, la Regione trasferisce alla scuola capofila di rete le risorse destinate al finanziamento delle spese da sostenere per i docenti impegnati nell'attività didattica, per l'insegnante che svolge funzioni di coordinatore della rete, per l'organizzazione dell'insegnamento nelle scuole appartenenti alla rete e per gli oneri di gestione amministrativo – contabile della stessa.

4. L'entità del finanziamento di cui al comma 3 è determinata dalla somma:

a) di una quota, calcolata sulla base del costo orario per l'attività di docenza, quale risultante dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, rapportato al numero delle ore di insegnamento programmate nell'orario curricolare complessivo nell'ambito delle scuole facenti parte della rete, limitatamente al numero delle ore non rientranti nell'orario di servizio obbligatorio dei docenti, come previsto dal contratto collettivo medesimo;

b) di un'ulteriore quota, pari al quindici per cento della quota di cui alla lettera a), per il sostegno degli oneri organizzativi rientranti nelle seguenti tipologie di spesa:

- 1) gestione amministrativo – contabile;
- 2) spese generali e di funzionamento;
- 3) acquisto e noleggio di materiali e attrezzature per uso didattico;
- 4) spese per le attività di coordinamento della rete effettuate da insegnanti qualificati individuati all'interno dell'elenco di cui all'art. 10, in ragione di una unità per ciascuna rete, con funzioni di progettazione, supporto e supervisione.

5. Le risorse di cui ai commi 2, 3 e 4 sono assegnate alle singole scuole e alle scuole capofila di rete, a seguito della comunicazione, effettuata dall'Ufficio scolastico regionale entro il 30 settembre dell'anno scolastico di riferimento, avente ad oggetto il fabbisogno di ore di insegnamento programmate nell'orario curricolare complessivo con la specificazione del numero di ore di docenza non rientranti nell'orario di servizio obbligatorio, come previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

6. Le scuole secondarie di secondo grado di cui al comma 1, lettera b) sono finanziate, compatibilmente con le risorse disponibili a seguito dell'assegnazione dei finanziamenti alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado. Viene data priorità alle scuole i cui progetti di insegnamento coinvolgono il maggior numero di allievi e si pongono in continuità con precedenti esperienze di insegnamento realizzate nella medesima istituzione.

7. L'entità del finanziamento di cui al comma 6 è calcolata sulla base del costo orario per l'attività di docenza, quale risultante dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, rapportato al numero delle ore di insegnamento programmate nell'ambito di progetti di arricchimento dell'offerta formativa, limitatamente al numero delle ore non rientranti nell'orario di servizio obbligatorio dei docenti, come previsto dal contratto collettivo medesimo.

8. Le risorse di cui al comma 7 sono assegnate alle singole scuole a seguito della comunicazione, effettuata dall'Ufficio scolastico regionale entro il 30 settembre dell'anno scolastico di riferimento, avente ad oggetto il fabbisogno di ore per le iniziative formative di insegnamento programmate nell'ambito di progetti di arricchimento dell'offerta formativa con la specificazione del numero delle ore di docenza non rientranti nell'orario di servizio obbligatorio, come previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

9. Le scuole beneficiarie dei trasferimenti finanziari di cui al presente articolo trasmettono alla Direzione centrale il rendiconto delle spese sostenute, entro il termine fissato con il decreto di concessione e con le modalità di cui agli articoli 41, 41-bis, 42 e 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

10. Le scuole beneficiarie dei trasferimenti finanziari di cui al presente articolo, nell'attuare gli interventi di insegnamento della lingua friulana tengono conto delle indicazioni contenute nel Piano.

Art. 8.

Competenze dell'ARLeF

1. L'ARLeF concorre nell'attuazione degli interventi e delle azioni di competenza della Regione nel settore dell'istruzione, svolgendo i seguenti compiti:

a) verifica e valuta lo stato di applicazione dell'insegnamento e dell'uso della lingua friulana nelle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 15, comma 4, della legge;

b) propone, ai sensi dell'art. 15, comma 3, della legge, le modalità di applicazione delle misure del finanziamento destinato alle istituzioni scolastiche, valorizzando gli istituti che applicano modelli di insegnamento della lingua friulana più avanzati, all'interno di un quadro plurilingue, secondo lo standard europeo;

c) indica le linee per la produzione di materiale didattico, ai sensi dell'art. 16 della legge.

Art. 9.

Divieto di cumulo

1. I finanziamenti di cui al presente Capo non sono cumulabili con i finanziamenti regionali concessi per l'insegnamento della lingua e cultura friulana ai sensi del Capo II del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 20 maggio 2011, n. 114 (Regolamento concernente criteri e modalità per l'attuazione degli interventi previsti in materia di istruzione scolastica dall'art. 7, commi 8 e 9, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge Finanziaria 2002) e dall'art. 7, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge Finanziaria 2006)).

CAPO III

ELENCO REGIONALE DEGLI INSEGNANTI CON COMPETENZE RICONOSCIUTE PER L'INSEGNAMENTO DELLA LINGUA FRIULANA

Art. 10.

Istituzione e tenuta dell'Elenco regionale

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 17 della legge, presso la Direzione centrale è istituito l'Elenco regionale degli insegnanti con competenze riconosciute per l'insegnamento della lingua friulana, di seguito denominato Elenco regionale, articolato nei seguenti settori:

- a) scuole dell'infanzia;
- b) scuole primarie;
- c) scuole secondarie di primo grado;
- d) scuole secondarie di secondo grado.



2. Nell'Elenco regionale sono iscritti con decreto del Direttore centrale competente in materia di istruzione gli insegnanti in possesso di entrambi i seguenti requisiti:

a) essere in servizio nelle istituzioni scolastiche della regione oppure inseriti nelle graduatorie provinciali o d'istituto;

b) disporre delle competenze nella lingua friulana acquisite secondo quanto stabilito dall'Ufficio scolastico regionale, che individua i titoli necessari.

3. L'Elenco regionale è pubblicato sul sito istituzionale della Regione.

4. In relazione alle abilitazioni all'insegnamento o, in mancanza di abilitazioni, ai titoli di studio posseduti dai candidati, l'iscrizione può essere disposta anche in due o più dei settori indicati al comma 1. L'iscrizione nell'Elenco regionale costituisce condizione necessaria per svolgere attività di insegnamento della lingua friulana nonché per esercitare la funzione di coordinatore di rete di cui all'art. 7, comma 3.

5. Gli insegnanti iscritti nell'Elenco regionale rimangono liberi di aderire o meno alle attività di insegnamento della lingua friulana loro proposte dalle scuole.

6. Per le finalità di cui al comma 2, gli insegnanti interessati presentano domanda di iscrizione entro i termini e con le modalità fissati da un avviso che riporta i titoli individuati dall'Ufficio scolastico regionale come necessari ad attestare il possesso delle competenze nella lingua friulana.

7. L'avviso di cui al comma 6 è emanato con cadenza annuale dal Direttore centrale competente in materia di istruzione sentite le organizzazioni sindacali e sentita altresì la Commissione permanente per l'insegnamento della lingua friulana al fine di assicurare la funzione di coordinamento di cui all'art. 13, comma 4 della legge.

8. Gli insegnanti iscritti nell'Elenco regionale comunicano le variazioni o la perdita dei requisiti di cui al comma 2, lettera a) e le variazioni relative alle abilitazioni o ai titoli di cui al comma 4 alla Direzione centrale la quale provvede alle conseguenti variazioni dell'iscrizione o alla cancellazione dall'Elenco regionale.

Art. 11.

Utilizzo del personale docente iscritto nell'Elenco regionale

1. Il fabbisogno di docenti per l'insegnamento della lingua friulana è soddisfatto facendo ricorso agli iscritti nell'Elenco regionale, con priorità per i docenti in servizio presso l'istituzione scolastica interessata e, in subordine, per quelli in servizio presso una delle istituzioni scolastiche della rete eventualmente costituita ai fini del coordinamento delle attività di insegnamento della lingua friulana o per quelli inseriti nella graduatoria provinciale o d'istituto, da utilizzare nel rispetto delle norme contrattuali di comparto e del regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche.

2. Nel caso in cui tra il personale di cui al comma 1 non siano reperibili docenti iscritti nell'Elenco regionale, i criteri per la scelta, nell'ambito dell'Elenco, dei docenti da utilizzare sono definiti dalle singole istituzioni scolastiche interessate o dalle istituzioni scolastiche della rete.

3. La retribuzione dei docenti per le prestazioni aggiuntive di insegnamento e per quelle funzionali all'insegnamento è definita sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoro.

CAPO IV

INTERVENTI DI PROMOZIONE

Art. 12.

Iniziative di informazione e sensibilizzazione delle famiglie

1. Le iniziative d'informazione e di sensibilizzazione previste dall'art. 18, comma 1, della legge al fine di diffondere presso le famiglie la conoscenza degli obiettivi e delle caratteristiche del Piano di cui al Capo II sono realizzate:

a) direttamente dall'Amministrazione regionale, per il tramite della Direzione centrale, mediante l'acquisizione in economia di beni e servizi in applicazione del regolamento vigente in materia;

b) mediante la concessione di contributi, secondo le modalità e i criteri di cui al comma 2 e agli articoli 13 e 14, ad altri soggetti pubblici o a soggetti privati aventi la propria sede legale o operativa nel territorio regionale e operanti, sulla base dei propri statuti, nel settore della promozione e diffusione della lingua friulana.

2. Le iniziative proposte dai soggetti di cui al comma 1, lettera b) sono individuate a seguito di un bando emesso dal Direttore centrale competente in materia di istruzione e pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione, nel quale sono definiti:

a) gli obiettivi perseguiti, i contenuti obbligatori delle iniziative da attuare e i relativi tempi di realizzazione;

b) il dettaglio dei costi ammissibili, articolati in: costi di personale, costi per l'esecuzione dell'iniziativa, costi relativi alla valorizzazione e promozione dell'iniziativa stessa;

c) i termini e le modalità di presentazione delle domande, con l'indicazione dell'eventuale numero massimo di domande presentabili da ciascun soggetto;

d) le risorse finanziarie complessivamente disponibili e l'importo massimo finanziabile per ciascuna iniziativa;

e) la soglia minima di punteggio per l'ammissibilità delle iniziative a finanziamento;

f) la documentazione da allegare alla domanda, con la relativa modulistica.

g) le modalità di erogazione del finanziamento;

h) le modalità e i termini di rendicontazione;

i) le forme e le modalità di effettuazione del monitoraggio in ordine ai risultati conseguiti.

Art. 13.

Criteri di valutazione e di priorità

1. Ai fini della valutazione delle iniziative proposte dai soggetti di cui all'art. 12, comma 1, lettera b) e della formulazione della graduatoria, sono stabiliti i seguenti criteri e punteggi:

a) esperienza acquisita dal soggetto proponente in ambito di promozione e diffusione della lingua friulana, fino a un massimo di punti 30/100;

b) qualità dell'iniziativa e grado di innovatività della stessa, fino a un massimo di punti 30/100;

c) capacità organizzativa del soggetto proponente in termini di disponibilità di strutture stabili e di adeguata organizzazione per la promozione e diffusione della lingua friulana, fino a un massimo di punti 20/100;

d) interesse dell'Amministrazione regionale sotto il profilo dell'attinenza dell'iniziativa rispetto alle linee di indirizzo, agli obiettivi della Regione alla promozione e alla diffusione della lingua friulana, e coerenza con il Piano fino a un massimo di punti 10/100;

e) rapporto tra costi e risultati attesi, fino a un massimo di punti 10/100.

2. In caso di iniziative a parità di punteggio, l'ordine di graduatoria è determinato dall'applicazione successiva dei seguenti criteri di priorità:

a) iniziative che hanno ottenuto un punteggio maggiore nell'ambito del criterio di cui al comma 1, lettera a);

b) iniziative che hanno ottenuto un punteggio maggiore nell'ambito del criterio di cui al comma 1, lettera b);

c) ordine cronologico di presentazione della domanda.

Art. 14.

Procedimento contributivo

1. Ai fini della concessione dei contributi di cui all'art. 12, il Servizio competente in materia di istruzione, di seguito Servizio, accerta la sussistenza dei requisiti soggettivi dei richiedenti e dei requisiti oggettivi delle iniziative, verifica la completezza e la regolarità formale delle domande e procede, sulla base dei criteri di cui all'art. 13, alla valutazione comparativa delle iniziative risultate ammissibili, anche avvalendosi di esperti esterni all'Amministrazione regionale, individuati secondo quanto previsto dalla normativa vigente.



2. A conclusione dell'istruttoria, con decreto del Direttore centrale, vengono approvati:

a) la graduatoria, secondo l'ordine decrescente di punteggio, delle iniziative ammesse a finanziamento, con l'indicazione del contributo rispettivamente assegnato, e delle iniziative ammissibili a finanziamento, ma non finanziate per carenza di risorse;

b) l'elenco delle iniziative non ammissibili a finanziamento, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.

3. Entro novanta giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande, il Servizio provvede alla concessione dei contributi, secondo l'ordine decrescente della graduatoria e fino all'esaurimento delle risorse disponibili. Qualora nell'esercizio di riferimento si rendano disponibili ulteriori risorse, è disposto lo scorrimento della graduatoria.

4. Il contributo è concesso a copertura dell'intera spesa ammissibile, entro i limiti dell'importo determinato dal bando di cui all'art. 12, comma 2. Nel caso in cui le risorse disponibili non risultino sufficienti a coprire l'intera spesa ammissibile, il contributo può essere concesso per un importo inferiore, a condizione che il beneficiario assicuri un cofinanziamento a copertura dell'intera spesa ammissibile. In assenza di tale cofinanziamento, il beneficiario può rideterminare detta spesa, purché la rideterminazione non ne comporti una riduzione superiore al trenta per cento.

5. Sono consentite compensazioni tra le diverse tipologie di spesa ammissibili previste dal bando a condizione che ciò non comporti una modifica sostanziale dell'iniziativa proposta. Per modifiche sostanziali si intendono le variazioni apportate all'attività tali da alterare significativamente gli obiettivi, quali risultanti dalla documentazione sottoposta in sede di presentazione della domanda.

6. I contributi possono essere erogati in un'unica soluzione all'atto della concessione e sono rendicontati secondo quanto disposto dagli articoli 41, 41-bis, 42 e 43 della legge regionale 7/2000.

Art. 15.

Iniziative di insegnamento della lingua friulana agli adulti

1. In attuazione dell'art. 18, comma 2, della legge, la Regione sostiene l'insegnamento della lingua friulana agli adulti mediante il finanziamento di iniziative coerenti con il Piano, realizzate dai seguenti soggetti:

a) Università degli Studi di Udine;

b) istituzioni scolastiche di cui all'art. 4, comma 3 della legge 482/1999, situate nei territori delimitati ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge;

c) soggetti di cui all'art. 24, commi 2 e 3, della legge.

2. Al finanziamento delle iniziative realizzate dai soggetti di cui al comma 1 si provvede mediante:

a) concessione di un contributo a favore dell'Università degli Studi di Udine, previa stipula di una convenzione che definisce l'oggetto dell'iniziativa e i risultati attesi, stabilisce il limite massimo della partecipazione finanziaria della Regione, i tempi di realizzazione, l'articolazione delle spese ammissibili, le modalità di erogazione del finanziamento nonché le modalità di verifica dei risultati conseguiti e di accertamento delle spese effettivamente sostenute;

b) concessione di contributi a istituzioni scolastiche della regione per la realizzazione di iniziative, da definirsi nell'ambito del piano annuale di interventi per lo sviluppo dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche statali e paritarie della regione di cui all'art. 7, comma 9, primo periodo, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), con le modalità previste dal relativo regolamento di attuazione, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 114/2011;

c) concessione di contributi ai soggetti di cui al comma 1, lettera c), secondo le procedure di cui all'art. 12, comma 2, ed agli articoli 13 e 14.

Art. 16.

Corsi e iniziative a favore degli immigrati presenti nelle aree delimitate

1. In attuazione dell'art. 18, comma 3 della legge, la Regione promuove l'insegnamento della lingua friulana per gli immigrati presenti nei territori delimitati ai sensi dell'art. 3, comma 1 della legge mediante la realizzazione di corsi e di iniziative specifiche, finanziati nell'ambito del Programma annuale di cui all'art. 9, comma 23 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21).

Art. 17.

Insegnamento della lingua friulana nelle istituzioni scolastiche situate nei territori esclusi dalla delimitazione di cui all'art. 3, comma 1, della legge

1. In attuazione dell'art. 18, comma 4 della legge, la Regione trasferisce alle scuole dell'infanzia, con esclusione delle sezioni sperimentali denominate "Sezioni Primavera", alle scuole primarie e alle scuole secondarie di primo grado, situate nei territori esclusi dalla delimitazione di cui all'art. 3, comma 1, della legge, che abbiano programmato iniziative di insegnamento della lingua friulana, le risorse destinate al finanziamento delle spese da sostenere per i docenti impegnati nella relativa attività didattica e per l'organizzazione delle iniziative stesse.

2. Le scuole di cui al comma 1 sono finanziate, compatibilmente con le risorse disponibili a seguito dell'assegnazione dei finanziamenti previsti dall'art. 7, con le modalità di cui all'articolo medesimo, commi 6, 7 e 8. Viene data priorità alle scuole situate in Comuni contigui ai territori delimitati ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge.

3. Le scuole beneficiarie dei trasferimenti finanziari di cui al presente articolo, nell'attuare gli interventi di insegnamento della lingua friulana, tengono conto delle indicazioni contenute nel Piano.

CAPO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 18.

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000.

Art. 19.

Norme transitorie

1. Fino alla pubblicazione dell'Elenco regionale, al fine di garantire l'insegnamento della lingua friulana in relazione alla richiesta delle famiglie, le singole istituzioni scolastiche interessate o le istituzioni scolastiche della rete continuano ad avvalersi degli insegnanti dalle stesse individuati tra il personale docente che ha fornito la dichiarazione di disponibilità individuale ai sensi dell'art. 17, comma 1 della legge. La Regione collabora con l'Ufficio scolastico regionale per accertare le risorse di personale docente disponibile.

2. Per gli anni scolastici 2011/2012 e 2012/2013, qualora si manifesti una insufficienza delle risorse finanziarie disponibili o una carenza di insegnanti con competenze riconosciute per l'insegnamento della lingua friulana, la Giunta regionale può stabilire che le disposizioni di cui all'art. 7 si applichino esclusivamente alle scuole dell'infanzia e alle scuole primarie, purché le iniziative di insegnamento della lingua friulana proposte dalle scuole secondarie possano essere sostenute nell'ambito del piano annuale di interventi per lo sviluppo dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche statali e paritarie della regione, approvato ai sensi dell'art. 7, comma 9, primo periodo, della legge regionale 3/2002.



Art. 20.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

11R0465

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 agosto 2011, n. 0205/Pres.

LR 27/2007, art. 29, comma 6. Regolamento recante le modalità e i criteri di utilizzo dei mezzi finanziari assegnati per il sostegno di interventi di promozione e sviluppo della cooperazione a favore di enti, associazioni ed enti cooperativi non aderenti ad associazioni di rappresentanza cooperativa, (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 36 del 7 settembre 2011)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), con particolare riferimento all'articolo 29, comma 6, il quale dispone che l'Amministrazione regionale, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, è autorizzata a sostenere interventi di promozione e sviluppo della cooperazione a favore di enti e associazioni, escluse le Associazioni regionali di cooperative di cui all'articolo 27, nonché a favore degli enti cooperativi non aderenti ad Associazioni di rappresentanza cooperativa;

Atteso altresì che il medesimo articolo dispone che con regolamento regionale sono determinati le modalità ed i criteri di utilizzo dei mezzi finanziari assegnati;

Visto l'allegato schema di regolamento, predisposto in attuazione della norma sopraindicata dalla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione, che definisce puntualmente le iniziative finanziabili, i soggetti beneficiari, le caratteristiche e l'intensità dell'aiuto, le spese ammissibili, le modalità ed i termini per la presentazione della domanda, stabilendo inoltre i criteri per la valutazione delle iniziative stesse e la formulazione della relativa graduatoria, nonché le modalità di concessione, rendicontazione, liquidazione, riduzione e revoca del contributo;

Ritenuto di procedere all'emanazione dell'allegato «Regolamento recante le modalità e i criteri di utilizzo dei mezzi finanziari assegnati per il sostegno di interventi di promozione e sviluppo della cooperazione a favore di enti, associazioni ed enti cooperativi non aderenti ad Associazioni di rappresentanza cooperativa, in attuazione dell'articolo 29, comma 6, della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo)»;

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera r);

Vista la deliberazione della Giunta Regionale 28 luglio 2011, n. 1441;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante le modalità e i criteri di utilizzo dei mezzi finanziari assegnati per il sostegno di interventi di promozione e sviluppo della cooperazione a favore di enti, associazioni ed enti cooperativi non aderenti ad Associazioni di rappresentanza cooperativa, in attuazione dell'articolo 29, comma 6, della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo)», allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

Regolamento recante le modalità e i criteri di utilizzo dei mezzi finanziari assegnati per il sostegno di interventi di promozione e sviluppo della cooperazione a favore di enti, associazioni ed enti cooperativi non aderenti ad Associazioni di rappresentanza cooperativa, in attuazione dell'articolo 29, comma 6, della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo).

Art. 1.

Finalità

1. Il presente Regolamento, in attuazione dell'articolo 29, comma 6, della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), di seguito denominata legge, disciplina le modalità e i criteri di utilizzo dei mezzi finanziari assegnati per il sostegno di interventi di promozione e sviluppo della cooperazione a favore di enti e associazioni, escluse le Associazioni regionali di cooperative di cui all'articolo 27 della legge, nonché a favore degli enti cooperativi non aderenti ad Associazioni di rappresentanza cooperativa.

Art. 2.

Iniziative finanziabili

1. Sono oggetto di finanziamento le seguenti iniziative localizzate sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia:

- a) investimenti funzionali ad interventi di ammodernamento, ampliamento, riconversione e ristrutturazione di imprese cooperative esistenti;
- b) progetti di animazione economica e promozione cooperativa.

Art. 3.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

- a) interventi di ammodernamento: iniziative volte ad apportare innovazioni tecnologiche nell'impresa cooperativa esistente ovvero un miglioramento delle condizioni ambientali di lavoro ovvero un miglioramento delle condizioni ecologiche legate ai processi produttivi;
- b) interventi di ampliamento: iniziative volte ad accrescere la capacità di produzione dei prodotti attuali, sempre che gli impianti preesistenti presentino un valore rilevante rispetto ai nuovi immobilizzi;
- c) interventi di riconversione: iniziative dirette ad introdurre produzioni appartenenti a comparti merceologici diversi attraverso la modifica dei cicli produttivi degli impianti esistenti;
- d) interventi di ristrutturazione: iniziative dirette alla riorganizzazione dell'impresa cooperativa esistente attraverso la razionalizzazione, il rinnovo, l'aggiornamento tecnologico degli impianti già presenti.

Art. 4.

Soggetti beneficiari

1. Sono ammesse a beneficiare dei contributi previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera a), le società cooperative sociali iscritte all'Albo regionale delle cooperative sociali di cui al capo II della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale) e le società cooperative appartenenti alla categoria delle cooperative di produzione e lavoro, aventi sede legale nel territorio regionale, con iscrizione nella sezione a mutualità prevalente del Registro regionale delle cooperative di cui all'articolo 3 della legge, purché non aderenti ad Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo.



2. Sono ammessi a beneficiare dei contributi previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera b):

a) le società di mutuo soccorso aventi sede legale nel territorio regionale, iscritte all'Elenco regionale speciale degli enti cooperativi di cui all'articolo 5 della legge;

b) gli enti pubblici con sede legale nel territorio regionale che esercitano, in base alla legge regionale 20/2006, funzioni in materia di cooperazione.

3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, lettera a), devono possedere i seguenti requisiti:

a) essere regolarmente costituiti ed iscritti al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. competente per territorio;

b) non essere in situazione di difficoltà, secondo la definizione di difficoltà fornita al paragrafo 2.1 della Comunicazione della Commissione 2004/C244/02, pubblicata sulla GU C 244 dell'1.10.2004 e riportata nell'Allegato A;

c) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;

d) non essere destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);

e) non trovarsi nelle condizioni ostative alla concessione del contributo previste dalla vigente normativa antimafia;

f) avere personale dipendente a tempo indeterminato e trovarsi in situazione di regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali. Al fine della verifica del rispetto di tale requisito, il Servizio competente in materia di cooperazione, di seguito Servizio, dispone la concessione e la liquidazione del contributo previa acquisizione del DURC o di documentazione equipollente attestante la regolarità contributiva dell'impresa. In caso di DURC irregolare, il contributo non può essere concesso, e non sussiste la possibilità di successiva regolarizzazione.

Art. 5.

Caratteristiche e intensità dell'aiuto

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato ed in particolare nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («*de minimis*»), pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie L n. 379 del 28 dicembre 2006.

2. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) 1998/2006, l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi ad una medesima impresa non può superare i seguenti limiti nell'arco di tre esercizi finanziari:

a) 100.000,00 euro per le imprese attive nel settore del trasporto su strada;

b) 200.000,00 euro per le imprese attive nei settori diversi dal trasporto su strada.

3. L'intensità massima dei contributi previsti dal presente regolamento è pari al cinquanta per cento della spesa ammissibile. I medesimi contributi non sono cumulabili con altri incentivi pubblici concessi per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le medesime spese, quando tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata dell'articolo 2, paragrafo 5 del Regolamento (CE) n. 1998/2006.

4. L'importo minimo della spesa ammissibile a contributo è pari a 10.000,00 euro; l'importo massimo della spesa medesima è pari a 50.000,00 euro.

Art. 6.

Settori esclusi

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1998/2006, sono escluse dai contributi previsti per le iniziative di cui all'articolo 2 le tipologie di aiuto e i settori di attività indicati nell'Allegato B.

Art. 7.

Ammissibilità delle spese

1. Sono ammissibili a contributo le spese relative alle iniziative di cui all'articolo 2, sostenute dai beneficiari successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo.

2. Sono ammissibili in particolare le seguenti tipologie di spesa:

a) relativamente alle iniziative di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a):

1) acquisto di impianti, macchinari, stampi ed attrezzature destinati alla produzione, al settore amministrativo contabile ed alla movimentazione dei prodotti all'interno dell'unità produttiva oggetto del contributo;

2) acquisto di arredi e mobili d'ufficio, ad esclusione dei beni di lusso ed ornamentali;

3) acquisto di strumentazioni e programmi informatici, attinenti all'attività svolta dall'impresa;

b) relativamente alle iniziative di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b):

1) costi salariali sostenuti per l'occupazione del personale impiegato per la realizzazione delle iniziative, limitatamente al tempo da tale personale dedicato esclusivamente a ciascuna iniziativa;

2) acquisto di attrezzature e programmi informatici, nonché delle relative licenze d'uso;

3) costi per la realizzazione di pubblicazioni divulgative ed informative e per l'effettuazione di attività di comunicazione e di pubblicizzazione;

4) oneri per la conservazione degli archivi delle società di mutuo soccorso.

3. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 2, non sono considerate ammissibili le spese relative a:

a) acquisizione di servizi continuativi o periodici connessi al normale funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale ordinaria, economica e finanziaria, la consulenza legale e notarile, i servizi di contabilità o revisione contabile;

b) interessi debitori e commissioni per operazioni finanziarie, perdite di cambio e altri oneri meramente finanziari;

c) canoni di hosting o housing, per abbonamenti e allacciamenti;

d) acquisto e realizzazione di beni immobili e relativa impiantistica generale, e comunque per interventi edilizi;

e) noleggio di strumentazioni e di attrezzature;

f) IVA ed altre imposte e tasse, se recuperabili, valori bollati, aggi, ammende e penali;

g) trasferte dei dipendenti e dei soci e titolari dell'impresa;

h) acquisto di beni o materiali usati;

i) ammortamento di immobili, impianti, attrezzature e macchinari;

l) contributi in natura;

m) garanzie bancarie fornite da un istituto di credito o da altri istituti finanziari;

n) oneri per scorte;

o) canoni di locazione, fornitura di energia elettrica, di riscaldamento, di servizi telefonici, e altre spese generali;

p) acquisto o noleggio di beni mobili registrati;

q) oneri di ordinaria manutenzione, di aggiornamento hardware e software e relativi a contratti di assistenza;

r) investimenti di pura sostituzione di beni mobili e beni immateriali già in dotazione al beneficiario.



4. Non sono in ogni caso ammissibili le spese per l'acquisizione di beni sostenute mediante leasing.

5. Non sono ammissibili le specifiche spese comprovate da fatture quietanzate, o da altri documenti contabili aventi forza probante equivalente, già ammesse ad altra misura di sostegno finanziario locale, regionale, nazionale o comunitario.

Art. 8.

Avvio, durata e conclusione dell'iniziativa

1. I beneficiari indicano nella domanda le date presunte di avvio e di conclusione dell'iniziativa.

2. I beneficiari devono avviare l'iniziativa a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, ovvero a quello di spedizione della stessa a mezzo raccomandata, ed entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'approvazione della graduatoria di cui all'articolo 10, comma 5, e della relativa ammissione a finanziamento, salvo una proroga autorizzata ai sensi dell'articolo 20, nei termini ivi previsti.

3. I beneficiari comunicano al Servizio la data dell'effettivo avvio dell'iniziativa entro il termine che sarà fissato dal Direttore del Servizio nella comunicazione di cui all'articolo 10, comma 5.

4. L'avvio dell'iniziativa coincide:

a) nel caso di acquisto di beni mobili, con la data di consegna degli stessi specificata nel documento di consegna, ovvero, in carenza di tale documentazione, con la data della prima fattura;

b) nel caso di fornitura di servizi, con la data di inizio della prestazione, specificata nel contratto o nella documentazione equipollente ovvero, in mancanza di tale documentazione, con la data della prima fattura.

5. La realizzazione dell'iniziativa può avere una durata massima di dodici mesi dall'effettivo avvio, fatte salve eventuali proroghe di cui all'articolo 20.

6. L'iniziativa si intende conclusa alla data dell'ultimo costo dimostrabile da fattura quietanzata o da altra documentazione giustificativa equipollente.

Art. 9.

Modalità e termini per la presentazione delle domande

1. Ogni soggetto può presentare una sola domanda di contributo, pena l'inammissibilità di tutte le domande presentate.

2. La domanda, redatta sul modello riportato nell'Allegato C e pubblicato sul sito istituzionale della Regione, sottoscritta dal legale rappresentante o da soggetto munito di potere di firma, e completa dei documenti richiesti, è presentata al Servizio entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, a pena di inammissibilità. La domanda può essere presentata a mani presso l'ufficio protocollo della Direzione competente ovvero essere spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suddetto. Ai fini del rispetto del termine fa fede la data del timbro postale, purché la raccomandata pervenga all'ufficio competente entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine.

3. Nella domanda sono descritti in dettaglio le caratteristiche soggettive del soggetto richiedente, le caratteristiche e gli obiettivi dell'iniziativa, il periodo di svolgimento e l'elenco dettagliato delle spese preventivate.

4. La documentazione di domanda comprende:

a) solo per le società cooperative e per le società di mutuo soccorso, le dichiarazioni sostitutive di atto notorio attestanti i requisiti soggettivi nonché, in applicazione dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro;

b) la relazione tecnica illustrativa dell'iniziativa oggetto della richiesta di contributo, redatta su carta libera;

c) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa ai contributi *de minimis* eventualmente ricevuti nel corso degli ultimi tre esercizi finanziari;

d) solo per le società cooperative e per le società di mutuo soccorso, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare in corso di validità ovvero la richiesta del DURC inoltrata agli uffici competenti, o documentazione equipollente;

e) preventivo dettagliato delle spese relative all'iniziativa.

5. Eventuali modifiche e integrazioni al modello di domanda di contributo di cui al comma 2 sono adottate con decreto del Direttore del Servizio, pubblicato sul sito istituzionale della Regione.

Art. 10.

Istruttoria amministrativa delle domande

1. Il Servizio istruisce le domande e verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti per la singola tipologia di iniziativa, effettuando, ove necessario, gli opportuni accertamenti anche mediante sopralluoghi o richiedendo, nei limiti previsti dalla legge, eventuale documentazione integrativa.

2. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, fatti salvi i casi di esclusione espressamente previsti, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato, assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. È consentita la richiesta di proroga del termine a condizione che sia debitamente motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. Qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione decorra inutilmente, la domanda viene archiviata d'ufficio e ne viene data comunicazione ai richiedenti.

3. Le iniziative risultate ammissibili sono oggetto di valutazione comparativa, sulla base dei criteri di cui all'articolo 11.

4. A conclusione dell'istruttoria, con decreto del Direttore del Servizio, vengono approvati:

a) la graduatoria, secondo l'ordine decrescente di punteggio, delle iniziative ammesse a finanziamento, con l'indicazione del contributo rispettivamente assegnato e delle iniziative ammissibili a finanziamento, ma non finanziate per carenza di risorse;

b) l'elenco delle iniziative non ammissibili a finanziamento, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.

5. Il Servizio, a seguito dell'approvazione della graduatoria, provvede a dare comunicazione dell'ammissione o non ammissione a finanziamento ai soggetti interessati.

Art. 11.

Criteri di valutazione e criteri di priorità

1. Ai fini della valutazione delle iniziative e della formulazione della graduatoria sono stabiliti i seguenti criteri e punteggi:

a) intervento di investimento presentato da società cooperative sociali: punti 20;

b) intervento di investimento presentato da società cooperative di categoria diversa da quella delle cooperative sociali: punti 15;

c) progetto di animazione economica e promozione cooperativa presentato da società di mutuo soccorso: punti 10;

d) progetto di animazione economica e promozione cooperativa presentato da enti pubblici aventi sede legale nel territorio regionale: punti 5.

2. A parità di punteggio si applicano i seguenti criteri di priorità, con i seguenti punteggi aggiuntivi:

a) iniziative presentate da società cooperative e società di mutuo soccorso i cui soci siano in maggioranza assoluta giovani di età compresa tra i 18 e 35 anni ovvero esclusivamente giovani di età compresa tra i 18 ed i 40 anni: un punto;

b) iniziative presentate da società cooperative e società di mutuo soccorso la cui base sociale sia costituita, in misura non inferiore al sessanta per cento, da donne: un punto;

c) imprese fino a 9 occupati: un punto;

d) imprese o enti pubblici con sede legale nei comuni montani: un punto.



3. In caso di ulteriore parità di punteggio l'ordine di graduatoria è determinato dall'ordine cronologico di presentazione delle domande, determinato dal timbro apposto dalla struttura competente; nel caso di domande pervenute nello stesso giorno, l'ordine cronologico è attestato dal numero progressivo di protocollo.

Art. 12.

Concessione del contributo

1. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, il Servizio provvede alla concessione dei contributi, secondo l'ordine decrescente della graduatoria e fino all'esaurimento delle risorse disponibili. Qualora nell'esercizio di riferimento si rendano disponibili ulteriori risorse, è disposto lo scorrimento della graduatoria.

2. Il contributo è concesso, in relazione all'intera spesa ammissibile, per un importo corrispondente all'applicazione della misura massima prevista dall'articolo 5, comma 3. Nel caso in cui le risorse disponibili non risultino sufficienti per la concessione di detto importo, il contributo può essere concesso per un importo inferiore, a condizione che il beneficiario assicuri un cofinanziamento fino alla concorrenza dell'intera spesa ammissibile. In assenza di tale cofinanziamento, il beneficiario può rideterminare detta spesa, purché la rideterminazione non ne comporti una riduzione superiore al cinquanta per cento.

3. La concessione dei contributi è subordinata all'accertamento dell'insussistenza di cause ostative di cui all'articolo 4, comma 3, lettera e), nonché alla verifica del rispetto del massimale di cui all'articolo 5, comma 2, sulla base di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell'impresa.

4. Le domande che non possono essere totalmente o parzialmente finanziate a causa dell'insufficiente disponibilità finanziaria vengono archiviate.

Art. 13.

Variazioni all'iniziativa in corso di realizzazione

1. Non sono ammissibili modifiche alle iniziative oggetto di provvedimento di concessione non imputabili a cause impreviste e imprevedibili, a cause di forza maggiore o impossibilità sopravvenuta che:

a) modifichino sostanzialmente obiettivi e finalità dell'iniziativa, quali risultanti dalla documentazione sottoposta in sede di presentazione della domanda e da eventuali documenti presentati ad integrazione della medesima;

b) comportino una riduzione del punteggio assegnato all'iniziativa tale da determinarne la collocazione nella graduatoria in una posizione inferiore a quella dell'ultima iniziativa finanziata.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, nel caso di eventuali variazioni in corso d'opera, il beneficiario trasmette al Servizio apposita istanza di variazione, debitamente sottoscritta e motivata con il supporto di idonea documentazione giustificativa, al fine di acquisire l'autorizzazione preventiva alla variazione.

3. Il Servizio si pronuncia sulle istanze di variazione entro 30 giorni dal loro ricevimento.

4. L'autorizzazione di eventuali variazioni non determina in alcun caso l'aumento del contributo concesso. Qualora le variazioni autorizzate comportino la riduzione della spesa ammessa a contributo, il Servizio procede alla proporzionale rideterminazione dello stesso, come previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera b).

Art. 14.

Presentazione della rendicontazione

1. Ai fini dell'erogazione del contributo, i beneficiari presentano al Servizio la rendicontazione di spesa entro il termine massimo di sei mesi dalla data di conclusione dell'iniziativa, come indicata nel provvedimento di concessione ed eventualmente prorogata ai sensi dell'articolo 20.

Art. 15.

Modalità di rendicontazione

1. Ai fini della rendicontazione le società cooperative e le società di mutuo soccorso presentano al Servizio la seguente documentazione:

a) relazione illustrativa dell'iniziativa realizzata e dei risultati raggiunti;

b) quadro economico finale di spesa;

c) prospetto riepilogativo della documentazione di spesa, complessivo e per tipologie di spesa;

d) documentazione di spesa secondo quanto previsto dall'articolo 41, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

e) dichiarazioni attestanti il mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 3, lettere a), b), c), d), nonché gli elementi necessari per la verifica dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 3, lettere e) e f).

2. La documentazione giustificativa delle spese sostenute e il pagamento delle medesime devono essere di data successiva a quella di presentazione della domanda.

3. La rendicontazione degli enti pubblici con sede legale nel territorio regionale che esercitano, in base alla legge, funzioni in materia di cooperazione avviene ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000.

4. Entro il termine di rendicontazione i beneficiari devono effettuare tutti i pagamenti relativi alle spese rendicontate, pena l'inammissibilità delle stesse.

Art. 16.

Liquidazione del contributo

1. Il Servizio procede all'istruttoria della documentazione presentata a rendicontazione delle iniziative, verificando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'erogazione del contributo. A tal fine il Servizio accerta, tramite controlli e sopralluoghi, l'effettiva conclusione delle iniziative, entro il termine di cui all'articolo 8, comma 5.

2. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento invia la relativa comunicazione all'interessato indicando le cause ed assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. È consentita la richiesta di proroga del termine suddetto a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

3. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato per l'integrazione della documentazione, il Servizio procede sulla base della documentazione agli atti.

4. Il contributo liquidabile non è in nessun caso superiore all'importo massimo concesso, anche qualora le spese rendicontate e ritenute ammissibili siano superiori a quanto preventivato.

5. I contributi sono liquidati entro novanta giorni dalla data di presentazione della rendicontazione. Detto termine è sospeso in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione della rendicontazione, nel caso in cui la stessa risulti irregolare o incompleta.

Art. 17.

Sospensione dell'erogazione del contributo

1. Ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale 7/2000, la sospensione dell'erogazione del contributo, di cui è data comunicazione ai beneficiari, può essere disposta in particolare nei seguenti casi:

a) qualora il Servizio abbia notizia, successivamente verificata, di situazioni, tra le quali l'inattività e la liquidazione volontaria dell'impresa, che facciano ritenere che l'interesse pubblico perseguito attraverso l'erogazione del contributo possa non essere raggiunto;

b) qualora la legittimità del rapporto contributivo sia condizionata dall'accertamento giudiziario di fatti o diritti, sino alla conclusione del procedimento giurisdizionale di primo grado;



c) in caso di notizia di richiesta o istanza di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa.

Art. 18.
Obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari sono tenuti a:

a) rispettare la tempistica per l'avvio, la conclusione e la rendicontazione delle iniziative prevista nel presente regolamento e nel provvedimento di concessione, salvo eventuali proroghe disposte ai sensi dell'articolo 20;

b) consentire ed agevolare ispezioni e controlli da parte dell'Amministrazione regionale;

c) comunicare tempestivamente al Servizio qualunque variazione dei propri dati, dei dati relativi al progetto finanziato nonché eventuali varianti, realizzazioni parziali, rinunce ovvero ogni altro fatto che possa pregiudicare la gestione o il buon esito dell'iniziativa;

d) richiedere autorizzazione preventiva al Servizio per eventuali variazioni in corso d'opera, come previsto all'articolo 13, comma 2.

2. Le società cooperative e le società di mutuo soccorso sono tenute inoltre a:

a) mantenere i requisiti indicati di cui all'articolo 4, comma 3, per tutta la durata di realizzazione dell'iniziativa e fino alla liquidazione del contributo;

b) rispettare la normativa vigente in tema di salute e sicurezza sul lavoro, nonché osservare le condizioni normative e retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi.

Art. 19.
Operazioni straordinarie

1. In caso di variazioni soggettive dei beneficiari a seguito di conferimento, scissione, trasformazione, scorporo o fusione d'impresa, il contributo può essere trasferito al soggetto subentrante, previa presentazione di specifica istanza, a condizione che tale soggetto sia in possesso dei requisiti previsti per l'accesso al contributo, continui ad esercitare l'impresa senza soluzione di continuità e assuma gli obblighi relativi.

2. L'impresa subentrante presenta, entro sei mesi dal deposito della registrazione dell'atto relativo alle operazioni straordinarie di cui al comma 1:

a) una richiesta di conferma di validità della domanda di contributo ovvero del provvedimento di concessione del contributo eventualmente già emesso;

b) una relazione descrittiva dell'operazione straordinaria, delle motivazioni che si pongono a fondamento della stessa, nonché dello stato delle attività riferite all'iniziativa oggetto di contributo;

c) copia dell'atto registrato relativo all'operazione straordinaria.

3. All'istanza di subentro devono essere allegate le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 e l'impegno alla prosecuzione dell'attività con assunzione dei relativi obblighi.

Art. 20.
Proroghe dei termini di avvio e conclusione delle iniziative

1. I termini di avvio e conclusione delle iniziative sono prorogabili, su richiesta del beneficiario, per una sola volta e per un periodo non superiore a sessanta giorni.

2. Le richieste di proroga dei termini di cui al comma 1, debitamente motivate, sono presentate al Servizio prima della scadenza dei termini medesimi, a pena di irricevibilità delle stesse.

3. Il Direttore del Servizio decide sulla richiesta di proroga con proprio decreto.

4. In caso di mancato accoglimento della richiesta di proroga del termine di conclusione dell'iniziativa, ovvero di presentazione della richiesta stessa a termine già scaduto, sono fatte salve le spese ammissibili sostenute fino al termine di conclusione originariamente stabilito, purché esse non risultino inferiori al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili.

Art. 21.
Controlli e verifiche tecniche

1. Il Servizio provvede ad effettuare controlli sulla regolarità della documentazione comprovante l'avvenuto sostenimento delle spese e sull'ammissibilità delle stesse.

2. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione del finanziamento il Servizio può effettuare controlli e verifiche ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

Art. 22.
Riduzione del contributo

1. Il contributo concesso viene ridotto in misura proporzionale alla spesa ritenuta ammissibile a rendiconto, purché sia accertato il mantenimento degli obiettivi e delle finalità originari, e la spesa ammissibile non risulti ridotta di più del cinquanta per cento, quando:

a) l'iniziativa viene realizzata parzialmente;

b) la spesa ammissibile a rendiconto risulta inferiore alla spesa ammessa a contributo, tenuto conto delle eventuali variazioni approvate ai sensi dell'articolo 13.

Art. 23.
Revoca del provvedimento di concessione

1. Il provvedimento di concessione del contributo è revocato nei seguenti casi:

a) rinuncia del beneficiario;

b) mancato conseguimento degli obiettivi e delle finalità originari;

c) difformità di realizzazione rispetto all'iniziativa approvata tali che l'applicazione dei criteri di cui all'articolo 11 all'iniziativa effettivamente realizzata determini una riduzione del punteggio assegnato, e che il nuovo punteggio così rideterminato risulti inferiore al punteggio attribuito all'ultima iniziativa ammessa a finanziamento;

d) inosservanza del termine di rendicontazione;

e) riscontro della presenza di irregolarità che investono una quota di oltre il 50% delle spese rendicontate;

f) mancanza, a seguito di operazioni straordinarie, in capo al beneficiario subentrante, dei requisiti per subentrare ai sensi dell'articolo 19;

g) per le sole società cooperative, perdita del requisito di società cooperativa non aderente ad Associazioni di rappresentanza, tutela e assistenza del movimento cooperativo.

2. La revoca del provvedimento di concessione comporta la restituzione delle somme erogate ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000, compresa la maggiorazione degli interessi.

3. Il Servizio comunica tempestivamente ai soggetti interessati la revoca del provvedimento di concessione.

4. L'inosservanza degli obblighi dei beneficiari di cui all'articolo 18, comma 1, lettera d) comporta la sospensione dell'erogazione del contributo, per la parte non ancora erogata, sino all'adempimento delle prescrizioni stesse; qualora le prescrizioni non siano adempiute entro il termine perentorio fissato dal Servizio, il provvedimento di concessione è revocato.



Art. 24.

Rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, è fatto rinvio alla legge regionale 7/2000 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 25.

Disposizione transitoria

1. Per l'anno 2011 il termine di presentazione delle domande di contributo di cui all'articolo 9, comma 2, è fissato al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 26.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

ALLEGATO A

(Riferito all'articolo 4, comma 3, lettera b)

Definizione di impresa in difficoltà ai sensi del paragrafo 2.1 della Comunicazione della Commissione Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C 244/02) pubblicata sulla GU C 244 del 1º ottobre 2004.

1. È considerata in difficoltà un'impresa che non è in grado, con le proprie risorse o con le risorse che può ottenere dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere perdite che, in assenza di un intervento esterno delle autorità pubbliche, la condurrebbero quasi certamente al collasso economico, nel breve o nel medio periodo.

2. In particolare un'impresa, a prescindere dalle sue dimensioni, è in linea di principio considerata in difficoltà nei seguenti casi:

a) nel caso di società a responsabilità limitata, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi,

b) o nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, e la perdita di più di un quarto del capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi,

c) o per tutte le forme di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

3. Anche qualora non ricorra alcuna delle condizioni suddette, un'impresa può comunque essere considerata in difficoltà in particolare quando siano presenti i sintomi caratteristici di un'impresa in difficoltà, quali il livello crescente delle perdite, la diminuzione del fatturato, l'aumento delle scorte, la sovraccapacità, la diminuzione del flusso di cassa, l'aumento dell'indebitamento e degli oneri per interessi, nonché la riduzione o l'azzeramento del valore netto delle attività. Nei casi più gravi l'impresa potrebbe già essere insolvente o essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza conformemente al diritto nazionale.

ALLEGATO B

(RIFERITO ALL'ARTICOLO 6, COMMA 1)

Settori di attività e tipologie di aiuto relativi al campo di applicazione del regime *de minimis* ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1998/2006.

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1998/2006 non sono concessi:

a) aiuti fissati in base al prezzo o al quantitativo di prodotti agricoli acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, ovvero subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari, a favore di imprese attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

b) aiuti ad attività connesse all'esportazione verso Paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;

c) aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;

d) aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;

e) aiuti alle imprese in difficoltà.

2. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1998/2006 il regime *de minimis* è applicabile agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, inclusa la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, come definite al punto 3, ad eccezione delle imprese attive:

a) nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

b) nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato;

c) nel settore carbonifero ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio.

3. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettere b) e c) del regolamento (CE) n. 1998/2006, si intende per:

a) trasformazione di un prodotto agricolo: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo elencato nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezione fatta per le attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

c) commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo elencato nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.



Allegato C

(riferito all'articolo 9, comma 2)

Modello di domanda di contributo

Spazio riservato al protocollo

Alla
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale istruzione, università, ricerca,
famiglia, associazionismo e cooperazione
Servizio cooperazione
via del Lavatoio, 1
34132 TRIESTE

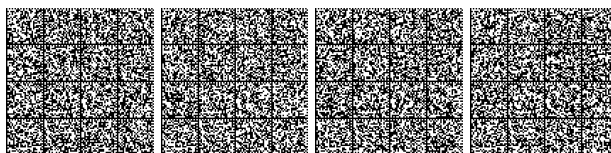
Domanda di contributo per:

Interventi di promozione e sviluppo della cooperazione a favore di enti e associazioni, escluse le Associazioni regionali di cooperative di cui all'articolo 27 della legge regionale 27/2007, nonché a favore degli enti cooperativi non aderenti ad Associazioni di rappresentanza cooperativa (Legge regionale 3 dicembre 2007 n. 27, articolo 29, comma 6).

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a _____ il _____
e residente a _____ in _____
_____, in qualità di legale rappresentante/soggetto munito di potere di firma (specificare titolo autorizzativo) _____
della cooperativa/ società di mutuo soccorso/ente pubblico esercitante funzioni in materia di cooperazione _____

con sede legale in _____ cap. _____
prov. _____ via, piazza _____ n° _____ tel. n° _____

fax n° _____ e-mail _____
 codice fiscale _____ partita I.V.A. n° _____





Con esclusivo riferimento alle società cooperative

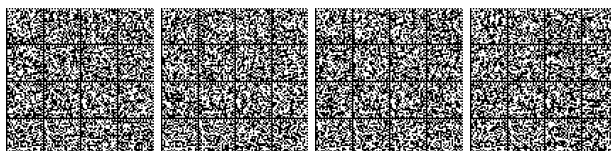
che l'ente di cui ha la rappresentanza:

- ☐ è iscritto al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____ in data _____;
- ☐ è iscritto al Registro regionale delle cooperative, sezione a mutualità prevalente, al n. _____;
- ☐ è iscritto al Registro regionale delle cooperative, sezione a mutualità prevalente, categoria cooperative di produzione e lavoro;
- ☐ è iscritto all'Albo regionale delle cooperative sociali Sezione _____, numero _____;
- ☐ non è aderente ad alcuna Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo;

Con esclusivo riferimento alle società cooperative e alle società di mutuo soccorso

che l'ente di cui ha la rappresentanza:

- ☐ è regolarmente costituito ed iscritto al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. competente per territorio;
- ☐ non è in situazione di difficoltà, ai sensi della nozione fornita dalla Commissione europea con gli "Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà";
- ☐ non è in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;
- ☐ non è destinatario di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
- ☐ non si trova nelle condizioni ostative alla concessione del contributo previste dalla vigente normativa antimafia;
- ☐ ha personale dipendente a tempo indeterminato e si trova in situazione di regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali;
- ☐ rispetta le normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.



Con esclusivo riferimento alle società di mutuo soccorso

che l'ente di cui ha la rappresentanza:

- ☐ è iscritto all'Elenco regionale speciale degli enti cooperativi di cui all'articolo 5 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27.

Con esclusivo riferimento agli enti pubblici

che l'ente di cui ha la rappresentanza:

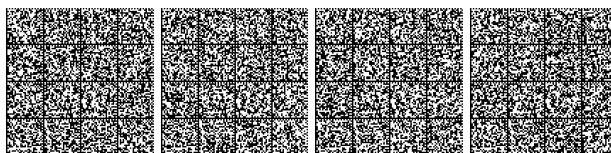
- ☐ esercita, in base alla legge, funzioni in materia di cooperazione.

Criteri di valutazione e criteri di priorità

- ☐ intervento di investimento presentato da società cooperative sociali
- ☐ intervento di investimento presentato da società cooperative di categoria diversa da quella delle cooperative sociali
- ☐ progetto di animazione economica e promozione cooperativa presentato da società di mutuo soccorso
- ☐ progetto di animazione economica e promozione cooperativa presentato da enti pubblici aventi sede legale nel territorio regionale
- ☐ iniziative presentate da società cooperative e società di mutuo soccorso i cui soci siano in maggioranza assoluta giovani di età compresa tra i 18 e 35 anni ovvero esclusivamente giovani di età compresa tra i 18 ed i 40 anni
- ☐ iniziative presentate da società cooperative e società di mutuo soccorso la cui base sociale sia costituita, in misura non inferiore al sessanta per cento, da donne
- ☐ imprese fino a 9 occupati
- ☐ imprese o enti pubblici con sede legale nei comuni montani

Allega la seguente documentazione:

- ☐ relazione illustrativa dell'iniziativa da realizzare;
- ☐ preventivo dettagliato delle spese relative all'iniziativa;
- ☐ dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante gli eventuali altri contributi "de minimis" concessi nell'esercizio finanziario in corso alla data di presentazione della domanda e nei due esercizi precedenti;
- ☐ Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare in corso di validità ovvero richiesta del DURC inoltrata agli uffici competenti o documentazione equipollente;



- ☐ copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore della domanda in corso di validità (da allegare solo se la sottoscrizione non viene apposta in presenza del funzionario addetto al ricevimento delle domande).

Letto, confermato e sottoscritto,

Luogo e data _____

Timbro del soggetto richiedente e
firma del legale rappresentante o
soggetto munito del potere di firma

Informativa ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

I dati forniti saranno trattati su supporti cartacei ed informatici nell'ambito dei procedimenti relativi ai finanziamenti per interventi di promozione e sviluppo della cooperazione a favore di enti e associazioni, escluse le Associazioni regionali di cooperative di cui all'articolo 27 della legge regionale 27/2007, nonché a favore degli enti cooperativi non aderenti ad Associazioni di rappresentanza cooperativa (Art. 29, comma 6 L.r. 3.12.2007, n. 27); potranno inoltre essere comunicati eventualmente agli altri Uffici regionali nonché ad Enti e soggetti interessati al provvedimento.

Il conferimento dei dati è strettamente necessario per l'espletamento dell'apposita istruttoria, e in difetto di un tanto, la relativa istanza non potrà essere presa in considerazione.

All'interessato spettano i diritti previsti dall'art. 7 del decreto legislativo n. 196 del 2003, cui si rinvia.

Titolare del trattamento è la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Direzione centrale: istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione, Servizio cooperazione, Via Carducci, 6 - 34133 Trieste).

Responsabile del trattamento è il Direttore del Servizio cooperazione, dott. Antonio Feruglio, telefono n. 040/3772563.
Per la parte automatizzata, responsabile del trattamento è l'Insiel SpA con sede in Via San Francesco d'Assisi, 43 - 34133 Trieste.

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
Contributi "de minimis"
(Art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n°445)**

Il/La sottoscritto/a....., nato/a

ile residente aVia

in qualità di legale rappresentante della cooperativa/ società di mutuo soccorso/ente pubblico esercitante funzioni
in materia di cooperazionecon sede sociale a
.....Via

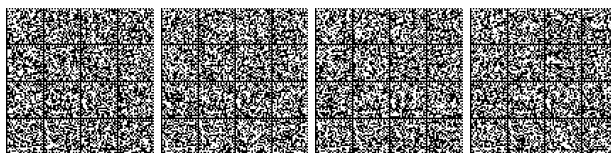
consapevole che, ai sensi dell'art.75 del DPR 445/2000, la non veridicità di quanto dichiarato comporta la decadenza del contributo e che, ai sensi dell'art.76 del citato DPR, conseguono responsabilità penali in caso di rilascio di dichiarazioni false e mendaci o di uso di atti falsi

DICHIARA

- ☐ **DI NON AVER PERCEPITO NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO E NEI DUE ESERCIZI FINANZIARI PRECEDENTI CONTRIBUTI PUBBLICI SECONDO LA REGOLA "DE MINIMIS",**

ovvero

- ☐ **DI AVER PERCEPITO NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO E NEI DUE ESERCIZI FINANZIARI**



PRECEDENTI CONTRIBUTI PUBBLICI SECONDO LA REGOLA "DE MINIMIS", secondo lo schema sottostante:

NORMATIVA DI RIFERIMENTO	PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE	ENTE EROGATORE	IMPORTO
TOTALE IMPORTI PERCEPITI:			

In fede.

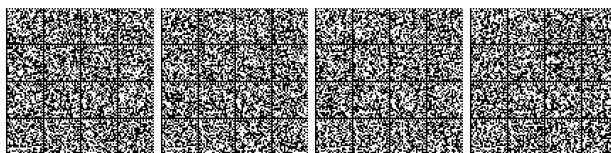
Luogo e data

Firma(*).....

* Ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato oppure a mezzo posta.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

11R0466



LEGGE REGIONALE 11 agosto 2011, n. 11.

Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007.

(Pubblicata nel 1° supplemento ordinario n. 18 del 24 agosto 2011 al Bollettino ufficiale n. 34 del 24 agosto 2011)

(Omissis).

11R0464

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 5 agosto 2011, n. 40.

Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), alla legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche), alla legge regionale 8 maggio 2009, n. 24 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente) e alla legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 41 del 10 agosto 2011)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

Capo I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 GENNAIO 2005, N. 1

(NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO)

Art. 1.

Modifiche all'art. 47 della legge regionale n. 1/2005

1. Il comma 2 dell'art. 47 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), è sostituito dal seguente:

«2. Le opere individuate dal piano antincendi boschivi di cui all'art. 74 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), non necessitano per la loro realizzazione di specifica localizzazione negli atti di governo del territorio e sono soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) sia ai fini della presente legge, sia ai fini del vincolo idrogeologico.»

Art. 2.

Modifiche all'art. 58 della legge regionale n. 1/2005

1. La lettera e) del comma 3 dell'art. 58 della legge regionale n. 1/2005 è sostituita dalla seguente:

«e) specifiche fattispecie o aree determinate nelle quali il mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili, in assenza di opere edilizie, è sottoposto a SCIA.»

Art. 3.

Modifiche all'art. 61 della legge regionale n. 1/2005

1. Il comma 2 dell'art. 61 della legge regionale n. 1/2005 è abrogato.

Art. 4.

Inserimento del capo IV-bis e della sezione I nel titolo V della legge regionale n. 1/2005

1. Dopo la sezione II del capo IV del titolo V della legge regionale n. 1/2005 è inserito il seguente: Capo IV-bis «Disposizioni volte ad incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente e per la rigenerazione delle aree urbane degradate» - Sezione I «Finalità, definizioni, interventi e disposizione procedurale».

Art. 5.

Inserimento dell'art. 74-bis nel capo IV-bis, sezione I, della legge regionale n. 1/2005

1. Nel capo IV-bis, sezione I, dopo l'art. 74 della legge regionale n. 1/2005 è inserito il seguente:

«Art. 74-bis (Finalità e ambito di applicazione del capo IV-bis) — 1. Il presente capo disciplina gli interventi volti ad incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente e a promuovere ed agevolare la rigenerazione delle aree urbane degradate, in attuazione dell'art. 5, comma 9, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Seme-stre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, con le seguenti finalità:

a) favorire il riuso delle aree già urbanizzate per evitare ulteriore consumo di suolo e rendere attrattiva la trasformazione delle stesse;
b) favorire la densificazione delle aree urbane per la migliore sostenibilità economica dei sistemi di mobilità collettiva;
c) mantenere e incrementare l'attrattività dei contesti urbani in ragione della pluralità delle funzioni presenti;
d) garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria e l'innovazione delle opere di urbanizzazione e delle dotazioni collettive;
e) favorire, anche con procedure di partecipazione civica, la verifica dell'utilità collettiva degli interventi di rigenerazione urbana di cui all'art. 74-quinquies.

2. Il presente capo si applica::

a) agli edifici a destinazione d'uso produttiva inseriti nel perimetro dei centri abitati, come definiti dall'art. 74-ter;
b) alle aree urbane, connotate da presenza di degrado urbanistico e socio-economico, inserite nel perimetro dei centri abitati.

3. Sono in ogni caso esclusi:

a) gli edifici eseguiti in assenza di titolo abilitativo edilizio o in totale difformità o con variazioni essenziali rispetto allo stesso, ad esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli in sanatoria;

b) gli edifici collocati all'interno dei centri storici individuati come zone territoriali omogenee classificate "A" ai sensi del d. m. 2 aprile 1968, n. 1444, o ad esse assimilabili, come definite dagli strumenti urbanistici generali o dagli atti di governo del territorio comunali;

c) gli edifici e i tessuti edilizi definiti di valore storico, culturale ed architettonico nonché gli edifici e i tessuti edilizi realizzati dopo il 1945 riconosciuti di pregio per il loro valore architettonico, tipologico e culturale dagli atti di governo del territorio o dagli strumenti urbanistici generali;

d) gli edifici situati in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta come definite dall'art. 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) o dagli atti di pianificazione territoriale o comunque ricadenti in aree a pericolosità geologica o idraulica in cui i piani di bacino e i piani di assetto idrogeologico non ammettono la realizzazione di interventi di ampliamento;

e) i beni individuati ai sensi degli articoli 136 e 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio;



f) gli edifici vincolati quali immobili di interesse storico ai sensi della parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

4. Per gli interventi di cui al presente capo resta fermo il rispetto degli standard urbanistici, di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative alla efficienza energetica, di quelle relative alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché delle disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio.».

Art. 6.

Inserimento dell'art. 74-ter nella legge regionale n. 1/2005

1. Dopo l'art. 74-bis della legge regionale n. 1/2005 è inserito il seguente:

«Art. 74-ter (Definizioni) — 1. Ai fini del presente capo, sono stabilite le seguenti definizioni:

a) per aree caratterizzate da degrado urbanistico si intendono le aree con presenza di un patrimonio edilizio e da un impianto urbano di scarsa qualità sotto il profilo architettonico e morfotipologico, associata alla carenza di attrezzature e servizi, alla carenza e al degrado degli spazi pubblici e delle aree libere; nonché le aree caratterizzate da attrezzature ed infrastrutture dismesse;

b) per aree caratterizzate da degrado socio-economico si intendono le aree connotate da condizioni di abbandono, di sottoutilizzazione o sovraffollamento degli immobili, o comunque di impropria o parziale utilizzazione degli stessi, o con presenza di strutture non compatibili, dal punto di vista morfologico, paesaggistico, ambientale o funzionale, con il contesto urbano di riferimento;

c) per superficie utile lorda si intende la somma delle superfici delimitate dal perimetro esterno di ciascun piano, il cui volume sia collocato prevalentemente o esclusivamente fuori terra. Nel computo di detta superficie sono comprese le scale e i vani ascensore condominiali, le logge e le porzioni di sottotetto delimitate da strutture orizzontali praticabili con altezza libera media superiore a due metri e quaranta centimetri, mentre sono esclusi i volumi tecnici, i balconi, i terrazzi, gli spazi scoperti interni al perimetro dell'edificio e i porticati condominiali o d'uso pubblico;

d) per centri abitati si intendono quelli all'interno del perimetro individuato:

1) dal regolamento urbanistico ai sensi dell'art. 55, comma 2, lettera b), qualora i comuni abbiano approvato, o anche solo adottato, detto atto di governo del territorio;

2) dagli strumenti urbanistici generali o dai regolamenti edilizi, qualora i comuni non abbiano approvato, o anche solo adottato, il regolamento urbanistico di cui all'art. 55;

3) in applicazione della definizione dell'art. 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in mancanza di perimetri negli strumenti urbanistici o nei regolamenti edilizi».

Art. 7.

Inserimento dell'art. 74-quater nella legge regionale n. 1/2005

1. Dopo l'art. 74-ter della legge regionale n. 1/2005 è inserito il seguente:

«Art. 74-quater (Interventi sugli edifici a destinazione d'uso industriale o artigianale) — 1. Al fine di incentivare interventi di riutilizzo e recupero degli edifici a destinazione d'uso industriale o artigianale e di ridurre il consumo di suolo, sugli edifici a destinazione d'uso industriale o artigianale, di cui all'art. 74-bis, comma 2, lettera a), ricadenti in aree con destinazione d'uso produttiva sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia e di sostituzione edilizia per i quali i comuni stabiliscono incrementi massimi della superficie utile lorda a titolo di premialità. Tali incrementi, ammessi previo monitoraggio degli effetti ai sensi dell'art. 13, assicurano il rispetto dell'art. 41-sexies della legge n. 1150/1942. In ogni caso l'edificazione complessiva garantisce un adeguato rapporto tra le superfici coperte e gli spazi liberi nel lotto di pertinenza.

2. Gli interventi di cui al comma 1, sono effettuati nel rispetto delle normative che assicurano la tutela dell'ambiente e del paesaggio, la qualità e la sostenibilità dell'edilizia. Fermo restando il rispetto della normativa in tema di efficienza energetica, tali interventi garantiscono almeno il rispetto dei parametri di cui all'allegato 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE).

3. Gli incrementi di cui al comma 1, sono aumentati modulati in ragione del raggiungimento dei requisiti definiti per le aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA) di cui all'art. 18 della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 87 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere e mercati, commercio, turismo, sport, internazionalizzazione delle imprese e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), concernente il trasferimento di funzioni agli enti locali, nei casi in cui:

a) l'area produttiva sia contestualmente adeguata in modo da rispondere ai requisiti di cui sopra,

oppure

b) qualora gli interventi richiedano il trasferimento in area APEA già esistente.

4. Con il regolamento di cui all'art. 18, della l.r. n. 87/1998 sono determinati gli incrementi delle premialità di cui al comma 3.

5. Nel caso di cui al comma 3 lettera b), il progetto di rilocalizzazione dell'edificio contiene il progetto di sistemazione delle aree liberate dalla demolizione e l'eventuale progetto di bonifica delle medesime aree. Il soggetto attuatore si impegna a rendere utilizzabili tali aree per finalità di interesse collettivo, privilegiando attività produttive e di servizio e la realizzazione di connessioni ecologiche.

Art. 8.

Inserimento dell'art. 74-quinquies nella legge regionale n. 1/2005

1. Dopo l'art. 74-quater della legge regionale n. 1/2005 è inserito il seguente:

«Art. 74-quinquies (Interventi di rigenerazione urbana) — 1. Al fine di promuovere interventi volti alla rigenerazione delle aree urbane e delle loro relazioni, nelle aree definite dall'art. 74-bis, comma 2, lettera b), ed individuate ai sensi del comma 2 del presente articolo, sono consentiti interventi volti a riqualificare le aree urbane attraverso un insieme sistematico di opere che possono prevedere interventi di:

a) riorganizzazione del patrimonio edilizio esistente;

b) riqualificazione delle aree degradate;

c) riorganizzazione funzionale delle aree dismesse;

d) recupero e riqualificazione degli edifici di grandi dimensioni o complessi edilizi dismessi;

e) riqualificazione delle connessioni con il contesto urbano.

2. I comuni dotati di un piano strutturale approvato, in coerenza con i suoi contenuti, possono provvedere all'individuazione delle aree e degli edifici di cui al comma 1 tramite una ricognizione da effettuare con apposito atto. Prima della sua approvazione l'atto è trasmesso alla Regione e alla provincia le quali possono fornire un contributo tecnico nei trenta giorni successivi al suo ricevimento. Il comune, in sede di approvazione, motiva espressamente le determinazioni assunte rispetto al suddetto contributo.

3. L'atto comunale di ricognizione di cui al comma 2, è costituito da:

a) la perimetrazione delle aree, da redigere su cartografi e in scala 1:2.000;

b) una scheda per ciascuna area avente i seguenti contenuti:

1) la descrizione dell'area individuata da cui risultino le condizioni di degrado presenti in coerenza con quanto espresso all'art. 74-ter, comma 1, lettere a) e b);

2) gli obiettivi di riqualificazione che si intendono conseguire attraverso gli interventi di rigenerazione urbana, in coerenza con le finalità di cui all'art. 74-bis;



3) i parametri da rispettare nella progettazione degli interventi con riferimento tra l'altro alle altezze massime degli edifici ed al rapporto di copertura dell'area;

4) gli incrementi, da collegare agli interventi proposti in relazione agli obiettivi dichiarati, che non possono comunque superare la misura massima del 35 per cento della superficie utile lorda esistente all'interno dell'area alla data di entrata in vigore del presente capo, o in alternativa, la densità massima esistente nelle aree contigue;

5) il procedimento per l'acquisizione del piano di intervento comprensivo del progetto preliminare di rigenerazione urbana tramite:

5.1) concorso con avviso al pubblico;

5.2) invito diretto ad almeno tre progettisti, nei casi di minore complessità e nei casi in cui siano interessate esclusivamente aree di proprietà privata.

4. Gli obiettivi di riqualificazione contenuti nella scheda ai sensi del comma 3, lettera b), numero 2), prevedono tra l'altro:

a) la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente volta anche a migliorare la relazione con i tessuti urbani circostanti o la ricomposizione dei margini urbani, tenuto conto del necessario rapporto visuale e morfo-tipologico con l'insediamento storico;

b) il recupero, il miglioramento o il potenziamento delle opere di urbanizzazione, servizi e del verde urbano;

c) la compresenza di funzioni urbane diversificate e complementari;

d) il raggiungimento di un'equilibrata composizione sociale, anche attraverso interventi di edilizia sociale, per una quota non inferiore al 20 per cento della superficie utile lorda complessiva;

e) il miglioramento della sostenibilità ambientale e della biodiversità volto a favorire l'inserimento o il rafforzamento delle reti ecologiche legate alla presenza di corsi d'acqua o aree naturali residue, a cui possono essere associati percorsi per la mobilità ciclo-pedonale;

f) interventi diretti a modificare la sagoma degli edifici, finalizzati a conseguire un migliore allineamento della cortina edilizia in coerenza con l'assetto planimetrico urbano storicizzato e tenuto conto del necessario rapporto visuale con gli elementi espressivi dell'identità dei luoghi;

g) riqualificazione delle connessioni con gli spazi e servizi pubblici, anche esterni all'area, con particolare attenzione al trasporto collettivo».

Art. 9.

Inserimento dell'art. 74-sexies nella legge regionale n. 1/2005

1. Dopo l'art. 74-quinquies della legge regionale n. 1/2005 è inserito il seguente:

«Art. 74-sexies (*Procedimento per la presentazione delle proposte di interventi di rigenerazione urbana*) — 1. Entro un anno dalla data di pubblicazione dell'atto di cui all'art. 74-quinquies, comma 2, i soggetti aventi titolo possono presentare la manifestazione di interesse anche tramite un soggetto promotore terzo, dando avvio al procedimento di cui all'art. 74-quinquies, comma 3, lettera b), numero 5).

2. Per la valutazione dei piani di intervento, il comune costituisce presso di sé una apposita commissione giudicatrice i cui componenti siano adeguatamente qualificati sia dal punto di vista tecnico-scientifico che dal punto di vista della rappresentanza dei soggetti o degli enti interessati in relazione alla natura degli interventi. I componenti tecnico-scientifici sono selezionati mediante procedure di evidenza pubblica.

3. I piani di intervento presentati ai fini del procedimento di cui all'art. 74-quinquies, comma 3, lettera b), numero 5), sono trasmessi al comune che provvede a darne pubblicità tramite l'Albo pretorio e il proprio sito internet per quindici giorni consecutivi. Ai fini della presentazione dei piani di intervento, gli interessati devono rappresentare la proprietà di almeno due terzi della superficie utile lorda complessiva esistente nell'area definita dall'art. 74-bis, comma 2, lettera b).

4. Nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3, i piani di intervento sono presentati e discussi nel corso di un'assemblea pubblica per assicurarne la conoscenza e per raccogliere i contributi dei cittadini. Nei quindici giorni successivi allo svolgimento dell'assemblea di cui al periodo precedente, i cittadini possono presen-

tare osservazioni. Di tali contributi e osservazioni la commissione tiene conto ai fini dell'individuazione del progetto da selezionare.

5. Nel verbale conclusivo dei lavori della commissione, contestualmente all'individuazione del piano di intervento selezionato, sono motivate le ragioni di accoglimento o mancato accoglimento delle osservazioni pervenute ai sensi dei commi 3 e 4. Nello stesso verbale la commissione dà atto, altresì, della coerenza formale e sostanziale tra l'atto comunale di ricognizione di cui all'art. 74-quinquies ed i contenuti del piano di intervento.

6. Le attività di cui ai commi 2 e 4, sono da realizzarsi a spese e cura del soggetto privato promotore dell'intervento.

7. Il soggetto promotore sviluppa il piano di intervento selezionato e presenta al comune gli elaborati volti a conseguire il permesso di costruire, insieme alla bozza di convenzione contenente:

a) il piano di intervento;

b) il cronoprogramma degli interventi;

c) l'impegno dei soggetti attuatori alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria ed eventuale cessione delle aree al comune;

d) le idonee garanzie fideiussorie in ordine all'attuazione del piano di intervento e circa il rispetto della convenzione medesima.

8. Ferme restando le procedure di valutazione ove previste, il comune approva il piano di intervento e la convenzione con conseguente adeguamento dell'atto comunale di ricognizione di cui all'art. 74-quinquies, che costituisce integrazione degli atti per il governo del territorio, sostituendo le procedure di cui al titolo II della presente legge. Il permesso di costruire è rilasciato previa stipula della relativa convenzione.

9. Gli interventi di rigenerazione urbana di cui al presente articolo non possono comportare la trasformazione delle aree agricole, comunque definite negli strumenti urbanistici comunali, in aree con caratteristiche di zonizzazione urbana.

10. Qualora nell'area oggetto di interventi di rigenerazione urbana siano presenti destinazioni d'uso produttive, tali destinazioni d'uso vanno mantenute e innovate garantendone la permanenza o favorendo l'inserimento di nuove attività produttive compatibili con il contesto urbano, attività di terziario avanzato, di servizio alla produzione o di servizio alla persona.

Art. 10.

Modifica partizione del capo IV della legge regionale n. 1/2005

1. La sezione III del capo IV della legge regionale n. 1/2005 diviene sezione II del capo IV-bis della legge regionale n. 1/2005.

Art. 11.

Modifiche all'art. 76 della legge regionale n. 1/2005

1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 76 della legge regionale n. 1/2005 è sostituita dalla seguente:

«b) individua le opere e gli interventi sottoposti a SCIA e disciplina i relativi procedimenti».

Art. 12.

Modifiche all'art. 77 della legge regionale n. 1/2005

1. Il comma 6 dell'art. 77 della legge regionale n. 1/2005 è sostituito dal seguente:

«6. Sono subordinati a SCIA le opere e gli interventi di cui all'art. 79, in conformità con le vigenti norme urbanistiche, edilizie e con gli adempimenti di cui all'art. 84.».

2. Il comma 7 dell'art. 77 della legge regionale n. 1/2005 è abrogato.



Art. 13.

Modifiche all'art. 78 della legge regionale n. 1/2005

1. La lettera *h*) del comma 1 dell'art. 78 della l.r. n. 1/2005 è sostituita dalla seguente:

«*h*) gli interventi di sostituzione edilizia intesi come demolizione e ricostruzione di volumi esistenti non assimilabili alla ristrutturazione edilizia, eseguiti anche con contestuale incremento volumetrico, diversa articolazione, collocazione e destinazione d'uso, a condizione che non si determini modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale e che non si renda necessario alcun intervento sulle opere di urbanizzazione.».

Art. 14.

Sostituzione dell'art. 79 della legge regionale n. 1/2005

1. L'art. 79 della legge regionale n. 1/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 79 (*Opere ed interventi sottoposti a SCIA*) — 1. Sono soggetti a SCIA:

a) gli interventi di cui all'art. 78, comma 1, qualora siano specificamente disciplinati dal regolamento urbanistico di cui all'art. 55, dai piani attuativi comunque denominati, laddove tali strumenti contengano precise disposizioni planivolumetriche, tipo logiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata in base al comma 4;

b) le opere di reinterro e scavo non connesse all'attività edilizia o alla conduzione dei fondi agricoli e che non riguardano cave e torbiere;

c) i mutamenti di destinazione d'uso degli immobili, edifici ed aree, anche in assenza di opere edilizie, nei casi individuati dalla disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni di cui all'art. 58;

d) le demolizioni di edifici o di manufatti non contestuali alla ricostruzione o ad interventi di nuova edificazione;

e) le occupazioni di suolo per esposizione o deposito di merci o materiali che non comportino trasformazione permanente del suolo stesso;

f) ogni altra trasformazione che, in base alla presente legge, non sia soggetta a permesso di costruire.

2. Sono inoltre soggetti a SCIA:

a) gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, anche se comportano aumento dei volumi esistenti oppure deroga agli indici di fabbricabilità;

b) gli interventi di manutenzione straordinaria, ossia le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti, anche strutturali, degli edifici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e che si tratti di interventi diversi da quelli disciplinati dall'art. 80, comma 2, lettera *a*); detti interventi di manutenzione straordinaria non possono comportare mutamenti della destinazione d'uso;

c) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, ossia quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili; tali interventi comprendono il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio; tali interventi comprendono altresì gli interventi sistematici, eseguiti mantenendo gli elementi tipologici formali e strutturali dell'organismo edilizio, volti a conseguire l'adeguamento funzionale degli edifici, ancorché recenti;

d) gli interventi di ristrutturazione edilizia, ossia quelli rivolti a trasformare l'organismo edilizio mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente; tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti; tali interventi comprendono altresì:

1) demolizioni con fedele ricostruzione degli edifici, intendendo per fedele ricostruzione quella realizzata con gli stessi materiali o con materiali analoghi prescritti dagli atti di cui all'art. 52 oppure dal regolamento edilizio, nonché nella stessa collocazione e con lo stesso ingombro planivolumetrico, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;

2) interventi di recupero dei sottotetti a fini abitativi eseguiti nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti);

3) modifiche alla sagoma finalizzate alla realizzazione di addizioni funzionali agli organismi edilizi esistenti che non configurino nuovi organismi edilizi, nel limite del 20 per cento del volume esistente. Noni sono computate, ai fini dell'applicazione degli indici di fabbricabilità fondiaria e territoriale, le addizioni funzionali consistenti nel rialzamento del sottotetto al fine di renderlo abitabile o nella realizzazione di servizi igienici, qualora carenti, oppure nella creazione di volumi tecnici, scale, ascensori o autorimesse pertinenziali all'interno del perimetro dei centri abitati come definito dall'art. 55, comma 2, lettera *b*);

e) gli interventi pertinenziali che comportano la realizzazione, all'interno del sedere di riferimento, di un volume aggiuntivo non superiore al 20 per cento del volume dell'edificio principale, ivi compresa la demolizione di volumi secondari facenti parte di un medesimo organismo edilizio e la loro ricostruzione, ancorché in diversa collocazione, all'interno del sedere di riferimento. Non sono computati ai fini dell'applicazione degli indici di fabbricabilità fondiaria e territoriale gli interventi consistenti nella realizzazione di autorimesse pertinenziali all'interno del perimetro dei centri abitati come definito dall'art. 55, comma 2, lettera *b*).

3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 83-bis, comma 1, sono altresì realizzabili mediante SCIA le varianti ai permessi di costruire aventi ad oggetto le opere e gli interventi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo che risultino conformi alle prescrizioni contenute nel permesso di costruire.

4. La sussistenza della specifica disciplina degli atti, di cui al comma 1, lettera *a*), deve risultare da un'esplicita attestazione del comune da rendersi in sede di approvazione dei nuovi strumenti o atti ovvero in sede di ricognizione di quelli vigenti, previo parere della commissione edilizia, se istituita, ovvero dell'ufficio competente in materia.

5. Le opere e gli interventi di cui al presente articolo sono subordinati alla preventiva acquisizione degli atti di assenso comunque denominati, i, qualora dovuti, rilasciati dalle competenti autorità ed in particolare qualora:

a) l'esecuzione delle opere interessi beni tutelati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio;

b) gli immobili interessati siano assoggettati alla disciplina di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette);

c) gli immobili interessati siano assoggettati a disposizioni immediatamente operative dei piani aventi la valenza di cui all'art. 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, alle prescrizioni oppure alle misure di salvaguardia dei piani di bacino di cui alla parte III, titolo II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

d) il preventivo rilascio dell'atto di assenso sia espressamente previsto e disciplinato, in attuazione della presente legge, dagli strumenti della pianificazione territoriale oppure dagli atti comunali di governo del territorio, ancorché soltanto adottati, con riferimento alle zone territoriali omogenee classificate "A" di cui al d.m. 1444/1968, o ad immobili che pur non essendo compresi fra quelli di cui alle lettere *a*), *b*), o *c*), siano giudicati meritevoli di analoga tutela per particolari motivi di carattere storico, culturale, architettonico od estetico.».

Art. 15.

Modifiche all'art. 80 della legge regionale n. 1/2005

1. La lettera *e*) del comma 1 dell'art. 80 della l.r. n. 1/2005 è sostituita dalla seguente:

«*e*) l'installazione di serre mobili stagionali, sprovviste di struttura in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola, diverse dalle serre e dai manufatti di cui al comma 2, lettera *d*-bis).».



2. Dopo la lettera *d*) del comma 2 dell'art. 80 della legge regionale n. 1/2005 è inserita la seguente:

«d-bis) i manufatti precari, le serre temporanee e le serre con copertura stagionale previsti e disciplinati dal regolamento di attuazione dell'art. 41, comma 8.».

3. Il comma 5 dell'art. 80 della legge regionale n. 1/2005 è sostituito dal seguente:

«5. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettera *a*), l'interessato unitamente alla comunicazione di inizio lavori, trasmette all'amministrazione comunale una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiara di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa né con il committente, se soggetto privato, e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi le vigenti norme non prevedono la formazione di un titolo abilitativo.».

4. Dopo il comma 8 dell'art. 80 della legge regionale n. 1/2005 è inserito il seguente:

«8-bis. Agli interventi di cui al comma 2, lettere *a*), *c*) e *d*), eseguiti in corso d'opera, in variante ai permessi di costruire o alle SCIA, si applicano le disposizioni di cui all'art. 83-bis e di cui all'art. 142.».

Art. 16.

Sostituzione dell'art. 81 della legge regionale n. 1/2005

1. L'art. 81 della legge regionale n. 1/2005 è sostituito dal seguente::

«Art. 81 (*Caratteristiche dei progetti per gli interventi su immobili di particolare valore*). — 1. I progetti degli interventi relativi ad immobili classificati come soggetti a restauro o comunque definiti di valore storico, culturale ed architettonico dagli atti di cui all'art. 52 o dal regolamento edilizio, devono documentare gli elementi tipologici, formali e strutturali, che qualificano il valore degli immobili stessi, e dimostrare la compatibilità degli interventi proposti con la tutela e la conservazione dei suddetti elementi.

2. Gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'art. 80, comma 1, lettera *a*), e quelli di manutenzione straordinaria relativi a immobili od a parti di immobili sottoposti alla disciplina del Codice dei beni culturali e del paesaggio, o della legge n. 394/1991, o siti nelle zone territoriali omogenee classificate "A" ai sensi del d.m. 1444/1968 o ad esse assimilate dagli strumenti o atti comunali, o comunque classificati come soggetti a restauro o definiti di valore storico, culturale ed architettonico dagli atti di cui all'art. 52, sono realizzati nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo edilizio.».

Art. 17.

Sostituzione dell'art. 82 della legge regionale n. 1/2005

1. L'art. 82 della legge regionale n. 1/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 82 (*Disposizioni generali*). — 1. Il regolamento edilizio elenca per ogni tipo di opera e di intervento, la documentazione e gli elaborati progettuali da allegare alla richiesta di permesso di costruire o alla SCIA.

2. Per le richieste di permesso di costruire non può essere prescritta all'interessato la preventiva acquisizione di autorizzazioni, documentazioni e certificazioni di competenza del comune stesso.

3. L'acquisizione di tutti i pareri, nullaosta o atti di assenso comunque denominati necessari per l'esecuzione dei lavori, è preliminare al rilascio del permesso di costruire. A detta acquisizione può provvedere direttamente l'interessato, allegando la relativa documentazione alla richiesta; in mancanza l'acquisizione è effettuata con le modalità di cui all'art. 83.

4. I compiti di verifica della rispondenza del progetto ai requisiti igienico-sanitari previsti dalle vigenti norme sono attribuiti:

a) al professionista abilitato, che rilascia al riguardo apposita dichiarazione, nei casi di:

1) verifica di conformità alle norme igienico-sanitarie che non comporti valutazioni tecnico-discrezionali;

2) interventi o opere su edifici a destinazione d'uso residenziale, anche se la verifica comporta valutazioni tecnico discrezionali;

b) all'azienda U SL competente, nei casi di:

1) deroga alle disposizioni igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente;

2) nel caso di interventi o opere su edifici a destinazione d'uso diversa da quella residenziale in cui siano necessarie valutazioni tecnico discrezionali.

5. Su richiesta dell'interessato o del comune, l'azienda USL esprime inoltre parere sui progetti di interventi edilizi che riguardano immobili con destinazione ricettiva, scolastica, sanitaria, socio-assistenziale, commerciale, sportiva, ricreativa, stabilimenti balneari e termali, cimiteri e nei casi in cui sia prevista l'autorizzazione sanitaria di cui all'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande).

6. Sono fatti salvi i procedimenti indicati dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

7. Prima dell'inizio dei lavori, il proprietario o chi ne abbia titolo deve comunicare al comune il nominativo dell'impresa che realizzerà i lavori unitamente ai codici di iscrizione identificativi delle posizioni presso INPS, INAIL, Cassa Edile dell'impresa; qualora, successivamente all'inizio lavori, si verifichi il subentro di altra impresa, il proprietario o chi ne abbia titolo comunica i relativi dati entro quindici giorni dall'avvenuto subentro.

8. Contestualmente alla comunicazione di inizio e fine lavori, il committente dei lavori inoltra al comune il documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'art. 86, comma 10, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30).

9. La mancata produzione del DURC costituisce causa ostativa all'inizio dei lavori e alla certificazione di abitabilità o agibilità, di cui all'art. 86.

10. Qualora, successivamente all'inizio lavori, si verifichi il subentro di altre imprese il committente deve produrre il DURC del soggetto subentrante contestualmente alla comunicazione di cui al comma 8.

11. Per le opere ricadenti nell'ambito di applicazione del titolo IV, capo I, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), l'efficacia del permesso di costruire o della SCIA è sospesa in caso di inosservanza, da parte del committente o del responsabile dei lavori, degli obblighi a loro derivanti dagli articoli 90, 93, 99 e 101 del decreto legislativo medesimo. Il permesso di costruire o la SCIA riacquistano efficacia dopo l'ottemperanza agli obblighi. La notifica preliminare, oltre a contenere quanto disposto dall'allegato XII del d.lgs. n. 81/2008, dà atto dell'avvenuta redazione del piano di sicurezza e di coordinamento, quando previsto, certificato dal professionista abilitato, e del rispetto della legge regionale 23 dicembre 2003, n. 64 (Norme per la prevenzione delle cadute dall'alto nei cantieri edili. Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 1999, n. 52 concernente la disciplina delle attività edilizie).

12. Nel caso di inizio dei lavori in mancanza dei piani di sicurezza di cui agli articoli 100, comma 1, e 101, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008, l'organo preposto alla vigilanza ai sensi dell'art. 13 del medesimo decreto legislativo ordina l'immediata sospensione dei lavori fino all'adempimento degli obblighi di cui alle citate disposizioni.

13. I progetti relativi ad interventi che riguardano le coperture di edifici di nuova costruzione oppure le coperture di edifici già esistenti, prevedono l'applicazione di idonee misure preventive e protettive che consentano, nella successiva fase di manutenzione degli edifici, l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza.

14. La mancata previsione delle misure di cui al comma 13 costituisce causa ostativa al rilascio del permesso di costruire ed impedisce altresì l'efficacia della SCIA di cui all'art. 84.



15. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle norme regolamentari regionali recanti istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive di cui al comma 14. Tali norme sono direttamente applicabili anche in caso di mancato adeguamento e prevalgono su eventuali disposizioni difformi dei regolamenti edilizi comunali.».

Art. 18.

Sostituzione dell'art. 83 della legge regionale n. 1/2005

1. L'art. 83 della legge regionale n. 1/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 83 (*Procedure per il rilascio del permesso di costruire*). —

1. La domanda di permesso di costruire è presentata dal proprietario o da chi ne abbia titolo.

2. Entro dieci giorni dalla presentazione della domanda di permesso di costruire è comunicato al richiedente o ad un suo delegato, il nominativo del responsabile del procedimento.

3. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine di presentazione, fatte salve quelle relative alle varianti in corso d'opera che comportano la sospensione dei relativi lavori e quelle relative alle opere di pubblico interesse indicate dai regolamenti edilizi.

4. La domanda è accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che assevera la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati oppure adottati, ai regolamenti edilizi vigenti e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nei casi di cui all'art. 82, comma 4, alle norme relative all'efficienza energetica. Per le opere e gli interventi soggetti a SCIA ai sensi dell'art. 79 non può essere presentata domanda per il permesso di costruire.

5. Nel caso in cui il responsabile del procedimento ritenga che l'asseverazione del progettista abilitato di cui al comma 4 non corrisponda al vero in ordine alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di conformità ivi specificati, ne dà notizia all'autorità giudiziaria ed informa, altresì, il competente ordine professionale.

6. I termini di cui ai commi 8 e 10, possono essere interrotti una sola volta entro trenta giorni dalla presentazione della domanda esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine inizia nuovamente a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

7. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche rispetto al progetto originario, può, nello stesso termine di cui al comma 6, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni.

L'interessato si pronuncia sulla richiesta di modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione, è tenuto ad integrare la documentazione nei successivi trenta giorni. La richiesta di cui al presente comma sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine di cui al comma 6.

8. Nel caso in cui all'istanza di permesso di costruire siano stati allegati tutti i pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, necessari per l'esecuzione dei lavori, entro i sessanta giorni successivi alla presentazione della domanda o della documentazione integrativa di cui al comma 6, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce tutti i necessari pareri di competenza comunale, redige una dettagliata relazione contenente la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto, accompagnata dalla propria valutazione di conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie e alle norme di riferimento vigenti e di conseguenza formula una motivata proposta all'autorità preposta all'emanazione del provvedimento conclusivo.

9. Qualora nel termine di cui al comma 8 non siano rilasciati i prescritti pareri di competenza comunale, il responsabile del procedimento è tenuto comunque a formulare la proposta di cui al medesimo comma 8.

10. Nel caso in cui all'istanza di permesso di costruire non siano stati allegati tutti gli atti di assenso comunque denominati di altre amministrazioni, necessari per l'esecuzione dei lavori, il responsabile del procedimento, fermi restando gli adempimenti previsti dai commi 8 e 9, acquisisce gli atti di assenso medesimi entro sessanta giorni dalla presentazione della istanza, oppure indice a tal fine una conferenza dei servizi, ai sensi della normativa vigente, per acquisire tali atti di assenso, nei tempi e con le modalità ivi disciplinate.

11. Il provvedimento finale, da comunicare all'interessato, è adottato dal comune entro trenta giorni dalla proposta di cui al comma 8, o dal ricevimento degli atti di assenso in base a quanto disposto dal comma 10 o dall'esito della conferenza dei servizi di cui al medesimo comma 10. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio. Il termine di cui al primo periodo del presente comma è fissato in quaranta giorni con la medesima decorrenza qualora il comune abbia comunicato all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio.

12. I termini di cui ai commi 8 e 10, sono raddoppiati per i progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento da comunicarsi immediatamente all'interessato.

13. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il comune non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 14 e 15.

14. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad uno o più vincoli la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di cui al comma 11 decorre dal rilascio dei relativi atti di assenso. Ove tali atti non siano favorevoli, decorso il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.

15. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad uno o più vincoli la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia prodotto dall'interessato, il responsabile del procedimento acquisisce i relativi atti di assenso oppure indice a tal fine la conferenza di servizi di cui al comma 10. Il termine di cui al comma 11 decorre dall'esito della conferenza. Ove tali atti non siano favorevoli, decorso il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.».

Art. 19.

Inserimento dell'art. 83-bis nella legge regionale n. 1/2005

1. Dopo l'art. 83 della legge regionale n. 1/2005, è inserito il seguente:

«Art. 83-bis (*Varianti in corso d'opera*) — 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 79, comma 3, e dal presente articolo, alle varianti ai permessi di costruire si applicano le disposizioni previste per il rilascio dei permessi. Le varianti in corso d'opera al permesso di costruire o alla SCIA non comportano la sospensione dei relativi lavori qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:

a) dette varianti siano conformi agli atti di governo del territorio di cui all'art. 52, comma 2, o agli strumenti urbanistici generali vigenti, ai regolamenti edilizi vigenti e comunque non siano in contrasto con le prescrizioni contenute nel titolo abilitativo;

b) non comportino modifiche della sagoma, né introducano innovazioni che incidono sulle quantità edificabili consentite dagli strumenti e dagli atti comunali, o che comportino incrementi di volumetria, oppure che incidono sulle dotazioni di standard;

c) non riguardino beni tutelati ai sensi della parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio;

d) nel caso in cui riguardino l'aspetto esteriore di immobili o aree tutelate ai sensi della parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio, siano realizzate a seguito del rilascio della relativa autorizzazione, oppure abbiano ad oggetto gli interventi di cui all'art. 14 9 del Codice medesimo.

2. Per le varianti che non comportano la sospensione dei relativi lavori ai sensi del comma 1, sussiste esclusivamente l'obbligo del deposito dello stato finale dell'opera come effettivamente realizzata. L'eventuale conguaglio del contributo di cui all'art. 105, determinato con riferimento alla data del titolo abilitativo, è effettuato contestualmente agli adempimenti di cui all'art. 86 e comunque prima della scadenza del termine di validità del titolo abilitativo.».



Art. 20.

Inserimento dell'art. 83-ter nella legge regionale n. 1/2005

1. Dopo l'art. 83-bis è inserito il seguente:

«Art. 83-ter (Poteri sostitutivi). — 1. Nel caso in cui l'atto di assenso di cui all'art. 83, comma 14, sia favorevole oppure nel caso in cui la conferenza di servizi abbia avuto esito favorevole e sia decorso inutilmente il termine di cui all'art. 83, comma 15, l'interessato può richiedere al comune di adempiere entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

2. Decorso inutilmente anche il termine di cui al comma 1, l'interessato può inoltrare istanza alla Regione la quale, ai sensi della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione), nomina un commissario che, nel termine di sessanta giorni, adotta il provvedimento.

3. Gli oneri finanziari relativi all'attività del commissario di cui al presente articolo sono a carico del comune.».

Art. 21.

Sostituzione dell'art. 84 della legge regionale n. 1/2005

1. L'art. 84 della legge regionale n. 1/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 84 (Disciplina della SCIA). — 1. La SCIA è presentata dal proprietario o da chi ne abbia titolo.

2. La SCIA è accompagnata da:

a) una relazione del progettista abilitato, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti e atti comunali adottati o approvati ed al vigente regolamento edilizio, nonché il rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nei casi di cui all'art. 82, comma 4, alle norme relative all'efficienza energetica;

b) la descrizione dello stato di fatto dell'immobile oggetto dei lavori e gli elaborati progettuali necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione;

c) l'indicazione dell'impresa cui sono affidati i lavori, ai sensi dell'art. 82, comma 7 e seguenti;

d) ogni parere, nulla osta o atto d'assenso comunque denominato necessario per poter eseguire i lavori, ivi compresi quelli relativi a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, se presenti;

e) il DURC, se dovuto;

f) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa), relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per la presentazione della SCIA..

3. La SCIA è inefficace qualora sia presentata in assenza degli atti di cui al comma 2, lettera d), e in assenza del DURC.

4. Ai fini della relazione asseverata di cui al comma 2, lettera a), il professionista competente assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. Nel caso in cui il comune riscontri che l'asseverazione del professionista non corrisponda al vero e sia tale da determinare la violazione delle disposizioni di cui al comma 2, lettera a), ne dà contestuale notizia all'autorità giudiziaria ed al consiglio dell'ordine di appartenenza.

5. La SCIA è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni dalla data di presentazione. L'inizio dei lavori è contestuale alla presentazione della SCIA. L'interessato è tenuto a trasmettere al competente ufficio comunale la comunicazione di fine lavori, unitamente al DURC, se dovuto. Qualora i lavori non siano ultimati nei termini, l'avente titolo deve presentare una nuova SCIA concernente la parte non ultimata. Nel caso di varianti in corso d'opera, quando non ricorrono le condizioni di cui all'art. 83-bis, comma 1, l'interessato deve presentare una nuova SCIA, descrivendo le variazioni da apportare all'intervento originario.

6. Fermo restando quanto previsto al comma 8, ove entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della SCIA sia riscontrata l'assenza di uno o più degli atti di cui al comma 2, il comune notifica al proponente, al progettista o al direttore dei lavori, entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione degli interventi e l'ordine di ripristino delle parti poste in essere.

7. Nel caso di cui al comma 6, gli aventi titolo hanno la facoltà di presentare una nuova SCIA oppure di rendere idonea quella già presentata, qualora i necessari presupposti possano essere soddisfatti mediante modificazioni o integrazioni dei progetti delle previste trasformazioni, oppure mediante l'acquisizione dei pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati necessari per poter eseguire i lavori.

8. Qualora alla SCIA siano allegati gli atti di cui al comma 2, lettere a), c), d) ed f), ma sia riscontrata l'incompletezza o l'inadeguatezza degli elaborati di cui al comma 2, lettera b), il comune invita l'interessato a regolarizzare la segnalazione certificata, assegnandogli a tal fine un termine congruo.

9. Presso il cantiere è depositata copia della SCIA, dalla quale risulti la data di presentazione, l'elenco degli elaborati di corredo al progetto, l'attestazione del professionista abilitato, il piano di sicurezza, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari per l'efficacia della SCIA medesima.

10. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato, contestualmente alla certificazione di cui all'art. 86, comma 1, deposita ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate oppure dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento.».

Art. 22.

Inserimento dell'art. 84-bis nella legge regionale n. 1/2005

1. Dopo l'art. 84 della legge regionale n. 1/2005 è inserito il seguente:

«Art. 84-bis (Poteri di vigilanza in caso di SCIA) — 1. Con riferimento agli interventi di cui all'art. 79, comma 1, lettera a) e a quelli di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 79, comma 2, lettera d), il decorso del termine di cui all'art. 84, comma 6, non preclude la potestà di controllo, anche a campione, del comune nell'ambito dell'attività di vigilanza di cui all'art. 129.

2. Nei casi di SCIA relativa ad interventi di cui all'art. 79, comma 1, lettere b), d), e) ed f) e di cui all'art. 79, comma 2, lettere a), b), c) ed e), decorso il termine di trenta giorni di cui all'art. 84, comma 6, possono essere adottati provvedimenti inibitori e sanzionatori qualora ricorra uno dei seguenti casi:

a) in caso di falsità o mendacia delle asseverazioni, certificazioni, dichiarazioni sostitutive di certificazioni o degli atti di notorietà allegati alla SCIA medesima;

b) in caso di difformità dell'intervento dalle norme urbanistiche o dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici generali, degli atti di governo del territorio o dei regolamenti edilizi;

c) qualora dall'esecuzione dell'intervento consegua pericolo di danno per il patrimonio storico-artistico, culturale e paesaggistico, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale.

3. L'adozione dei provvedimenti inibitori e sanzionatori di cui al comma 2, è subordinata al previo accertamento, da parte del comune, dell'impossibilità di tutelare l'interesse pubblico protetto mediante conformazione dell'intervento segnalato alla normativa vigente. In detta ipotesi, il comune individua le opere e le modalità esecutive necessarie per conformare agli strumenti o agli atti comunali adottati o approvati ed al vigente regolamento edilizio l'intervento segnalato e ne ordina all'interessato l'esecuzione entro un termine perentorio, comunque, non inferiore a trenta giorni.

4. In caso di inottemperanza all'ordine di cui al comma 3, il comune ordina la rimozione delle opere eseguite.

Art. 23.

Modifiche all'art. 102 della legge regionale n. 1/2005

1. Il comma 1-*quater* dell'art. 102 della legge regionale n. 1/2005 è sostituito dal seguente:

«1-*quater*. La certificazione di cui al comma 1-*bis*, è presentata dal richiedente al comune al momento della richiesta del permesso di costruire o al momento della presentazione della SCIA.».



Art. 24.

Modifiche all'art. 117 della legge regionale n. 1/2005

1. La lettera c) del comma 2 dell'art. 117 della legge regionale n. 1/2005 è sostituita dalla seguente:

«c) la tipologia delle indagini geologiche, geofisiche e geotecniche da allegare al permesso di costruire o alla SCIA.».

Art. 25.

Modifiche all'art. 119 della legge regionale n. 1/2005

1. Il comma 2 dell'art. 119 della legge regionale n. 1/2005 è sostituito dal seguente:

«2. La SCIA comporta la corresponsione di un contributo commisurato alla sola incidenza delle spese di urbanizzazione ad eccezione degli interventi di cui all'art. 79, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera d), ed e), per i quali è dovuto anche il contributo relativo al costo di costruzione.».

Art. 26.

Modifiche all'art. 120 della legge regionale n. 1/2005

1. Il comma 1 dell'art. 120 della legge regionale n. 1/2005 è sostituito dal seguente:

«1. Gli oneri di urbanizzazione sono dovuti in relazione agli interventi, soggetti a permesso di costruire o a SCIA, che comportano nuova edificazione o determinano un incremento dei carichi urbanistici in funzione di:

- a) aumento delle superfici utili degli edifici;
- b) mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili;
- c) aumento del numero di unità immobiliari».

Art. 27.

Modifiche all'art. 124 della legge regionale n. 1/2005

1. La rubrica dell'art. 124 della legge regionale n. 1/2005 è sostituita dalla seguente: «Permesso di costruire e SCIA a titolo gratuito».

Art. 28.

Sostituzione dell'art. 126 della legge regionale n. 1/2005

1. L'art. 126 della legge regionale n. 1/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 126 (*Versamento del contributo*) — 1. Il contributo di cui all'art. 119, è corrisposto al comune all'atto del ritiro del permesso di costruire o, nel caso di SCIA al momento della presentazione della stessa.

2. Il contributo di cui al comma 1, è calcolato dal comune all'atto del rilascio del provvedimento di permesso di costruire; nel caso di SCIA è calcolato dal progettista abilitato al momento della presentazione della stessa.

3. Il contributo può essere rateizzato in non più di sei rate semestrali. In tale ipotesi, gli obbligati sono tenuti a prestare al comune idonee garanzie fidejussorie.».

Art. 29.

Modifiche all'art. 127 della legge regionale n. 1/2005

1. Il comma 6 dell'art. 127 della legge regionale n. 1/2005 è sostituito dal seguente:

«6. Le SCIA per il mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili, in assenza di opere edilizie, sono onerose nelle fattispecie e nelle aree individuate dai comuni nella disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni di cui all'art. 58 e solamente in caso di incremento dei carichi urbanistici.».

2. Il comma 11 dell'art. 127 della legge regionale n. 1/2005 è sostituito dal seguente:

«11. A scomputo totale o parziale del contributo, ai fini del rilascio del permesso di costruire o ai fini della presentazione della SCIA, è facoltà dell'interessato obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio del comune.».

Art. 30.

Sostituzione dell'art. 129 della legge regionale n. 1/2005

1. L'art. 129 della legge regionale n. 1/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 129 (*Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia*) — 1. Nel rispetto della normativa statale e regionale, il comune vigila sull'attività urbanistico-edilizia per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli atti di cui all'articolo 52 e del regolamento edilizio ed alle modalità esecutive contenute nel permesso di costruire o nella SCIA.

2. Quando accerti l'inizio o l'esecuzione di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici oppure ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 (Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare), nonché in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche o dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici generali, degli atti di governo del territorio o dei regolamenti edilizi, il comune provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi. Qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui alla legge regionale n. 39/2000 o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici), nonché delle aree di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio, il comune provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni competenti, le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa.

3. Le misure di cui al comma 2, si applicano anche quando il comune accerta l'inizio o l'esecuzione di uno degli interventi di cui all'art. 80 in una delle aree soggette ai vincoli indicati nel comma 2 medesimo o in assenza dei presupposti di cui all'art. 80, comma 1.

4. Ferma rimanendo l'ipotesi prevista dal comma 2, qualora sia constatata dai competenti uffici comunali l'inosservanza delle norme, delle prescrizioni e delle modalità di cui al comma 1, il comune ordina l'immediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi di cui agli articoli del presente capo, da adottare e notificare entro quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori.

5. Ove nei luoghi in cui siano realizzate le opere non sia esibito il corrispondente titolo abilitativo o la sua riproduzione in conformità a quanto previsto dall'art. 6 del d.P.R. n. 445/2000, oppure non sia stato apposto il prescritto cartello, oppure in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, le autorità competenti ne danno immediata comunicazione all'autorità giudiziaria, alla provincia e al comune che verifica, entro trenta giorni, la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti.

6. In caso d'inerzia protrattasi per quindici giorni dalla data di constatazione della inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo oppure protrattasi oltre il termine stabilito dal comma 4, la provincia, nei successivi trenta giorni, adotta i provvedimenti eventualmente necessari dandone contestuale comunicazione alla competente autorità giudiziaria.

7. Nei territori disciplinati dai piani dei parchi regionali soggetti al vincolo paesaggistico, tutte le funzioni di vigilanza attribuite al comune dal presente articolo sono svolte dall'ente parco; i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie per le violazioni commesse nelle aree contigue sono riscossi dall'ente parco ed impiegati per opere ed interventi di tutela ambientale da definire d'intesa con i comuni interessati.».



Art. 31.

Modifiche all'art. 131 della legge regionale n. 1/2005

1. Il comma 1 dell'art. 131 della legge regionale n. 1/2005 è sostituito dal seguente:

«1. Il titolare del permesso di costruire o della SCIA, il committente e il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente titolo, della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché, unitamente al direttore dei lavori, al permesso di costruire o alla SCIA ed alle modalità esecutive ivi stabilite. Essi sono inoltre tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell'abuso.».

Art. 32.

Modifiche all'art. 132 della legge regionale n. 1/2005

1. Il comma 8 dell'art. 132 della legge regionale n. 1/2005 è sostituito dal seguente:

«8. Le sanzioni di cui al presente articolo, per le opere eseguite in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, si applicano anche alle opere di cui all'art. 79, comma 1, lettera a), eseguite in assenza di SCIA in totale difformità o con variazioni essenziali rispetto ad essa.».

2. Dopo il comma 8 dell'art. 132 della l.r. n. 1/2005 è inserito il seguente:

«8-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano anche agli interventi realizzati in violazione dell'art. 74-quater, commi 6 e 7».

Art. 33.

Modifiche all'art. 134 della legge regionale n. 1/2005

1. La rubrica dell'art. 134 della legge regionale n. 1/2005 è sostituita dalla seguente: «Interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza di SCIA o in totale difformità o con variazioni essenziali».

2. Il comma 1 dell'art. 134 della legge regionale n. 1/2005 è sostituito dal seguente:

«1. Gli interventi e le opere di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 79, comma 2, lettera d), eseguiti in assenza di SCIA, in totale difformità da essa o con variazioni essenziali sono demoliti oppure rimossi e gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici generali e degli atti di governo del territorio entro il termine stabilito dal comune con propria ordinanza, decorso il quale l'ordinanza stessa è eseguita a cura del comune e a spese dei responsabili dell'abuso.».

3. Il comma 4 dell'art. 134 della legge regionale n. 1/2005 è sostituito dal seguente:

«4. In caso di inerzia, si applicano le disposizioni di cui all'art. 129, comma 6.».

Art. 34.

Sostituzione dell'art. 135 della legge regionale n. 1/2005

1. L'art. 135 della legge regionale n. 1/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 135 (Interventi eseguiti in assenza di SCIA o in difformità da essa). — 1. L'esecuzione di interventi ed opere di cui all'art. 79, comma 1, lettere b), d), e) ed f), e comma 2, lettere a), b), c) ed e), in assenza di SCIA o in difformità da essa, comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile valutato dall'ufficio tecnico comunale conseguente alla realizzazione delle opere stesse e comunque in misura non inferiore a euro 516,00, qualora tali interventi ed opere non risultino difformi rispetto alle norme urbanistiche o alle prescrizioni degli strumenti urbanistici generali, degli atti di governo del territorio adottati o approvati o dei regolamenti edilizi. In caso di SCIA in corso di esecuzione delle medesime opere, presentata prima delle contestazioni di cui all'art. 129, commi 3 e 4, la sanzione è

applicata nella misura minima. La sanzione non è applicabile qualora le opere siano eseguite in assenza di SCIA in dipendenza di calamità naturali o di avversità atmosferiche dichiarate di carattere eccezionale in base alle normative vigenti.

2. Le opere di cui all'art. 79 comma 1, lettere b), d), e) ed f), e comma 2, lettere a), b), c) ed e), ove eseguite in difformità dalle norme urbanistiche o dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici generali, degli atti di governo del territorio, o dei regolamenti edilizi, sono demolite oppure rimosse e gli edifici o aree sono resi conformi a dette prescrizioni entro il termine stabilito dal comune con propria ordinanza, decorso il quale l'ordinanza stessa è eseguita a cura del comune e a spese dei responsabili dell'abuso.

3. Nei casi di cui al comma 2, l'adozione dei provvedimenti sanzionatori è subordinata al previo accertamento da parte del comune, dell'impossibilità di conformazione dell'intervento segnalato alla normativa vigente. In detta ipotesi, il comune individua le opere e le modalità esecutive necessarie per conformare alle norme urbanistiche o alle prescrizioni degli strumenti urbanistici generali, degli atti di governo del territorio adottati o approvati o dei regolamenti edilizi l'intervento segnalato e ne ordina all'interessato l'esecuzione entro un termine perentorio, comunque, non inferiore a trenta giorni.

4. Quando le opere realizzate in assenza di SCIA o in difformità da essa consistano in interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all'art. 79, comma 2, lettera c), eseguiti su immobili comunque vincolati da leggi statali e regionali nonché da altre norme urbanistiche vigenti e incidano sui beni oggetto di tutela, l'autorità competente alla tutela del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, può ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del contravventore ed irroga una sanzione pecuniaria da euro 1.033,00 a euro 20.670,00.

5. Qualora, sulla base di motivato e preventivo accertamento dell'ufficio tecnico comunale, la demolizione o rimozione non sia possibile, il comune applica una sanzione pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere, valutato dall'ufficio tecnico comunale, e comunque in misura non inferiore a euro 516,00.

6. Fatti salvi i casi in cui si provvede alla restituzione in pristino, è da corrispondere il contributo di cui al titolo VII, se dovuto.».

Art. 35.

Sostituzione dell'art. 135-bis della l.r. n. 1/2005

1. L'art. 135-bis della legge regionale n. 1/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 135-bis (Interventi di attività edilizia libera realizzati in difformità dalle norme urbanistiche e dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici dei comuni). — 1. Le opere e interventi di cui all'art. 80, ove eseguiti in difformità dalle norme urbanistiche o dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici generali, degli atti di governo del territorio, o dei regolamenti edilizi, sono demoliti oppure rimossi e gli edifici o aree sono resi conformi a dette norme e prescrizioni entro il termine stabilito dal comune con propria ordinanza, decorso il quale l'ordinanza stessa è eseguita a cura del comune e a spese dei responsabili dell'abuso.

2. Qualora, sulla base di motivato e preventivo accertamento dell'ufficio tecnico comunale, la demolizione o rimozione non sia possibile, il comune applica una sanzione pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere, valutato dall'ufficio tecnico comunale, e comunque in misura non inferiore a euro 516,00.».

Art. 36.

Modifiche all'art. 136 della legge regionale n. 1/2005

1. La rubrica dell'art. 136 della legge regionale n. 1/2005 è sostituita dalla seguente: «Mutamenti della destinazione d'uso realizzati in assenza di SCIA».



2. Il primo periodo del comma 1 dell'art. 136 della legge regionale n. 1/2005 è sostituito dal seguente:

«1. I mutamenti di destinazione d'uso senza opere edilizie, eseguiti in assenza di SCIA nelle aree e per le fattispecie disciplinate ai sensi dell'art. 58, sono puniti con le seguenti sanzioni:».

Art. 37.

Sostituzione dell'art. 137 della legge regionale n. 1/2005

1. L'art. 137 della legge regionale n. 1/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 137 (*Regolarizzazione della SCIA o mancata dichiarazione attinente a variazioni catastali*) — 1. La mancata regolarizzazione nel termine assegnato ai sensi dell'art. 84, comma 8, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria di euro 516,00.

2. Il mancato deposito della ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale oppure della dichiarazione di cui all'art. 84, comma 10, comporta l'applicazione della sanzione di euro 516,00.».

Art. 38.

Sostituzione dell'art. 139 della legge regionale n. 1/2005

1. L'art. 139 della legge regionale n. 1/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 139 (*Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire*) — 1. Gli interventi e le opere eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro il termine congruo, comunque non superiore a centoventi giorni, fissato dalla relativa ordinanza del comune. De corso tale termine sono rimossi o demoliti a cura del comune e a spese dei medesimi responsabili dell'abuso.

2. Qualora, sulla base di motivato e preventivo accertamento dell'ufficio tecnico comunale, la demolizione non possa avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il comune applica una sanzione pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere, valutato dall'ufficio tecnico comunale, e comunque in misura non inferiore a euro 516,00.

3. Le sanzioni previste dal presente articolo si applicano anche agli interventi e alle opere di cui all'art. 79, comma 1, lettera a) e di cui all'art. 79, comma 2, lettera d), eseguiti in parziale difformità dalla SCIA.

4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non si ha parziale difformità dal titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali.».

Art. 39.

Sostituzione dell'art. 140 della legge regionale n. 1/2005

1. L'art. 140 della legge regionale n. 1/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 140 (*Accertamento di conformità*) — 1. Fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 132, comma 3, per i casi di opere e interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire o in totale difformità o con variazioni essenziali, o dei termini stabiliti nell'ordinanza del comune di cui all'art. 132, comma 5, nonché, nei casi di parziale difformità, nel termine di cui all'art. 139, comma 1, oppure nei casi di opere e interventi eseguiti in assenza di SCIA o in difformità da essa, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente titolo, l'avente titolo può ottenere il permesso di costruire o l'attestazione di conformità rilasciata dal comune in sanatoria quando l'intervento realizzato è conforme agli strumenti urbanistici generali e agli atti di governo del territorio, nonché al regolamento edilizio, vigenti sia al momento della realizzazione dell'opera che al momento della presentazione della domanda.

2. Alle domande di sanatoria di cui al comma 1, si applicano le misure di salvaguardia previste dalla normativa vigente.

3. Sulla richiesta di permesso di costruire in sanatoria il comune si pronuncia secondo le disposizioni di cui all'art. 83. Decorso il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di sanatoria si intende formato il silenzio-rifiuto.

4. Il rilascio in sanatoria del permesso di costruire oppure dell'attestazione di conformità per gli interventi penalmente rilevanti è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, di una somma pari a quella prevista dal titolo VII e comunque in misura non inferiore a euro 516,00. Per i casi di parziale difformità, l'oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme.

5. La domanda di attestazione di conformità in sanatoria deve essere corredata dalla documentazione prevista dall'art. 84.

6. Sulla richiesta di attestazione di conformità in sanatoria il comune si pronuncia entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, completa di tutta la documentazione necessaria. Il rilascio della sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di sanzione amministrativa per gli interventi diversi da quelli di cui al comma 4, di una somma determinata dal comune stesso, da euro 516,00 a euro 5.164,00 in ragione della natura e consistenza dell'abuso.

7. Il rilascio del permesso di costruire e dell'attestazione di conformità in sanatoria comporta inoltre il pagamento dei contributi di cui al titolo VII, se dovuti.

8. Il rilascio del permesso di costruire o dell'attestazione di conformità in sanatoria ai sensi del presente articolo, per opere eseguite su immobili o aree soggetti a tutela ai sensi della parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio, è consentito esclusivamente a seguito della irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste dall'art. 167 del Codice medesimo.».

Art. 40.

Sostituzione dell'art. 141 della legge regionale n. 1/2005

1. L'art. 141 della legge regionale n. 1/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 141 (*Opere eseguite su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici*) — 1. Qualora sia accertata la realizzazione, da parte di soggetti diversi da quelli aventi titolo, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, di interventi in assenza di permesso di costruire o di SCIA oppure in totale o parziale difformità dagli stessi, il comune, previa diffida non rinnovabile, ordina al responsabile dell'abuso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all'ente proprietario del suolo.

2. La demolizione è eseguita a cura del comune ed a spese dei responsabili dell'abuso.».

Art. 41.

Sostituzione dell'art. 142 della legge regionale n. 1/2005

1. L'art. 142 della legge regionale n. 1/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 142 (*Varianti in corso d'opera*) — 1. Non si procede alla demolizione oppure all'applicazione delle sanzioni di cui al presente capo nel caso di realizzazioni di varianti, purché sussistano tutte le condizioni di cui all'art. 83-bis, comma 1.

2. Le varianti non devono comunque riguardare immobili per i quali non sono consentiti interventi eccedenti la categoria del restauro e risanamento conservativo, così come definita dall'art. 79, comma 2, lettera c).».

Art. 42.

Modifiche all'art. 147 della legge regionale n. 1/2005

1. Il comma 1 dell'art. 147 della legge regionale n. 1/2005 è sostituito dal seguente:

«1. Per accedere agli incentivi di cui all'art. 145, la conformità del progetto a quanto disposto dalle istruzioni tecniche di cui all'art. 37, comma 3, è certificata dal progettista con apposita relazione illustrativa da allegarsi alla richiesta di permesso di costruire o alla SCIA e in sede di elaborazione del progetto esecutivo e dal professionista abilitato alla ultimazione dei lavori con la certificazione di cui all'art. 86, comma 1).».



Art. 43.

Inserimento dell'art. 205-quinquies nella legge regionale n. 1/2005

1. Dopo l'art. 205-*quater* della legge regionale n. 1/2005 è inserito il seguente:

«Art. 205-quinquies (Disposizioni transitorie relative ai permessi di costruire e alle denunce di inizio dell'attività) — 1. Ai permessi di costruire e alle denunce di inizio dell'attività presentati in data anteriore al 14 maggio 2011, si applicano le disposizioni vigenti anteriormente a detta data.».

Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE LEGGE
REGIONALE 9 SETTEMBRE 1991, N. 47

(NORME SULL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE)

Art. 44.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 47/1991

1. Il comma 4-*ter* dell'art. 5 della legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche), è sostituito dal seguente:

«4-*ter*. Nella relazione a corredo della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) il progettista abilitato assevera la conformità della progettazione ed esecuzione delle opere e degli interventi alla normativa tecnica di cui all'art. 3.».

Art. 45.

Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 47/1991

1. Il comma 6 dell'art. 9 della legge regionale n. 47/1991 è sostituito dal seguente:

«6. Per la realizzazione dei programmi e dei relativi interventi di cui al presente articolo, i comuni destinano il 10 per cento dei proventi annuali derivanti dai permessi di costruire e dalle SCIA, delle sanzioni in materia urbanistica ed edilizia, ivi comprese le somme introitate ai sensi dell'art. 37 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e della legge regionale 7 maggio 1985, n. 51 (Prime disposizioni di attuazione della legge n. 47/1985 recante norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive), nonché delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da inosservanza di norme relative al diritto di libero accesso in spazi pubblici riservati ai portatori di handicap motori e sensoriali.».

Capo III

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 MAGGIO 2009, N. 24

(MISURE URGENTI E STRAORDINARIE VOLTE AL RILANCIO DELL'ECONOMIA
E ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE)

Art. 46.

Sostituzione dell'art. 1 della legge regionale n. 24/2009

1. L'art. 1 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 24 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente), è sostituito dal seguente:

«Art. 1 (Finalità) — 1. La presente legge è finalizzata al rilancio dell'economia, risponde alle esigenze abitative delle famiglie ed interviene sulla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, in coerenza con i principi e le finalità della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), favorendo gli interventi edilizi diretti a migliorare la qualità architettonica, la sicurezza, la compatibilità ambientale, l'efficienza energetica degli edifici e la fruibilità degli

spazi per le persone disabili. La presente legge ha carattere straordinario e consente la realizzazione degli interventi edilizi in essa previsti solo se è presentata segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) entro il termine perentorio di cui all'art. 7, comma 2.».

Art. 47.

Inserimento dell'art. 3-bis nella legge regionale n. 24/2009

1. Dopo l'art. 3 della legge regionale n. 24 /2009 è aggiunto il seguente:

«Art. 3-bis (Interventi sugli edifici a destinazione d'uso industriale o artigianale) — 1. Sugli edifici a destinazione d'uso industriale o artigianale di cui all'art. 74-bis, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 1/2005, ricadenti in aree con destinazione d'uso produttiva sono ammessi gli interventi di ristrutturazione edilizia e di sostituzione edilizia con un incremento massimo del 20 per cento della superficie utile lorda esistente alla data di entrata in vigore del presente articolo e legittimata da titolo abilitativo.

2. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di efficienza energetica, gli interventi di cui al comma 1 garantiscono, dall'entrata in vigore del presente articolo, il rispetto dei parametri di cui all'allegato 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), aumentati del 10 per cento.

3. Gli interventi di cui al presente articolo sono progettati e realizzati garantendo il migliore inserimento nell'ambiente e nel paesaggio, e utilizzando tecniche costruttive e materiali di edilizia sostenibile che garantiscano il miglioramento della prestazione energetica, anche attraverso la realizzazione di impianti integrati da fonti energetiche rinnovabili e l'adeguamento degli impianti in tema di sicurezza.

4. La destinazione d'uso degli edifici sui quali sono stati realizzati gli interventi di cui al presente articolo non può essere modificata per dieci anni che decorrono dalla data di ultimazione dei lavori comunicata ai sensi dell'art. 86 della legge regionale n. 1/2005.».

Art. 48.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 24/2009

1. Il comma 6 dell'art. 4 della legge regionale n. 24/2009 è sostituito dal seguente:

«6. Qualora gli edifici abitativi siano situati all'interno di centri abitati e ricadano in ambiti dichiarati ad elevata pericolosità idraulica dai piani di bacino di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) o dalle indagini geologiche alleghe agli strumenti della pianificazione territoriale, agli atti di governo del territorio o agli strumenti urbanistici generali dei comuni, il progetto allegato alla SCIA di cui all'art. 7, contiene le necessarie verifiche in ordine alla sicurezza delle persone e al non aumento della pericolosità idraulica nelle aree circostanti. Il progetto prevede, altresì, ove necessario, la contestuale realizzazione degli interventi di autosicurezza dal rischio di inondazione individuati dall'allegato A, paragrafo 3.2.2, lettera d) del regolamento emanato con decreto del Preside della Giunta regionale 27 aprile 2007, n. 26/R (Regolamento di attuazione dell'art. 62 della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1, "Norme per il governo del territorio" in materia di indagini geologiche).».

Art. 49.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 24/2009

1. Il primo capoverso del comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 24/2009 è sostituito dal seguente:

«2. Gli interventi edilizi di cui agli articoli 3 e 4, non possono essere realizzati su edifici abitativi che, al momento della presentazione della SCIA di cui all'art. 7, risultino:».



Art. 50.

Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale n. 24/2009

1. L'art. 6 della legge regionale n. 24/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (*Immodificabilità della destinazione d'uso e del numero degli alloggi*) — 1. Non può essere modificata la destinazione d'uso degli edifici abitativi sui quali siano stati realizzati gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 oppure il numero degli alloggi legittimato dalla SCIA di cui all'art. 7, se non siano decorsi almeno cinque anni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori di cui all'art. 86, comma 1, della legge regionale n. 1/2005.».

Art. 51.

Sostituzione dell'art. 7 della legge regionale n. 24/2009

1. L'art. 7 della legge regionale n. 24/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (*Titoli abilitativi degli interventi edilizi straordinari*) — 1. Gli interventi di cui agli articoli 3, 3-bis e 4, sono realizzati mediante presentazione della SCIA di cui all'art. 79 della legge regionale n. 1/2005, nel rispetto delle disposizioni generali di cui all'art. 82 della legge regionale n. 1/2005 e secondo la disciplina di cui all'art. 84 della medesima legge regionale n. 1/2005. Nella relazione asseverata di cui al medesimo art. 84, comma 2, lettera a), oltre a quanto ivi previsto, è espressamente attestata la conformità delle opere da realizzare alle disposizioni della presente legge.

2. La SCIA di cui al comma 1, può essere presentata non oltre il termine del 31 dicembre 2012.».

Art. 52.

Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 24/2009

1. Al comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 24/2009, le parole: «di cui agli articoli 3, 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 3, 3-bis, 4 e 5».

Capo IV

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 FEBBRAIO 2010, N. 5

(NORME PER IL RECUPERO ABITATIVO DEI SOTTOTETTI)

Art. 53.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 5/2010

1. Il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti), è sostituito dal seguente:

«2. Gli interventi diretti al recupero dei sottotetti sono classificati come ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 79 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) e sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)».

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 5 agosto 2011

ROSSI

11R0453

LEGGE REGIONALE 5 agosto 2011, n. 41.

Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 41 del 10 agosto 2011)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*)

Art. 1.

Modifiche all'articolo 5 della l.r. 25/1998

1. Dopo il numero 3) della lettera e) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), è inserito il seguente:

«3-bis) la definizione dei parametri di riferimento per la quantificazione degli scarti e sovralli prodotti negli impianti di gestione di rifiuti, i, diversi da quelli di cui all'articolo 30-quater, ai fini dell'applicazione del tributo per lo smaltimento in discarica disciplinato dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).».

Art. 2.

Modifiche all'articolo 6-ter della l.r. 25/1998

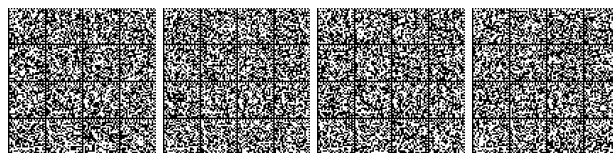
1. L'articolo 6-ter della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 6-ter (*Disposizioni relative ai piani di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico nei porti approvati dall'Autorità marittima*) — 1. L'Autorità marittima adotta le ordinanze che, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del d.lgs. n. 182/2003, costituiscono piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico d'intesa con le province comprese nel territorio di competenza della medesima Autorità. Entro sessanta giorni dalla loro trasmissione, le ordinanze sono integrate a cura delle stesse province, per gli aspetti relativi alla gestione, con le previsioni dei piani interprovinciali di cui all'art. 11 della presente legge, previo parere di conformità della Giunta regionale rispetto al piano regionale di gestione dei rifiuti.

2. Ai fini di cui al comma 1, il piano elaborato dall'Autorità marittima è trasmesso, oltre che alle province competenti, alla Regione che esprime il parere di conformità rispetto al piano regionale di gestione dei rifiuti, entro trenta giorni dal ricevimento.

3. Alla predisposizione dello studio di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), nonché all'acquisizione di ogni altra valutazione di compatibilità ambientale inerente al piano di raccolta, provvede la provincia che ricomprende il territorio di competenza dell'Autorità marittima o la parte prevalente dello stesso, previa acquisizione, in quest'ultimo caso, del parere delle altre province interessate.

4. La comunità di ambito, o l'ente che assumerà le relative funzioni, il cui ambito territoriale ottimale ricomprende il territorio di competenza dell'Autorità marittima o la parte prevalente dello stesso, provvede, in avvalimento e per conto della stessa Autorità marittima, all'espletamento delle procedure per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, previa stipula di apposita convenzione con l'Autorità marittima medesima per il rimborso delle spese sostenute.



Art. 3.

Inserimento dell'articolo 8-bis della l.r. 25/1998

1. Dopo l'articolo 8 della l.r. 25/1998 è inserito il seguente:

«Art. 8-bis (Comitato regionale di coordinamento per la gestione dei rifiuti). — 1. Presso la Giunta regionale è istituito un comitato regionale di coordinamento con funzioni consultive, di raccordo e coordinamento tra gli uffici regionali e provinciali per l'esercizio delle funzioni di rispettiva competenza in materia di gestione dei rifiuti, con particolare riferimento a quelle autorizzative e di controllo di competenza provinciale.

2. Il Comitato regionale di coordinamento per la gestione dei rifiuti è composto dai dirigenti responsabili degli uffici regionali e provinciali competenti in materia di gestione dei rifiuti o loro delegati.

3. Alle sedute del Comitato regionale di coordinamento per la gestione dei rifiuti possono essere invitati a partecipare i tecnici dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) e le comunità di ambito o l'ente che assumerà le relative funzioni.

4. Il Comitato regionale di coordinamento per la gestione dei rifiuti è convocato dal dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti che lo presiede, almeno ogni sei mesi e comunque ogniqualvolta sia necessario un coordinamento a livello regionale.

5. La partecipazione al Comitato regionale di coordinamento per la gestione dei rifiuti è a titolo gratuito.

6. Il Comitato regionale di coordinamento per la gestione dei rifiuti approva, a maggioranza dei suoi componenti, un regolamento interno per la propria organizzazione e funzionamento.».

Art. 4.

Inserimento dell'articolo 8-ter nella l.r. 25/1998

1. Dopo l'articolo 8-bis della l.r. 25/1998, è inserito il seguente:

«Art. 8-ter (Comitato regionale di coordinamento per la bonifica dei siti inquinati). — 1. Presso la Giunta regionale è istituito un comitato regionale di coordinamento con funzioni consultive, di raccordo e coordinamento tra gli uffici regionali, provinciali e comunali per l'esercizio delle funzioni di rispettiva competenza in materia di bonifica dei siti inquinati.

2. Il comitato regionale di coordinamento per la bonifica dei siti inquinati è composto dai dirigenti responsabili, o loro delegati, degli uffici regionali e provinciali competenti in materia di bonifica dei siti inquinati, nonché dai dirigenti responsabili, o loro delegati, degli uffici competenti in materia di bonifica dei siti inquinati appartenenti ai tre comuni individuati dal consiglio delle autonomie locali.

3. Alle sedute del comitato regionale di coordinamento per la bonifica dei siti inquinati possono essere invitati a partecipare i tecnici dell'ARPAT nonché, in relazione agli argomenti trattati, i dirigenti responsabili, o loro delegati, degli uffici comunali competenti in materia di bonifica dei siti inquinati che non sono membri del comitato.

4. Il comitato regionale di coordinamento per la bonifica dei siti inquinati è convocato dal dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di bonifica dei siti inquinati, che lo presiede, almeno ogni sei mesi e comunque ogniqualvolta sia necessario un coordinamento a livello regionale.

5. La partecipazione al comitato regionale di coordinamento per la bonifica dei siti inquinati è a titolo gratuito.

6. Il comitato regionale di coordinamento per la bonifica dei siti inquinati approva, a maggioranza dei suoi componenti, un regolamento interno per la propria organizzazione e funzionamento.».

Art. 5.

Modifiche all'articolo 9 della l.r. 25/1998

1. Dopo la lettera o) del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 25/1998, è aggiunta la seguente:

«o-bis) il programma regionale per la riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da conferire in discarica in attuazione dell'articolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti).».

Art. 6.

Modifiche all'articolo 19 della l.r. 25/1998

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 19 della l.r. 25/1998 è inserito il seguente:

«2-bis. Nel rispetto di quanto previsto agli articoli 208, 209 e 211 del d.lgs. 152/2006, nonché all'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133 (Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti), la Giunta regionale approva un'apposita deliberazione per la definizione delle forme e modalità relative alle garanzie finanziarie da prestare per le autorizzazioni alla realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti.».

2. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 19 della l.r. 25/1998, è inserito il seguente:

«2-ter. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 208, comma 19, del d.lgs. 152/2006, le garanzie originariamente prestate sono rideterminate secondo le modalità e le forme individuate nella deliberazione di cui al comma 2-bis.».

Art. 7.

Inserimento dell'articolo 20-quater nella l.r. 25/1998

1. Dopo l'articolo 20-ter della l.r. 25/1998 è aggiunto il seguente:

«Art. 20-quater (Disposizioni per la gestione delle piante marine e delle alghe spiaggiate). — 1. Le operazioni di mera separazione delle alghe e delle piante marine dalla sabbia effettuate sulla spiaggia mediante l'utilizzo di impianti mobili, non rientrano nelle attività da autorizzare secondo quanto previsto dal capo IV del titolo I della parte IV del d.lgs. 152/2006.».

Art. 8.

Inserimento dell'articolo 20-quinquies

nella l.r. 25/1998

1. Dopo l'articolo 20-quater della l.r. 25/1998, è aggiunto il seguente:

«Art. 20-quinquies (Disposizioni in materia di recupero di rifiuti non pericolosi) — 1. In base al decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172 (Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 208 e 209 del d.lgs. 152/2006 finalizzate alle attività di recupero di rifiuti non pericolosi, non sono vincolanti le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 5 febbraio 1998 (Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22) relative alla provenienza ed alle caratteristiche del rifiuto, alle tecniche ed ai metodi di recupero, nonché alle caratteristiche dei materiali ottenuti, fatto salvo quanto previsto al comma 2.

2. Per le attività di recupero di rifiuti inerti da costruzione e demolizione non pericolosi, autorizzate ai sensi del comma 1, i materiali ottenuti al termine dello stesso processo di recupero:

a) presentano l'eluato del test di cessione conforme a quanto previsto dall'articolo 9 del d.m. ambiente 5 febbraio 1998;

b) sono conformi alle norme UNI di settore ed alla normativa vigente in materia di marcatura CE dei prodotti da costruzione;

c) hanno le caratteristiche tecniche indicate all'allegato 1, suballegato 1, punto 7.1.4, del d.m. ambiente 5 febbraio 1998, in relazione agli inerti da costruzione e demolizione;

d) se usati per ripristino ambientale, hanno anche le caratteristiche di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d-bis, dello stesso d.m. ambiente 5 febbraio 1998. ».



Art. 9.

Inserimento dell'articolo 20-sexies nella l.r. 25/1998

1. Dopo l'articolo 20-quinquies della l.r. 25/1998, è aggiunto il seguente:

«Art. 20-sexies (*Gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)*). — 1. I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), provenienti da nuclei domestici, raccolti e gestiti ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65 (Gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - modalità semplificate), possono essere conferiti, nel rispetto delle modalità indicate nel medesimo decreto, ad impianti autorizzati per la raccolta con le procedure di cui ai capi IV e V del titolo I della parte IV del d.lgs. 152/2006, a condizione che tali impianti posseggano, per la gestione dei RAEE, le caratteristiche strutturali ed i requisiti gestionali di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008 (Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche).».

Art. 10.

Inserimento dell'articolo 20-septies nella l.r. 25/1998

1. Dopo l'articolo 20-sexies della l.r. 25/1998, inserito dall'articolo 9 della presente legge, è aggiunto il seguente:

«Art. 20-septies (*Disposizioni per l'impiego della frazione organica stabilizzata (FOS)*). — 1. Le province possono autorizzare con le procedure di cui ai capi IV e V del titolo I della parte IV del d.lgs. 152/2006, le attività di recupero della frazione organica stabilizzata (FOS) per la copertura giornaliera e la sistemazione finale delle discariche a condizione che tale materiale presenti un indice di respirazione dinamico (IRD) inferiore a 1.000 mgO₂/Kg -1VSh-.

2. Nelle autorizzazioni di cui al comma 1, sono specificati, in funzione della tipologia della discarica, i quantitativi massimi da impiegare che comunque non possono essere superiori a venti centimetri di spessore, per la copertura giornaliera, ed a un metro di spessore, per la sistemazione finale.».

Art. 11.

Inserimento dell'articolo 20-octies nella l.r. 25/1998

1. Dopo l'articolo 20-septies della l.r. 25/1998, è inserito il seguente:

«Art. 20-octies (*Disposizioni in materia di sedimenti in acque superficiali*). — 1. A i fini dell'applicazione dell'articolo 185, comma 3, del d.lgs. 152/2006, per acque superficiali si intende l'area occupata dal medesimo corpo idrico superficiale così come definito dall'articolo 54 comma 1, lettere l) ed n), del medesimo d.lgs. 152/2006, nel limite delle fasce di pertinenza fino ad un massimo di dieci metri dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine ove esistente.

2. Previa acquisizione del parere di ARPAT, la Giunta regionale individua con apposito regolamento, da approvarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, le metodologie per l'effettuazione dei campionamenti, analisi ed accertamenti delle caratteristiche dei sedimenti spostati nell'area di cui al comma 1.».

Art. 12.

Modifiche all'articolo 24 della l.r. 25/1998

1. Il comma 1-ter dell'articolo 24 della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente:

«1-ter. La Giunta regionale può stipulare accordi con la Regione Marche per l'inserimento del Comune di Sestino, compreso nella Provincia di Arezzo, nei limitrofi ambiti territoriali ottimali della Regione Marche.».

2. Dopo il comma 1-ter dell'articolo 24 della l.r. 25/1998, è aggiunto il seguente:

«1-quater. La Giunta regionale, con proprie deliberazioni, fissa la data a partire dalla quale i comuni di cui ai commi 1-bis e 1-ter, cessano di essere compresi rispettivamente nell'ambito dell'ATO Toscana Centro e dell'ATO Toscana Sud e di partecipare ai relativi consorzi, dettando le eventuali disposizioni per assicurare il funzionamento dell'ATO Toscana Centro e dell'ATO Toscana Sud.».

Art. 13.

Modifiche all'articolo 26 della l.r. 25/1998

1. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 26 della l.r. 25/1998 è aggiunta la seguente:

«e-bis) alla certificazione del conseguimento degli obiettivi di riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da conferire in discarica ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. n. 36/2003 secondo i criteri, le modalità ed i tempi stabiliti nel programma regionale di cui all'articolo 9, comma 1, lettera o bis);».

2. Dopo la lettera e-bis) del comma 2 dell'articolo 26 della l.r. 25/1998 è aggiunta la seguente:

«e-ter) all'invio alla Giunta regionale di un rapporto annuale sui rifiuti urbani biodegradabili conferiti in discarica.».

Art. 14.

Modifiche all'articolo 29 della l.r. 25/1998

1. Il comma 5 dell'articolo 29 della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente:

«5. Gli stanziamenti di cui al comma 1, possono essere integrati da ulteriori risorse provenienti da fondi comunitari e nazionali.».

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 29 della l.r. 25/1998 sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. Le minori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 30-quater sono stimate in euro 1.500.000,00 per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e fanno carico agli stanziamenti delle UPB 111 «Imposte e tasse» del bilancio di previsione.

5-ter. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 6 al bilancio pluriennale a legislazione vigente 2011 - 2013, annualità 2012 e 2013, sono apportate le seguenti variazioni per sola competenza:

anno 2012

in diminuzione, U PB 111 di entrata «Imposte e tasse», euro 1.500.000,00;

in diminuzione, UPB 424 di spesa «Smaltimento dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati-spesa corrente», euro 1.500.000,00.

anno 2013

in diminuzione, UPB n. 111 di entrata «Imposte e tasse», euro 1.500.000,00;

in diminuzione, UPB n. 424 di spesa «Smaltimento dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - Spesa corrente», euro 1.500.000,00.».

Art. 15.

Inserimento dell'articolo 30-quater nella l.r. 25/1998

1. Dopo l'articolo 30-ter, abrogato, della l.r. 25/1998 è inserito il seguente:

«Art. 30-quater (*Disposizioni per la determinazione dell'ammontare del tributo speciale dovuto per il deposito in discarica dei rifiuti derivanti da impianti di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati*). — 1. Gli scarti e i sovralli provenienti da impianti di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati, sono soggetti al pagamento del tributo nella misura del 20 per cento di quella stabilita dall'articolo 23-bis, comma 1, lettera c), della l.r. 60/1996, fin al limite massimo del 25 per cento rispetto al fl usso di rifiuti urbani in ingresso.



2. I rifiuti derivanti dagli impianti di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati, in particolare, fatto salvo quanto previsto al comma 4, la frazione organica stabilizzata (FOS) e non, la frazione secca ed i quantitativi degli scarti e i sovralli superiori al limite massimo di cui al comma 1, sono soggetti all'aliquota di euro 10,33 a tonnellata.

3. L'aliquota di cui al comma 2, si applica a decorre dal 1° gennaio 2012.

4. La FOS utilizzata per la copertura e la sistemazione finale delle discariche, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 20-septies, non è soggetta al pagamento del tributo.».

Art. 16.

Disposizioni transitorie

1. I titolari delle autorizzazioni al recupero della frazione organica stabilizzata (FOS), per la copertura giornaliera e sistemazione finale delle discariche già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge, si adeguano alle disposizioni contenute all'articolo 20-septies della l.r. 25/1998 entro sessanta giorni dalla data sopra citata.

2. Alle autorizzazioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni contenute all'articolo 30-quater, comma 4, della l.r. n. 25/1998.

3. Il regolamento interno di cui all'articolo 8-bis, comma 6, della l.r. n. 25/1998, introdotto dalla presente legge, è approvato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Il regolamento interno di cui all'articolo 8-ter, comma 6, della l.r. n. 25/1998, introdotto dalla presente legge, è approvato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva la deliberazione per la definizione delle forme e delle modalità relative alle garanzie finanziarie di cui all'articolo 19, comma 2-bis, della l.r. 25/1998.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 5 agosto 2011

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 27 luglio 2011.

(Omissis).

11R0454

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 11 agosto 2011, n. 28.

Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 51 del 26 agosto 2011)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI E FUNZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La presente legge ha per finalità la tutela della pubblica incolumità ed il miglioramento delle azioni volte alla prevenzione ed alla riduzione del rischio sismico nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nella legislazione statale e in particolare nel Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

Art. 2.

Funzioni regionali

1. La Giunta regionale svolge:

a) funzioni di indirizzo e coordinamento nei confronti degli enti locali;

b) attività di supporto nei confronti degli enti locali.

2. La Giunta regionale promuove, altresì:

a) indagini per la valutazione del rischio sismico, finalizzate alla definizione di azioni di prevenzione sismica;

b) la formazione e l'aggiornamento del personale della Regione e degli Enti Locali, ove necessario per l'introduzione di nuove disposizioni nazionali o regionali, assicurando forme di collaborazione con gli ordini professionali per la diffusione di una cultura comune in materia sismica;

c) lo sviluppo di un sistema informativo integrato che costituisca il supporto tecnologico alle strutture comunali, provinciali e regionali competenti in materia e che consenta la gestione informatica delle pratiche sismiche e la predisposizione di banche dati.

3. Per le finalità di cui al comma 2 la Giunta regionale può stipulare apposite convenzioni con gli istituti ed i centri di ricerca specializzati in materia.

4. Per indirizzare, uniformare e standardizzare su tutto il territorio regionale le attività degli Uffici provinciali competenti in materia sismica, è istituito, senza ulteriori oneri e nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti, un Tavolo Tecnico di Coordinamento tra le quattro Province abruzzesi, composto dai dirigenti o da loro delegati, degli stessi Uffici provinciali competenti in materia sismica.

5. La Giunta regionale, senza ulteriori oneri e nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti, può istituire per lo svolgimento dei propri compiti, nell'ambito degli accordi con le strutture di cui al comma 3, appositi Tavoli Tecnico-Scientifici di supporto agli Uffici regionali preposti, composti da dipendenti della Giunta regionale, da esperti in materia sismica e da rappresentanti del Tavolo Tecnico di Coordinamento delle Province di cui al comma 4.



TITOLO II

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA

Art. 3.

Principi generali in materia di pianificazione

1. Gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica o comunque denominati concorrono alla riduzione del rischio sismico, attraverso analisi di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione urbanistica, ed indirizzano le scelte localizzative, i processi di trasformazione urbana e la realizzazione delle opere secondo criteri di prevenzione e mitigazione del rischio sismico, nell'osservanza della classificazione sismica attribuita ai Comuni, secondo la normativa vigente.

2. I contenuti della presente legge sono prevalenti sugli strumenti di pianificazione e regolamentari previsti ai vari livelli di governo.

Art. 4.

Pianificazione Provinciale

1. Il Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) fornisce indicazioni per attuare la riduzione del rischio sismico, sulla base delle conoscenze della pericolosità del territorio e con riferimento alla distribuzione e vulnerabilità degli insediamenti urbani, delle attività produttive e delle reti infrastrutturali.

2. A tale scopo, il PTCP individua le aree a maggiore rischio sismico e definisce indirizzi generali sugli usi ammissibili delle stesse.

3. Le Province, entro 36 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adeguano o integrano i propri strumenti di pianificazione per le finalità di cui ai commi 1 e 2, armonizzando i piani comunali di cui all'art. 5 lungo le aree confinanti per una fascia non inferiore a cinquecento (500) metri.

Art. 5.

Pianificazione comunale

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge gli strumenti di pianificazione urbanistica sono immediatamente integrati con le prescrizioni della normativa sismica, anche al fine dell'introduzione delle disposizioni vincolanti delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008.

2. I Comuni integrano i propri strumenti di pianificazione urbanistica con gli studi di microzonazione sismica che individuano il grado di pericolosità locale di ciascuna parte del territorio attraverso la realizzazione della "carta delle microaree a comportamento sismico omogeneo" del territorio urbanizzato e di quello suscettibile di urbanizzazione, secondo le modalità stabilite dal presente articolo.

3. Le disposizioni relative alla formazione degli studi di microzonazione sismica sono progressivamente attuate sull'intero territorio regionale secondo programmi annuali predisposti dalla Giunta regionale in attuazione delle disposizioni dello Stato.

4. Per garantire la realizzazione, l'omogeneità e l'adeguatezza degli studi di microzonazione sismica sul territorio regionale, la Regione provvede all'erogazione di contributi ai Comuni ed alla validazione degli studi stessi secondo criteri, tempi e modalità definiti dalla Giunta regionale. Sarà a carico dei Comuni la spesa per la realizzazione degli eventuali successivi aggiornamenti della microzonazione sismica.

5. L'adozione, da parte dei Comuni, della carta delle microaree a comportamento sismico omogeneo di cui al comma 2, avviene tramite le seguenti procedure:

a) deliberazione consiliare di adozione, immediatamente efficace, senza modifiche agli strumenti urbanistici vigenti, se la carta è coerente agli stessi;

b) variante agli strumenti urbanistici vigenti, secondo le procedure dettate dall'art. 10 e seguenti della legge regionale n. 18 del 12.4.1983 e s.m.i., se l'adozione comporta modifiche agli strumenti urbanistici vigenti.

6. I Comuni avviano le procedure di cui al comma 5 entro:

a) tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, se ricompresi all'interno dell'area cratere di cui ai Decreti del Commissario Delegato per l'Emergenza n. 3/2009 e n. 11/2009, per i quali gli studi di cui al comma 2 risultano già realizzati e validati;

b) tre mesi dalla comunicazione della validazione da parte della Regione, degli studi di microzonazione sismica realizzati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. L'adozione di nuovi strumenti urbanistici o di loro varianti generali è preceduta dalla validazione regionale dello studio di microzonazione sismica e dall'adozione della carta delle microaree a comportamento sismico omogeneo, nonché dal parere di cui all'art. 89 del D.P.R. n. 380/2001.

8. I Comuni approvano con deliberazione consiliare il "Piano di Emergenza Comunale" previsto dalla normativa vigente in materia di protezione civile, redatto secondo i criteri e le modalità riportati nei modelli e manuali emanati dal Dipartimento della Protezione Civile e dalla Giunta regionale e ne recepiscono, contestualmente, i contenuti nei propri strumenti di pianificazione urbanistica.

9. I Comuni in attuazione dei criteri, nel rispetto dei tempi e delle modalità definiti con apposito atto di Giunta regionale, provvedono alla verifica ed all'aggiornamento periodico del proprio Piano di Emergenza Comunale e ne curano l'invio alla Regione per le attività di competenza.

10. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli strumenti di pianificazione in itinere non possono essere approvati in via definitiva se non in conformità con gli indirizzi di cui al presente articolo.

11. Per i Comuni che non provvedono alle attività di adozione della carta delle microaree a comportamento sismico omogeneo entro i termini stabiliti al comma 6, la Giunta regionale dispone la nomina di un Commissario ad acta, nel termine massimo di trenta giorni, con oneri a carico dell'Amministrazione comunale inadempiente.

12. Per i Comuni che non provvedono alle attività di cui ai commi 8 e 9, la Giunta regionale provvede a segnalare l'inadempienza alla Prefettura competente per territorio.

TITOLO III

PROCEDIMENTI RELATIVI AD INTERVENTI IN ZONE SISMICHE

Art. 6.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente Titolo si applicano alle nuove costruzioni, agli interventi sul patrimonio edilizio esistente, agli ampliamenti e alle sopraelevazioni realizzati in zona sismica, comprese le varianti sostanziali ai progetti.

Art. 7.

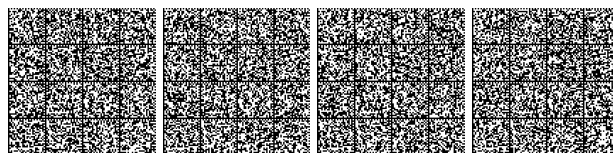
Autorizzazione sismica

1. Nelle zone definite ad alta e media sismicità (zona 1 e zona 2), individuate dagli atti di cui all'art. 83, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 380/2001, i lavori di cui all'art. 6, non possono iniziare senza la preventiva autorizzazione sismica rilasciata dagli uffici Provinciali competenti per territorio.

2. Sono altresì soggetti alla preventiva autorizzazione sismica nelle zone a bassa sismicità (zona 3 e zona 4):

a) gli interventi edilizi ricadenti in aree classificate instabili nella carta di microzonazione sismica o, in mancanza, nelle zone a pericolosità o a rischio idrogeologico individuate nei vigenti Piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI);

b) i progetti presentati a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche;



c) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità, durante gli eventi sismici, assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché gli interventi relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso di cui all'allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale 29 ottobre 2008, n. 1009 avente ad oggetto "Disposizioni regionali in ordine all'applicazione delle nuove Norme tecniche per le costruzioni (D.M. 14.01.2008) ed alla Classificazione sismica del territorio regionale";

d) le sopraelevazioni degli edifici di cui all'art. 90, comma 1, del D.P.R. 380/2001.

3. In tutti i territori comunali o loro parti, nei quali siano intervenuti od intervengano lo Stato o la Regione per opere di consolidamento di abitato, si applica la disciplina di cui all'art. 61 del D.P.R. 380/2001.

4. L'autorizzazione rilasciata per gli interventi di sopraelevazione degli edifici comprende anche la certificazione di cui all'art. 90, comma 2 del D.P.R. 380/2001.

5. L'inizio dei lavori, sottoscritto dal Committente, dal Direttore dei Lavori e dal Costruttore, va comunicato contestualmente allo Sportello Unico per l'edilizia, all'Ufficio provinciale competente per territorio e al Collaudatore, dove previsto, per gli adempimenti di competenza.

6. L'inizio dei lavori deve avvenire entro un anno decorrente dal rilascio dell'autorizzazione, pena la sua decadenza. L'omessa comunicazione di inizio lavori comporta una sanzione pecuniaria amministrativa le cui entità e modalità sono stabilite con apposito atto della Giunta regionale.

Art. 8.

Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione sismica

1. Il soggetto interessato all'esecuzione dei lavori di cui al presente Titolo presenta la richiesta per il rilascio dell'autorizzazione sismica allo Sportello Unico per l'edilizia competente per territorio. Alla richiesta di autorizzazione è allegata l'asseverazione di cui all'art. 11 ed il progetto esecutivo riguardante le strutture redatto dal progettista abilitato in conformità alle disposizioni di cui all'art. 93, commi 3, 4 e 5 del D.P.R. 380/2001 e alle vigenti norme tecniche sulle costruzioni. Lo Sportello Unico trasmette, entro cinque giorni dal ricevimento, la richiesta con l'allegata documentazione agli uffici provinciali competenti per territorio.

2. La Provincia competente per territorio:

a) rilascia l'autorizzazione entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta e comunica il relativo provvedimento, unitamente a copia degli elaborati tecnici opportunamente vistati, allo Sportello Unico competente per territorio. La comunicazione è contestualmente inviata, per conoscenza, anche al richiedente;

b) in caso di diniego dell'autorizzazione, comunica il provvedimento al richiedente e allo Sportello Unico competente per territorio entro lo stesso termine di cui alla lettera a).

3. Il termine di cui al comma 2, lettera a), può essere interrotto una sola volta, per un massimo di sessanta giorni, per la richiesta di chiarimenti o integrazioni tecniche; qualora i suddetti chiarimenti o integrazioni non vengano forniti entro il termine di 60 giorni dalla richiesta, la richiesta di autorizzazione si intende negata per mancanza dei requisiti tecnico-amministrativi e definitivamente archiviata con provvedimento espresso dandone comunicazione allo Sportello Unico e al richiedente.

4. Nel corso dell'istruttoria gli Uffici provinciali competenti per territorio possono, per una sola volta, richiedere agli interessati, anche convocandoli per un'audizione, i chiarimenti necessari, l'integrazione della documentazione presentata e la rimozione delle irregolarità e dei vizi formali nella stessa riscontrati.

5. Gli Uffici provinciali competenti, qualora sia riscontrata la non completezza della documentazione trasmessa, possono far richiesta, direttamente agli interessati, di integrazione documentale dichiarando contestualmente il differimento dell'avvio del procedimento di cui al comma 2, lettera a), lo stesso riprenderà a decorrere per intero dalla data di ricevimento degli atti integrativi; il termine massimo per fornire gli atti documentali richiesti è fissato in 15 giorni; decorso inutilmente tale termine, la richiesta di autorizzazione si intende negata.

6. Per le opere di conglomerato cementizio armato normale e pre-compresso e per le strutture metalliche e di legno, la richiesta di autorizzazione con il contestuale deposito del progetto e dell'asseverazione,

nei modi e nei termini prescritti dal presente articolo, è valida anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'art. 65 del D.P.R. n. 380/2001 purché il progetto, la denuncia di deposito e la relazione illustrativa abbiano i contenuti previsti dallo stesso articolo.

7. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione entro i termini stabiliti nel presente articolo, è ammesso ricorso gerarchico al Presidente della Giunta regionale che decide con provvedimento definitivo. A tal fine è nominato, entro sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione e previa diffida all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione medesima, un Commissario ad acta per l'adozione del provvedimento finale, con oneri a carico dell'Amministrazione provinciale competente ai sensi della presente legge.

Art. 9.

Deposito dei progetti in Zona a bassa sismicità

1. Nelle Zone a bassa sismicità 3 e 4, individuate dagli atti di cui all'art. 83, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 380/2001, l'inizio dei lavori di cui all'art. 6, comma 1, è subordinato al preavviso scritto alla Provincia competente per territorio e al contestuale deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 14, comma 2.

2. Il progetto esecutivo è redatto dal progettista abilitato, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 93 del D.P.R. n. 380/2001 e alle vigenti norme tecniche sulle costruzioni.

3. Per le opere di conglomerato cementizio armato normale e pre-compresso e per le strutture metalliche e legno, il preavviso scritto e il deposito del progetto è valido anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'art. 65 del D.P.R. n. 380/2001, purché il progetto, la denuncia di deposito e la relazione illustrativa abbiano i contenuti previsti dallo stesso articolo.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano agli interventi di cui all'art. 7 comma 2, soggetti alla preventiva autorizzazione sismica con procedimento di cui all'art. 8. L'inizio dei lavori deve avvenire entro un anno decorrente dal rilascio dell'autorizzazione.

Art. 10.

Procedimento per il deposito del progetto esecutivo nelle zone a bassa sismicità

1. Il soggetto interessato all'esecuzione dei lavori di cui all'art. 9, comma 1 presenta il preavviso scritto e deposita il progetto esecutivo allo Sportello Unico per l'edilizia competente per territorio, unitamente all'asseverazione di cui all'art. 11.

2. L'ufficio di cui al comma 1 rilascia all'interessato la ricevuta di avvenuto deposito e trasmette alla Provincia competente, entro il termine di cinque giorni dal deposito, il preavviso e il progetto con allegata la relativa documentazione.

3. La Provincia competente acquisisce il preavviso ed il progetto con la relativa documentazione e rilascia entro 20 giorni dal ricevimento allo Sportello Unico competente l'attestazione di avvenuto deposito unitamente a copia degli elaborati tecnici opportunamente vistati. In caso di incompletezza della documentazione, entro 20 giorni dal ricevimento, la Provincia dichiara la non depositabilità e ne dà comunicazione allo Sportello Unico competente e al richiedente.

4. Lo Sportello Unico competente, trasmette all'interessato l'attestazione di cui al comma 3 unitamente alla copia dei relativi elaborati tecnici vistati dalla Provincia, che costituiscono presupposto all'inizio dei lavori.

Art. 11.

Asseverazione

1. I progetti di cui all'art. 8, comma 1 e all'art. 10, comma 1 sono accompagnati da una dichiarazione del progettista che assevera il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica.

2. Il progettista assevera inoltre che lo stato dei luoghi è quello rappresentato nei grafici allegati e che le opere non hanno avuto ancora inizio.



Art. 12.

Verifica tecnica e valutazione di sicurezza

1. La verifica tecnica sugli edifici e sulle opere infrastrutturali strategiche o rilevanti di cui all'art. 2 della OPCM n. 3274 del 20.3.2003 (Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica) e la valutazione di sicurezza prescritta dalle norme tecniche per le costruzioni sono depositate, a cura del soggetto interessato, presso il competente Sportello Unico che ne trasmette copia alla Provincia competente per territorio.

2. Se, a seguito della verifica tecnica e della valutazione di sicurezza, è necessario eseguire interventi, il soggetto interessato deposita direttamente il progetto esecutivo riguardante le strutture o la richiesta di autorizzazione sismica secondo quanto previsto dagli articoli 8, 9, 10 e 11. In tali casi la verifica o la valutazione sono parte integrante del progetto esecutivo riguardante le strutture.

Art. 13.

Procedimenti relativi agli insediamenti produttivi

1. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) i progetti aventi ad oggetto azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione, sono presentati esclusivamente dal soggetto interessato allo Sportello Unico per le Attività Produttive competente per territorio.

2. Nei casi previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159 (Regolamento recante i requisiti e le modalità di accreditamento delle agenzie per le imprese, a norma dell'art. 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) il soggetto interessato può avvalersi delle Agenzie per le Imprese appositamente accreditate.

TITOLO IV

ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO

Art. 14.

Attività di vigilanza e controllo

1. L'attività di vigilanza e controllo, in tutte le zone sismiche, si effettua ai sensi dell'art. 103 del D.P.R. 380/2001.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 103 del D.P.R. 380/2001, nelle Zone 3 e 4 a bassa sismicità, la Provincia effettua l'attività di vigilanza e il controllo ispettivo con metodo a campione nella misura minima del 10% delle pratiche la cui attestazione è avvenuta nel mese precedente. Restano esclusi dall'impiego del metodo a campione i casi previsti all'art. 7, comma 2.

3. La Regione, entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, sentito il Tavolo Tecnico Scientifico di cui all'art. 2 comma 5, definisce, con deliberazione della Giunta regionale, i criteri di indirizzo aventi ad oggetto le modalità di effettuazione e di svolgimento dei compiti di vigilanza e dei controlli sulla realizzazione delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico previsti ai sensi del presente capo.

4. I criteri di cui al comma 3 individuano in generale:

a) le modalità di redazione degli elaborati progettuali da allegare al progetto;

b) le modalità di presentazione dei progetti concernenti le opere assoggettate al procedimento di deposito per le zone a bassa sismicità ai sensi dell'art. 10;

c) la tipologia delle indagini geologiche, geofisiche e geotecniche da allegare al permesso di costruire o alla denuncia di inizio attività;

d) le varianti, che comportano mutamenti sostanziali alle strutture portanti, ai sensi dell'art. 6;

e) le opere di trascurabile importanza ai fini della pubblica incolumità che non sono soggette al procedimento di autorizzazione ovvero al procedimento di preavviso con contestuale deposito;

f) le differenziazioni, tra comuni, della dimensione del campione e della tipologia degli interventi da assoggettare a verifica sulla base delle valutazioni del maggiore o minore rischio sismico stimato al livello del territorio regionale;

g) per le zone a bassa sismicità 3 e 4, la dimensione del campione da assoggettare a controllo e la tipologia degli interventi ai fini della verifica dei progetti depositati, nonché i criteri in base ai quali il sorteggio è effettuato.

5. Fino all'emanazione dei criteri di indirizzo di cui al comma 3 è necessario il preventivo rilascio dell'autorizzazione per tutte le varianti che il richiedente intende apportare, nel corso dei lavori, al progetto originario presentato all'Ufficio provinciale competente per territorio.

Art. 15.

Contributi e spese di istruttoria

1. Per la richiesta dell'autorizzazione di cui agli articoli 7 e 13 e per il deposito dei progetti ai sensi dell'art. 9 è dovuta, da parte dei soggetti privati richiedenti, la corresponsione di un contributo per l'esercizio delle funzioni regionali di cui all'art. 2, e di diritti e spese per lo svolgimento delle attività istruttorie e dell'attività di conservazione e consultazione dei progetti da parte delle strutture tecniche provinciali competenti per territorio.

2. L'importo e le modalità di versamento dei contributi, diritti e spese di cui al comma 1, sono stabiliti con apposito atto della Giunta regionale, e fissati con riferimento alla zonizzazione sismica, all'entità e alla tipologia dell'intervento.

3. Il mancato versamento degli oneri di cui al comma 1 costituisce motivazione dell'improcedibilità della domanda.

4. Le risorse derivanti dal versamento del contributo di cui al comma 1 per l'esercizio delle funzioni regionali, sono riscosse dalla Regione.

5. Le risorse derivanti dal versamento dei diritti e del rimborso per le spese istruttorie di cui al comma 1 e delle sanzioni di cui all'art. 16, sono riscosse dalla Provincia competente per territorio e sono vincolate alla copertura delle spese, incentivi, formazione e aggiornamento per il personale preposto alle attività di istruttoria, vigilanza e controllo di cui al comma 6, e per il funzionamento delle strutture tecniche competenti.

6. Le Province che esercitano attività di vigilanza e controllo in zona sismica trasmettono alla Regione i dati informatizzati relativi alle pratiche edilizie depositate, ed una relazione illustrativa sintetica sull'attività svolta, secondo le modalità e le indicazioni stabilite con apposito atto di Giunta regionale.

7. Sono escluse dalla corresponsione del contributo, dei diritti e delle spese istruttorie di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 gli interventi effettuati a qualsiasi titolo dalla Pubblica Amministrazione e dalle ONLUS.

Art. 16.

Sanzioni amministrative

1. Alle violazioni delle norme che disciplinano gli interventi di cui all'art. 10, comma 1, si applicano le sanzioni amministrative previste dalla Parte II, Capo IV, Sezione III del D.P.R. 380/2001.

2. Alle violazioni concernenti le disposizioni relative alle opere in muratura, in cemento armato normale e precompresso ed a struttura metallica e in legno, si applicano le sanzioni amministrative previste dalla Parte II, Capo II, Sezione II e III del D.P.R. 380/2001.



Art. 17.

Edifici di speciale importanza artistica

1. Restano ferme le disposizioni di cui al D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) ed alla relativa normativa tecnica per l'esecuzione di qualsiasi lavoro di natura antisismica in edifici o manufatti di carattere monumentale o comunque di interesse archeologico, storico o artistico, siano essi pubblici che privati.

Art. 18.

Eliminazione delle barriere architettoniche

1. Ferma restando l'applicazione delle norme tecniche per le costruzioni, l'esecuzione delle opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche mediante opere strutturali, è sottoposta, in tutti i Comuni classificati sismici, all'autorizzazione di cui all'art. 8 o al deposito del progetto di cui all'art. 10.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINALI E ABROGAZIONI

Art. 19.

Disposizioni transitorie

1. Nelle more dell'istituzione dello Sportello Unico per l'edilizia, le domande per il rilascio dell'autorizzazione sismica di cui all'art. 8 e del deposito di cui all'art. 10, possono essere presentate all'Ufficio comunale competente il quale opera con le medesime funzioni e tempistiche attribuite dalla presente legge allo Sportello Unico.

2. Per tutte le costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione, si applicano le disposizioni di cui all'art. 104 del DPR n. 380/2001.

3. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono completati e producono i loro effetti secondo le disposizioni delle leggi regionali previgenti.

4. I procedimenti di cui al comma 3, si intendono in corso quando:

a) è stato depositato il progetto esecutivo riguardante le strutture presso il competente Sportello Unico per l'edilizia;

b) è stata rilasciata l'autorizzazione sismica o l'attestazione di avvenuto deposito presso gli Uffici provinciali competenti per territorio, nei casi in cui la stessa era prescritta dalla normativa previgente.

5. Le varianti parziali ai vigenti strumenti urbanistici comunali sono ammesse solo previo studio di microzonazione sismica dell'area interessata, redatto in attuazione agli indirizzi statali e regionali in materia, da allegare alla richiesta di parere di cui all'art. 89 del D.P.R. n. 380/2001.

Art. 20.

Norma di rinvio

1. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge trova applicazione la normativa statale vigente in materia.

Art. 21.

Disposizioni finanziarie

1. Le entrate regionali di cui al comma 2 dell'art. 15, quantificate presuntivamente per l'anno 2011 in € 100.000,00, sono iscritte nello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale nell'ambito della UPB 03.05.001 sul capitolo 35107 di nuova istituzione ed iscrizione denominato: "Entrate derivanti dal contributo per l'espletamento delle funzioni regionali in materia di riduzione del rischio sismico".

2. Per le finalità di cui all'art. 2 è istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, nell'ambito della UPB 05.01.003, il capitolo 151304 di nuova iscrizione ed istituzione denominato: "Interventi di spesa per l'espletamento delle funzioni regionali in materia di riduzione del rischio sismico" con uno stanziamento previsto per l'anno 2011 pari ad € 100.000,00.

3. Gli stanziamenti di cui al capitolo di entrata UPB 03.05.001 - 35107 e al capitolo di spesa 05.01.003 - 151304 sono determinati ed iscritti dalle annuali leggi di bilancio, ai sensi della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo).

4. Le risorse derivanti dal contributo di cui all'art. 15, che risultano superiori alle spese necessarie per l'espletamento delle funzioni regionali in materia di riduzione del rischio sismico, costituiscono economie di spesa.

5. Alla spesa necessaria per la realizzazione delle attività di microzonazione sismica di cui all'art. 5, comma 4, si farà fronte secondo le seguenti modalità:

a) quanto alla quota di competenza statale attraverso le risorse del Fondo per la prevenzione del rischio sismico istituito con l'art. 11 del D.L. 28 aprile 2009, n. 39 (decreto Abruzzo) e successiva legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77;

b) quanto alla quota di cofinanziamento regionale attraverso le risorse recate dal capitolo di nuova istituzione 151304 di cui al comma 2 e dai capitoli 12601 e 12602 di cofinanziamento del Programma Operativo Regionale POR-FESR Abruzzo (2007-2013).

Art. 22.

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate:

a) la legge regionale 26 ottobre 1992, n. 93 (Norme per lo snellimento di procedure per gli interventi di costruzione, riparazione, sopraelevazione e ampliamento nelle zone dichiarate sismiche ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64);

b) la legge regionale 17 dicembre 1996, n. 138 (Nuove norme per lo snellimento di procedure per gli interventi di costruzione, riparazione, sopraelevazione ed ampliamento nelle zone dichiarate sismiche ai sensi della legge 2.2.1974, n. 64).

Art. 23.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 11 agosto 2011

CHIODI

11R0445



LEGGE REGIONALE 11 agosto 2011, n. 29.

Razionalizzazione e rideterminazione dei Servizi di Sviluppo Agricolo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione
Abruzzo n. 51 del 26 agosto 2011)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Soppressione dell'Agenzia Regionale per i
Servizi di Sviluppo Agricolo (ARSSA)*

1. In coerenza con la legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), e con le leggi regionali 12 dicembre 2006, n. 44 (Determinazione delle aliquote Irap e addizionale regionale Irpef e misure per il risanamento del sistema sanitario regionale) e 30 aprile 2009, n. 6 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2009)" e s.m.i., al fine di ridurre la spesa pubblica e razionalizzare i servizi resi sul territorio, l'Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo (ARSSA), istituita con legge regionale 1 giugno 1996, n. 29, è soppressa.

2. Le funzioni e le competenze a qualsiasi titolo attribuite all'ARSSA sono trasferite alla Giunta regionale.

Art. 2.

Esercizio delle funzioni già dell'ARSSA

1. Le funzioni e le competenze già dell'ARSSA, trasferite alla Giunta regionale con la presente legge, sono allocate nelle strutture organizzative regionali della Giunta, prioritariamente nella Direzione Regionale Politiche Agricole e Sviluppo Rurale, in considerazione della stretta attinenza con le competenze proprie della predetta Direzione.

2. Il personale che, all'atto della soppressione dell'ARSSA, risulta dipendente di ruolo della predetta Agenzia, con contratto a tempo indeterminato, viene immesso nel ruolo unico del personale regionale, la cui dotazione organica può essere conseguentemente incrementata, e conserva la posizione giuridica, economica e previdenziale in godimento al momento della soppressione.

Art. 3.

Servizi per ricerca, innovazione, competitività e sviluppo rurale

1. La Giunta regionale provvede, entro 4 mesi dalla soppressione dell'ARSSA, a definire e strutturare, nell'ambito della Direzione Regionale Politiche Agricole e Sviluppo Rurale due o più servizi dedicati alla ricerca, all'innovazione, alla competitività e allo sviluppo rurale per l'assolvimento delle funzioni già esercitate dalla disciolta Agenzia e/o anche con ulteriori competenze a servizio del sistema locale delle imprese agro-alimentari e sviluppo della green economy. I predetti Servizi vengono dotati del personale necessario, con priorità per quello proveniente dalla soppressa Agenzia e di idonee attrezzature e strutture per esercitare in modo efficiente ed economico le funzioni trasferite ed in particolare, ricerca ed innovazione, assistenza alle imprese, promozione e marketing, miglioramento e certificazione della qualità, riconversione e miglioramento delle produzioni, sviluppo rurale e programmazione settoriale, sicurezza alimentare ed educazione al consumo.

2. La ristrutturazione della Direzione Politiche Agricole e Sviluppo Rurale tiene conto delle sinergie fra le diverse attribuzioni e le funzioni trasferite con la presente legge, e ridefinisce le diverse competenze e la più idonea articolazione territoriale evitando le sovrapposizioni di competenze e la ripetizione delle attività. La Giunta regionale approva la ristrutturazione della Direzione Regionale Politiche Agricole e Sviluppo Rurale redatta tenendo conto anche della distribuzione sul territorio delle attuali sedi di lavoro e dei servizi da rendere all'utenza sentite la 3a e la 2a Commissione del Consiglio regionale.

3. I Servizi di cui al comma 1 hanno sede presso l'ARSSA nella città di Avezzano.

Art. 4.

Commissario liquidatore

1. La liquidazione dell'ARSSA è affidata ad un Commissario liquidatore, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta del Componente la Giunta preposto alle Politiche Agricole, fra soggetti in possesso delle conoscenze tecnico giuridiche necessarie e dei requisiti occorrenti per l'accesso all'incarico di Direttore presso le Direzioni della Giunta regionale.

2. Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui al comma 1, assicurando le migliori condizioni di efficacia, efficienza e rapidità, e salvo espressa rinuncia da parte dello stesso, l'incarico di Commissario liquidatore è affidato al Commissario straordinario in carica presso l'ARSSA al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

3. Il decreto di nomina del Commissario liquidatore è adottato entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Con il decreto di nomina sono stabiliti l'eventuale compenso ed il termine ultimo per la conclusione dell'attività di liquidazione che non potrà superare la data del 31 dicembre 2011.

5. Fino alla nomina del Commissario liquidatore, il Commissario straordinario continua a svolgere l'incarico conferito con decreto del Presidente della Giunta regionale 29 luglio 2010, n. 81 in regime di prorogatio.

6. Il Commissario liquidatore sottopone all'approvazione della Giunta regionale l'elenco delle situazioni giuridico-patrimoniali da liquidare e l'inventario dei beni mobili ed immobili.

7. Le risultanze delle operazioni di liquidazione sono approvate dalla Giunta regionale.

8. Gli atti deliberativi assunti dal Commissario liquidatore, in rapporto al disbrigo degli affari correnti necessari a garantire la continuità delle funzioni e la gestione economica e patrimoniale, sono sottoposti al controllo della Giunta regionale secondo la disciplina già vigente per l'Agenzia soppressa.

9. Per gli adempimenti di sua competenza il Commissario liquidatore si avvale del personale messo a disposizione dalla Giunta regionale, scelto tra i soggetti già in servizio presso l'Agenzia soppressa.

Art. 5.

*Inventario dei beni e ricognizione dei rapporti giuridici
e dei procedimenti contenziosi pendenti*

1. Il Commissario liquidatore redige apposito inventario dei beni che, al momento della soppressione, risultano di proprietà dell'ARSSA. I predetti beni sono trasferiti alla Regione Abruzzo.

2. Il Commissario liquidatore, nel redigere l'inventario di cui al comma 1, compila un apposito e distinto elenco per i terreni e le opere della riforma fondiaria.

3. Per i terreni e le opere di cui al comma 2 l'iscrizione catastale e nei registri immobiliari è effettuata a favore della Regione Abruzzo con l'ulteriore dicitura «Gestione speciale ad esaurimento riforma fondiaria».

4. Il Commissario liquidatore provvede inoltre a redigere un elenco dei procedimenti in corso avanti l'autorità giudiziaria, nonché dei rapporti giuridici attivi e passivi in essere all'atto della soppressione dell'ARSSA.

5. I beni patrimoniali di valore storico ricadenti nella bonifica e nei territori del Fucino sono iscritti al patrimonio indisponibile della Regione Abruzzo e conseguentemente sono considerati inalienabili.



Art. 6.

Successione nei rapporti

1. Esaurita la procedura di liquidazione, la Regione succede all'ARSSA nei rapporti giuridici attivi e passivi non estinti dal Commissario liquidatore durante il suo mandato.

Art. 7.

Norma transitoria e finanziaria

1. Fino alla loro assegnazione alle strutture organizzative della Giunta regionale, i dipendenti di ruolo dell'ARSSA aventi incarichi di responsabilità di servizio o ufficio mantengono il trattamento economico connesso agli incarichi in essere all'atto della soppressione dell'Agenzia.

2. La spesa da sostenere per il personale dell'Agenzia trasferito, a seguito della presente legge, nell'organico della Giunta regionale trova copertura, fino al 31 dicembre 2011, con i fondi di bilancio già assegnati all'Agenzia. A decorrere dall'anno 2012, l'entità delle risorse necessarie è stabilita con legge finanziaria nel rispetto degli equilibri di bilancio.

3. Ai dipendenti della soppressa Agenzia, in possesso dei requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 9 gennaio 2010, n. 1 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010-2012 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2010)", che intendono esercitare la facoltà di esonero entro il 31 dicembre 2011, è consentito di presentare idonea istanza entro il mese di settembre 2011.

4. I costi derivanti dalla nomina del Commissario trovano copertura finanziaria sui fondi di bilancio già assegnati all'Agenzia.

5. L'attuazione della presente legge non determina oneri finanziari aggiuntivi per la Regione Abruzzo.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "*Bollettino ufficiale della Regione*".

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 11 agosto 2011

CHIODI

LEGGE REGIONALE 23 agosto 2011, n. 30.

Soppressione dell'Azienda di Promozione Turistica della Regione Abruzzo (APTR).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 54 del 31 agosto 2011)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Soppressione dell'Azienda di Promozione Turistica Regionale e Trasferimento dei rapporti giuridici

1. Allo scadere del centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge, l'Azienda di Promozione Turistica della Regione Abruzzo (APTR) è soppressa e i relativi Organi decadono.

2. Dalla data di cui al comma 1 le funzioni di competenza dell'APTR sono esercitate dalla Regione mediante la Direzione regionale competente in materia di Turismo.

3. A decorrere dalla data di cui al comma 1, la Direzione regionale di cui al comma 2 svolge le funzioni della Azienda medesima inerenti i Punti di informazione e accoglienza turistica (IAT).

4. La Regione subentra, altresì, nei rapporti giuridici attivi e passivi dell'APTR, compresi quelli relativi ai beni ed al personale.

5. La Direzione regionale competente in materia di turismo, per le funzioni dell'APTR trasferite, si avvale del Comitato Tecnico Consultivo di Operatori Turistici costituito dai rappresentanti delle principali Associazioni di categoria, designati rispettivamente da Confturismo-Confturismo, Federturismo-Confindustria, Assoturismo-Conferenti, Fiavet. La partecipazione alle riunioni del Comitato Tecnico Consultivo non comporta l'erogazione di compensi di alcun tipo.

Art. 2.

Commissario Liquidatore

1. Per lo svolgimento delle funzioni connesse alla soppressione e alla gestione dell'APTR il Presidente della Giunta regionale nomina, con proprio decreto, su proposta dell'Assessore competente per il Turismo, un Commissario Liquidatore. La nomina del Commissario Liquidatore può essere effettuata facendo ricorso al personale dirigente della Regione.

2. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, entro il centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge, il Commissario provvede:

a) all'inventario dei beni mobili e immobili di proprietà dell'Azienda, che dal momento della soppressione sono trasferiti alla Regione;

b) alla ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi e dei procedimenti di contenzioso pendenti;

c) alla formazione del conto consuntivo e del piano di liquidazione;

d) allo svolgimento di ogni altra attività necessaria per l'adempimento dei compiti connessi con la soppressione.

3. Il Commissario Liquidatore sottopone all'approvazione della Giunta regionale l'elenco delle eventuali situazioni giuridico-patrimoniali da liquidare e l'inventario dei beni.

11R0446



4. Gli atti posti in essere dal Commissario Liquidatore nell'esercizio delle proprie funzioni sono sottoposti al controllo della Giunta regionale.

5. L'organo di revisione contabile in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad esercitare le sue funzioni per tutta la durata della gestione liquidatoria.

Art. 3.

Disposizioni sul personale

1. Il personale di ruolo proveniente dall'APTR è inquadrato, con la medesima posizione giuridica, economica e previdenziale in godimento al momento della soppressione, nel ruolo unico del personale regionale, la cui dotazione organica può essere conseguentemente incrementata.

2. La Giunta regionale approva una ristrutturazione della Direzione competente in materia di Turismo e stabilisce i criteri e le modalità per la definitiva assegnazione del personale, tenendo conto anche dei servizi da rendere all'utenza.

3. Con l'entrata in vigore della presente legge il Commissario provvede ad ottemperare a quanto disposto dall'articolo 27, commi 4 e 5 della L.R. 26 giugno 1997, n. 54 (Ordinamento della organizzazione turistica regionale).

Art. 4.

Disposizioni finanziarie

1. L'entità delle risorse necessarie è stabilita con legge finanziaria nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. Le somme occorrenti per il pagamento degli eventuali oneri derivanti dalla presente legge sono iscritte a carico del bilancio regionale.

Art. 5.

Modifiche ed abrogazioni

1. Dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 della L.R. 54/1997.

2. È abrogata la L.R. 12 luglio 2007, n. 19 (Modifiche alla L.R. 26 giugno 1997, n. 54: Ordinamento dell'organizzazione turistica regionale).

3. È abrogata la L.R. 5 gennaio 2000, n. 2 (Interpretazione autentica dell'art. 19 della L.R. 26 giugno 1997, n. 54. Ordinamento dell'organizzazione turistica regionale).

4. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge, a far data dalla sua entrata in vigore.

5. I riferimenti all'APTR, contenuti nelle leggi, nei regolamenti e nelle delibere regionali, si intendono riferiti alla Direzione regionale competente in materia di Turismo.

Art. 6.

Disposizioni transitorie e finali

1. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari all'attuazione della presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "*Bollettino ufficiale* della Regione".

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 23 agosto 2011

CHIODI

11R0456

LEGGE REGIONALE 23 agosto 2011, n. 31.

Concorso Remo Gaspari.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione
Abruzzo n. 54 del 31 agosto 2011)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione

1. La Regione Abruzzo, istituisce, per l'anno 2011, il concorso "Remo Gaspari Politico: le scelte che hanno trasformato la società abruzzese".

Art. 2.

Finalità

1. Il concorso è riservato agli studenti dei Corsi di Laurea in Economia e Sociologia ed è finalizzato ad evidenziare l'influenza che ha esercitato l'azione del politico Remo Gaspari sullo sviluppo dell'Abruzzo, sui processi economici e sui fenomeni sociologici che ne sono conseguiti.

Art. 3.

Modalità di svolgimento e premi

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale approva il bando del concorso con il quale stabilisce i tempi e le modalità per la sua realizzazione e la composizione della giuria alla quale è demandato, a titolo gratuito, il compito di valutare i lavori presentati.

2. Al primo, al secondo ed al terzo classificato è corrisposto, rispettivamente, un premio di 3.000,00, 2.000,00 e 1.000,00 euro.

Art. 4.

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per il corrente esercizio finanziario in € 10.000,00, trovano copertura nella U.P.B. 10.01.004 - Cap. 61430 denominato "Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni afferenti al settore della cultura - L.R. 30.11.1973, n. 43, art. 1" del bilancio di previsione 2011 della Regione Abruzzo.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "*Bollettino ufficiale* della Regione".



È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 23 agosto 2011

CHIODI

11R0457

LEGGE REGIONALE 23 agosto 2011, n. 32.

Soppressione dell'Ente Strumentale Regionale Abruzzo Lavoro.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 54 del 31 agosto 2011)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Soppressione dell'Ente Strumentale Regionale Abruzzo Lavoro

1. L'Ente Strumentale Regionale Abruzzo Lavoro (di seguito denominato Ente) è soppresso entro centottanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Trasferimento dei rapporti giuridici dell'Ente Strumentale Regionale Abruzzo Lavoro

1. A partire dalla data di soppressione dell'Ente tutte le funzioni di sua competenza sono esercitate dalla Giunta regionale d'Abruzzo mediante la Direzione regionale competente in materia di Lavoro.

2. In particolare, a decorrere dalla data di soppressione dell'Ente, la Direzione regionale competente in materia di Lavoro deve svolgere le funzioni dell'Ente medesimo inerenti il nodo delle comunicazioni d'assunzione obbligatorie.

3. La Regione Abruzzo subentra, altresì, nei rapporti giuridici attivi e passivi dell'Ente, compresi quelli relativi ai beni ed al personale.

4. Conseguentemente al trasferimento di funzioni di cui al presente articolo, la Giunta regionale approva la ristrutturazione della Direzione competente in materia di Lavoro, tenendo conto anche dei servizi da rendere all'utenza.

Art. 3.

Commissario Liquidatore

1. Per lo svolgimento delle funzioni connesse alla soppressione e alla gestione dell'Ente, il Presidente della Giunta regionale nomina un Commissario Liquidatore, mediante l'emanazione di un proprio decreto, a seguito di espressa proposta dell'Assessore competente in materia di Lavoro. La nomina del Commissario Liquidatore può essere effettuata anche facendo ricorso al personale dirigente della Regione Abruzzo.

2. Ai fini di quanto previsto dall'art. 1, entro centottanta giorni decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge, il Commissario Liquidatore provvede:

a) all'inventario dei beni mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, che, dal momento della soppressione, sono trasferiti alla Direzione competente in materia di Lavoro della Giunta regionale;

b) alla ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi e dei procedimenti di contenzioso pendenti;

c) alla formazione del conto consuntivo e del piano di liquidazione;

d) allo svolgimento di ogni altra attività necessaria per l'adempimento dei compiti connessi alla soppressione.

3. Il Commissario Liquidatore sottopone all'approvazione della Giunta regionale l'elenco delle eventuali situazioni giuridico-patrimoniali da liquidare e l'inventario dei beni.

4. Gli atti posti in essere dal Commissario Liquidatore nell'esercizio delle proprie funzioni sono sottoposti al controllo della Giunta regionale.

5. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse già stanziare nell'unità previsionale di base (UPB) 1.1.1.0101.10.1, capitolo di spesa del bilancio di previsione dell'Ente per l'esercizio finanziario 2011 - bilancio pluriennale 2011 - 2013".

Art. 4.

Disposizioni sul personale

1. Nel rispetto della L.R. 14 settembre 1999, n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo), il personale di ruolo proveniente dall'Ente mantiene la medesima posizione giuridica ed il medesimo trattamento economico fondamentale, accessorio e previdenziale, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento nell'organico della Regione Abruzzo.

2. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per la definitiva assegnazione del personale alla Direzione regionale competente in materia di Lavoro, tenendo conto anche dei servizi da rendere all'utenza provvedendo, al contempo, alla rimodulazione della dotazione organica della predetta Direzione. In conseguenza di tale rimodulazione e dell'acquisizione delle funzioni in precedenza esercitate dall'Ente, la Direzione regionale competente in materia di Lavoro può essere oggetto di specifica riorganizzazione.

3. Le spese da sostenere per il personale dell'Ente trasferito, a seguito della presente legge, nell'organico della Giunta regionale, trova copertura finanziaria pari ad € 1.157.000,00 fino al 31 dicembre 2011, con i fondi del bilancio già stanziati nel bilancio di previsione dell'Ente per l'esercizio finanziario 2011 - bilancio pluriennale 2011-2013.

Art. 5.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in € 1.050.921,96 ed è relativo al sostenimento del costo del personale dell'Ente, che transita, a seguito della sua soppressione, nella dotazione organica della Regione Abruzzo.

2. Eventuali ulteriori risorse finanziarie necessarie per la soppressione dell'Ente sono stabilite con legge finanziaria regionale nel rispetto degli equilibri di bilancio.

3. Le somme occorrenti per il pagamento degli eventuali oneri derivanti dalla presente legge sono iscritte a carico del bilancio regionale.

Art. 6.

Modifiche e abrogazioni

1. Dall'entrata in vigore della presente legge, alla L.R. 16 settembre 1998, n. 76 (Disciplina dell'organizzazione del sistema regionale integrato dei servizi all'impiego) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'art. 4 sono sopresse le seguenti parole: "Istituisce un Ente strumentale denominato "Abruzzo-Lavoro", di seguito individuato come "Agenzia", con funzioni di assistenza tecnica alla Regione ed alle Province e di monitoraggio del Mercato del Lavoro";



b) gli artt. 5, 6, 7, 8 e 9 sono abrogati;

c) la lettera b) del comma 1 dell'art. 11 è abrogata;

d) al comma 3 dell'art. 11 sono soppresse le seguenti parole: Per l'esercizio delle funzioni e l'erogazione dei servizi di cui ai commi precedenti, i Centri si avvalgono dell'assistenza tecnica di "Abruzzo-Lavoro";

e) al comma 4 dell'art. 13 sono soppresse le seguenti parole: Per l'implementazione dei servizi su basi *infra* e/o interprovinciali, le Province si avvalgono dell'assistenza tecnica di "Abruzzo-Lavoro";

f) al comma 1 dell'art. 16 sono soppresse le seguenti parole: La Commissione può avvalersi dell'assistenza tecnica di "Abruzzo-Lavoro".

2. I riferimenti all'Ente, contenuti nelle leggi, nei regolamenti e nelle delibere regionali, si intendono riferiti alla Direzione regionale competente in materia di Lavoro.

3. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge, a far data dalla sua entrata in vigore.

Art. 7.

Disposizioni transitorie e finali

1. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari all'attuazione della presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "*Bollettino ufficiale* della Regione".

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 23 agosto 2011

CHIODI

11R0458

LEGGE REGIONALE 23 agosto 2011, n. 33.

Modifica e integrazione alla L.R. 10.1.2011, n. 2 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 – bilancio pluriennale 2011 – 2013".

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica e integrazione alla L.R. 2/2011

1. Alla L.R. 10.1.2011, n. 2 recante "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 – bilancio pluriennale 2011 – 2013" dopo l'art. 36 è inserito il seguente art. 36 bis: "Art. 36 bis. Ente Abruzzo Lavoro. - 1. Ai sensi dell'art. 47 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3, è approvato l'allegato bilancio per l'esercizio finanziario 2011 dell'Ente Abruzzo Lavoro.

2. Ai sensi dell'art. 7 della L.R. 16 settembre 1998, n. 76, è autorizzato l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, del seguente stanziamento relativo al finanziamento in favore dell'Ente Abruzzo Lavoro:

a) € 300.000,00 al capitolo 11.01.001 - 21412 per attività ed iniziative dell'Istituto.

3. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge l'Ente Abruzzo Lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti di variazione del bilancio così da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte.

4. In caso di inadempimento, si provvede in via sostitutiva".

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "*Bollettino ufficiale* della Regione".

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 23 Agosto 2011

CHIODI

(Omissis)

11R0459

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 1 1 0 0 8 *

€ 3,00

